

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA



Ente Acque della Sardegna
Ente Abbas de Sardigna



Servizio Gestione Nord

**ACCORDO QUADRO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI
MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE OPERE
DEL SISTEMA IDRICO MULTISETTORIALE REGIONALE (SIMR)
GESTITE DAL SERVIZIO GESTIONE NORD DELL'ENTE ACQUE
DELLA SARDEGNA, RICADENTI NEI SISTEMI IDRICI 2, 3, 4, 5, 6, 7**

**CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO –
SCHEMA DI CONTRATTO E
DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE**

Allegato:

B

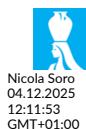
Scala:

Redazione:

Collaboratori tecnici:

Servizio Gestione Nord

Giulio Fattori
Nicola Soro
Gian Luca Rullo
Maria Grazia Locci
Ilaria Ortu
Ezio Ferretti
Antonio Mura

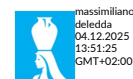


Collaboratori amministrativi:

Servizio Gestione Nord

Silvia Gaspa
Riccardo Madeddu
Thea Cossu

Responsabile Unico del Progetto:
Ing. Massimiliano Deledda



Direttore dell'Esecuzione del Contratto
Geom. Sebastiano Sau

**o Gestione Nord
Il Direttore**
Ing. Fernando Mura

PROGR.	DATA	ADOZIONE	VERIFICA	APPROVAZIONE
1° EMISSIONE	Dicembre 2025			
REV. 1				
REV. 2				
REV. 3				



Ente Acque della Sardegna

Ente Abbas de Sardigna

Servizio Gestione Nord



**ACCORDO QUADRO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI
MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE
OPERE DEL SISTEMA IDRICO MULTISETTORIALE
REGIONALE (SIMR) GESTITE DAL SERVIZIO GESTIONE
NORD DELL'ENTE ACQUE DELLA SARDEGNA,
RICADENTI NEI SISTEMI IDRICI 2, 3, 4, 5, 6, 7**

**CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO –
SCHEMA DI CONTRATTO E
DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE**

**SOMMARIO**

CAPO I - OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO E AMMONTARE DELL'APPALTO	5
CONDIZIONI DELL'ACCORDO QUADRO	5
ART 1. OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO	5
ART 2. AMMONTARE DELL'ACCORDO QUADRO	7
ART 3. CATEGORIE E CLASSIFICAZIONE DEI LAVORI	8
ART 4. DETTAGLIO LAVORAZIONI OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO	10
ART 5. MODALITA' DI ATTUAZIONE DELL'ACCORDO QUADRO	12
ART 6. LUOGO DI ESECUZIONE DEI LAVORI OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO	14
ART 7. DURATA DELL'ACCORDO QUADRO	14
ART 8. RESPONSABILE DI PROGETTO	15
CAPO II - CONDIZIONI GENERALI, ONERI DELL'APPALTATORE, DISPOSIZIONI PARTICOLARI	15
ART 9. CONOSCENZA DELLE CONDIZIONI DELL'ACCORDO QUADRO	15
ART 10. RECAPITI E REPERIBILITÀ	17
ART 11. CODICE DI COMPORTAMENTO	17
ART 12. PATTO DI INTEGRITÀ	17
ART 13. MODIFICA DEL CONTRATTO APPLICATIVO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA	17
ART 14. ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE	18
ART 15. ESPROPRIAZIONI, SERVITÙ, OCCUPAZIONE TEMPORANEA	23
ART 16. GARANZIE	23
ART 17. MODIFICHE E VARIANTI AL CONTRATTO DI ACCORDO QUADRO E AI CONTRATTI APPLICATIVI	25
ART 18. REVISIONE PREZZI	27
ART 19. RAPPRESENTANTE DELL'APPALTATORE E DOMICILIO SPECIALE	30
ART 20. DIREZIONE DEI LAVORI	31
ART 21. DIREZIONE TECNICA DA PARTE DELL'APPALTATORE	32
ART 22. PERSONALE DA IMPIEGARSI NEI LAVORI	32
CAPO III – ESECUZIONE DEI LAVORI	35
ART 23. STIPULA DEL CONTRATTO	35
ART 24. AFFIDAMENTO DEI SINGOLI APPALTI: CONTRATTI APPLICATIVI O ORDINI DI LAVORO	35
ART 25. CONTENUTO MINIMO DEL CONTRATTO APPLICATIVO	36
ART 26. TEMPI E MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DEI LAVORI DELL'ORDINATIVO DI LAVORO	36
ART 27. TERMINE PER L'ESECUZIONE E L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI	37
ART 28. CONSEGNA DEI LAVORI DEL CONTRATTO APPLICATIVO	38
ART 29. AFFIDAMENTO DEI SINGOLI LAVORI – ORDINATIVO DI LAVORO	38
ART 30. CONSEGNA DEI LAVORI	39
ART 31. CONSEGNA ANTICIPATA	40
ART 32. GESTIONE DEI SINISTRI	40
ART 33. CONCLUSIONE DEI LAVORI DEI CONTRATTI APPLICATIVI	41
ART 34. ESECUZIONE DELLE ATTIVITÀ	41
ART 35. SOSPENSIONE E RIPRESA DEI LAVORI	41
ART 36. CONTESTAZIONI TRA L'ENAS E L'APPALTATORE	42
ART 37. PROGRAMMA DI ESECUZIONE DEI LAVORI	42
ART 38. PROROGHE	43
ART 39. PENALI E PREMI DI ACCELERAZIONE	44
ART 40. SUBAPPALTI, COTTIMI, SUBCONTRATTI E DISTACCHI	47
ART 41. SICUREZZA SUL LAVORO	48
ART 42. ULTIMAZIONE, CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DELL'ACCORDO QUADRO	51
ART 43. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E DIRITTO DI RECESSO	52
ART 44. RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE	52
CAPO IV – DISCIPLINA ECONOMICA	53
ART 45. PAGAMENTI	53



ART 46.	TRACCIABILITÀ FLUSSI FINANZIARI	54
ART 47.	CESSIONE DEL CONTRATTO	54
CAPO V – NORME GENERALI PER LA VALUTAZIONE E CONTABILITÀ DEI LAVORI.....		55
ART 48.	NORME PER LA VALUTAZIONE E CONTABILITÀ DEI LAVORI	55
ART 49.	CONFORMITÀ AGLI STANDARD SOCIALI MINIMI	56
ART 50.	CRITERI AMBIENTALI MINIMI (CAM).....	57
ART 51.	ATTREZZATURE, MACCHINE E MACCHINARI	59
Requisiti previsti dal CAM Gestione rifiuti (D.M. 23 giugno 2022)		60
ART 52.	INFORMATIVA EFFETTUATA AI SENSI DELL'ART.13 REGOLAMENTO (UE) 2016/679 (RGPD) 60	
ART 53.	CLAUSOLE DA APPROVARE ESPPLICITAMENTE	61
ALLEGATO - SCHEMA DI CONTRATTO		63

CAPO I - OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO E AMMONTARE DELL'APPALTO

CONDIZIONI DELL'ACCORDO QUADRO

ART 1. OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO

La presente procedura ha per oggetto l'affidamento, mediante procedura aperta, di un Accordo Quadro ai sensi dell'art. 59 del D.Lgs. 36/2023, come modificato con il D.Lgs. 209/2024, della durata di 4 (quattro) anni, denominato: **“ACCORDO QUADRO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE OPERE DEL SISTEMA IDRICO MULTISETTORIALE REGIONALE (SIMR) GESTITE DAL SERVIZIO GESTIONE NORD DELL'ENTE ACQUE DELLA SARDEGNA, RICADENTI NEI SISTEMI IDRICI 2, 3, 4, 5, 6, 7”.**

La classificazione CPV (Common Procurement Vocabulary) delle attività oggetto di appalto è la seguente:

CPV relativi alle condotte di acquedotto:

- 45232160-1 – Lavori di riparazione di acquedotti
- 50232100-1 – Manutenzione di condotte
- 45232150-8 – Lavori su condotte principali di distribuzione dell'acqua
- 45232100-3 – Lavori di costruzione di condutture per acqua potabile
- 45231300-8 – Lavori di costruzione di condotte per acqua e acque reflue
- 45231110-9 – Lavori di posa di tubazioni

CPV relativi ai canali:

- 45247100-0 – Lavori di costruzione di canali
- 45247110-3 – Lavori di manutenzione di canali
- 45247200-1 – Lavori di dragaggio e manutenzione di canali
- 90641000-2 – Servizi di pulizia di canali
- 45247110-4 – Lavori di manutenzione di canali irrigui
- 45247111-1 – Lavori di manutenzione di canali di drenaggio
- 45247130-0 – Lavori di dragaggio di canali

Con il presente Capitolato Speciale dell'Accordo Quadro, che costituisce parte integrante e sostanziale del contratto, la stazione Appaltante mediante successivi Contratti applicativi, affida all'Appaltatore i richiamati lavori e più precisamente, l'esecuzione di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere del Sistema idrico multisetoriale regionale (SIMR) gestite dal Servizio Gestione Nord dell'Ente Acque della Sardegna, ricadenti nei sistemi idrici 2, 3, 4, 5, 6, 7, compresi nell'*Allegato H – Elenco delle opere di trasporto del SIMR* e il cui perimetro è indicato nell'elaborato grafico denominato *Allegato G – Corografia delle opere del SIMR*.

Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare ciascun intervento completamente compiuto, secondo le condizioni stabilite nel presente Capitolato, nel Capitolato Prestazionale, nella descrizione delle voci dell'Elenco Prezzi Unitari oltre che nelle prescrizioni/indicazioni contenute nei Contratti Applicativi e negli "Ordinativi di Lavoro" emessi dal Direttore dei Lavori.

In particolare l'appalto ha per oggetto l'esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria dei canali, delle condotte, delle apparecchiature idrauliche e degli impianti di pertinenza degli acquedotti afferenti il SIMR di competenza dell'Ente, stabiliti dalla Direzione dei Lavori.

I lavori previsti dell'Accordo Quadro consistono nell'esecuzione dei seguenti interventi di manutenzione:

- A. Garantire la manutenzione delle condotte esistenti in C.A.P. e acciaio degli acquedotti, mediante lavori di sostituzione di tratti di tubazioni con l'utilizzo di nuove condotte, la sostituzione dei pezzi speciali e degli elementi danneggiati, lesionati, la realizzazione di nuovi tratti di condotte in variante rispetto al tracciato originario;
- B. Garantire la manutenzione delle condotte esistenti in C.A.P. e acciaio degli acquedotti mediante interventi di installazione di giunti e collari di riparazione per condotte in pressione in grado di sigillare e rinforzare le tubazioni danneggiate o in perdita per ripristinare la loro funzionalità;
- C. Ripristinare il funzionamento delle apparecchiature idrauliche (quali saracinesche, valvole, sfiati, etc.) difettose, deteriorate, installate lungo la condotta, mediante interventi di sostituzione delle stesse;

- D. Garantire il funzionamento degli acquedotti durante l'esecuzione degli interventi di manutenzione delle condotte danneggiate, lesionate, mediante interventi di installazione di bypass con l'uso di tubazioni di diametro inferiore rispetto a quelli delle condotte con posa singola o in parallelo.
- E. Sostituzione di apparecchiature idrauliche, elementi in acciaio e pezzi speciali danneggiati;
- F. Manutenzione delle camerette di sfiato, scarico e misura danneggiati e/o mancanti;
- G. Manutenzione di impianti elettromeccanici, impianti per il telecontrollo e altre lavorazioni elettriche pertinenti alle opere idrauliche;
- H. Manutenzione degli impianti di protezione catodica.
- I. Preparazione dei rivestimenti in calcestruzzo dei canali mediante pulizia con idropulitrice - idrosabbatrice, demolizione delle parti distaccate, asportazione delle parti di calcestruzzo ammalorate e conferimento del materiale di rifiuto a discarica;
- J. Ripristino delle fessurazioni e lesioni del calcestruzzo delle pareti e cordoli del canale danneggiati, dovuto a vetustà, rotture, distacchi e cedimenti dello strato superiore del rivestimento;
- K. Bonifica e ripristino delle parti danneggiate del rivestimento in calcestruzzo del fondo del canale dovuto a vetustà, rottura e dei rivestimenti esistenti;
- L. Ricostruzione lastre pareti, fondo e cordolo in calcestruzzo danneggiati;
- M. Ripristino e sigillatura dei profili e giunti di dilatazione danneggiati;
- N. Sostituzione di elementi in acciaio e pezzi speciali danneggiati;
- O. Sostituzione di tratti di recinzione di protezione danneggiati e/o mancanti;
- P. Manutenzione degli impianti elettromeccanici ed elettronici per il telecontrollo.

I lavori da eseguire non fanno parte di un complesso unitario ma saranno indipendenti fra loro, siti in località diverse e potenzialmente differenti per caratteristiche tecniche, dimensionali ed impegno organizzativo ed esecutivo.

Tipo di Accordo Quadro: lavori per la manutenzione straordinaria ordinaria dei canali e delle condotte degli acquedotti del Sistema Idrico Multisetoriale Regionale (SIMR), ricadenti nei sistemi idrici 2, 3, 4, 5, 6, 7.

Categoria lavori:

L'Accordo Quadro ricade nella categoria SOA OG06 – “Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione”. La categoria OG 6 è richiesta in quanto i lavori riguardano opere idrauliche lineari per il trasporto di acqua in pressione, a gravità e a cielo aperto, comprensive di condotte, canali, manufatti idraulici, opere idrauliche e impianti tecnologici connessi, opere di derivazione e tutte le lavorazioni specialistiche di competenza della categoria.

La Classifica VI è richiesta in relazione all'importo complessivo dei lavori previsto,

- Categoria OG 6 – Classifica VI ex art. 2 dell'allegato II.12 del D.Lgs. n. 36/2023;

I citati lavori potranno essere commissionati, nel loro insieme (sostituzione tubazioni; sostituzioni apparecchiature idrauliche, ripristino camerette di sfiato, scarico e misura, sostituzione apparecchiature idrauliche, etc.) o per singola attività, in funzione delle necessità tecniche di esecuzione stabilite dalla Stazione Appaltante, senza che l'Appaltatore possa sollevare eccezione alcuna o costituire vincolo, oppure quando la Stazione Appaltante stessa dovesse procedere con personale interno o con altra ditta, specializzata nello specifico settore.

L'Accordo Quadro è stipulato interamente a “misura” ai sensi dell'art. 32, dell'allegato I.7 del D.Lgs. n. 36/2023, per cui i Prezzi unitari di cui all'elenco prezzi allegato (All. E), al Capitolato speciale (con applicazione del ribasso di gara) e l'Elenco prezzi allegato al Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) costituiscono i prezzi unitari contrattuali.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, è collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica. Nel caso in cui le offerte di due o più operatori economici ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.

ART 2. AMMONTARE DELL'ACCORDO QUADRO

Ai fini di cui all'art. 14, commi 4 del D.Lgs. 36/2023, l'importo a base di gara dell'Accordo Quadro, è pari a € 10.000.000,00 + IVA, suddivisi in:

Lavori in categoria OG6:

- € 9.647.416,16 + IVA, di cui € 8.859.954,26 per lavori e € 787.461,90 + IVA per manodopera, non soggetti a ribasso;

Costi della sicurezza: € 352.583,84 + IVA non soggetti a ribasso di gara.

Ai soli fini della quantificazione del valore stimato dell'Accordo Quadro, calcolato al lordo di tutte le opzioni di estensione (quinto d'obbligo ex art 120, c. 9 del D.Lgs. 36/2023), ai sensi dell'art. 14, comma 4 del D.Lgs. 36/2023, è pari presuntivamente a € 12.000.000,00 + IVA, suddivisi in:

Lavori in categoria OG6:

- € 11.576.899,39 + IVA, di cui € 10.631.945,11 per lavori e € 944.954,28 + IVA per manodopera, non soggetti a ribasso;

Costi della sicurezza: € 423.100,61 + IVA non soggetti a ribasso di gara.

I costi stimati della manodopera sono stati calcolati sulla base degli elementi indicati nell'elaborato progettuale Allegato D "Stima importo contrattuale".

Il codice ATECO, secondo la classificazione delle attività economiche adottata dall'ISTAT, in raffronto con il codice per gli appalti pubblici (CPV) indicato all'articolo 1 del presente Capitolato, secondo quanto previsto dall'art. 2, comma 2 dell'allegato I.01 "Contratti collettivi" del D.Lgs. 36/2023, con le modifiche apportate dal D.Lgs. 209/2024, è il seguente:

- o 42.21.00 Costruzione di opere di pubblica utilità per il trasporto di fluidi
- o 42.91.00 Costruzione di opere idrauliche
- o 41.20.00 Costruzione di edifici residenziali e non residenziali

Il contratto collettivo applicato è il CCNL del settore Edilizia, classificato mediante codice univoco alfanumerico CNEL/INPES, nelle categorie: F012 - EDILI: Industrie e Cooperative, F015 - EDILI: Artigiane, F018 - EDILI: P.M.I. o altro contratto collettivo nazionale e territoriale di lavoro che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto da indicare in sede di gara, sottoscritto congiuntamente dalle medesime organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative con organizzazioni datoriali diverse da quelle firmatarie del contratto collettivo di lavoro indicato dalla stazione appaltante, attinenti al medesimo sottosettore a condizione che ai lavoratori dell'operatore economico sia applicato il contratto collettivo di lavoro corrispondente alla dimensione o alla natura giuridica dell'impresa.

Gli operatori economici devono trasmettere la dichiarazione di equivalenza di cui all'articolo 11, comma 4, del D.Lgs. 36/2023, in sede di presentazione dell'offerta.

Ai sensi dell'art. 57, comma 1 "Clausole sociali del bando di gara e degli avvisi e criteri di sostenibilità energetica e ambientale" del D.Lgs. 36/2023, l'aggiudicatario è tenuto a garantire l'applicazione del contratto collettivo di cui sopra oppure di un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto.

Riguardo alla manodopera resta ferma la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale ai sensi dell'art. 41, comma 14, del citato Decreto legislativo n. 36/2023.

Il valore del presente Accordo è rappresentativo della sommatoria del valore presunto degli eventuali contratti applicativi che verranno affidati al medesimo operatore economico individuato, sommando il valore presunto di tutti gli eventuali singoli appalti specifici (IVA esclusa).

Gli importi massimi non sono in alcun modo vincolanti, pertanto il Committente non risponderà nei confronti dell'Appaltatore in caso di Contratti Applicativi e di relativi Atti Aggiuntivi che risultino complessivamente inferiori a detti importi totali. Non sarà previsto un importo attivabile minimo per contratto applicativo.

ART 3. CATEGORIE E CLASSIFICAZIONE DEI LAVORI

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 36/2023, parte vigente, vengono qui appresso indicate le categorie di opere generali e specializzate in cui è suddivisibile l'intervento in oggetto e i relativi importi, come indicate nella Tabella A dell'allegato II.12 del D.Lgs. n. 36/2023:

Lavori per la manutenzione straordinaria delle condotte degli acquedotti così suddiviso (tab. 1):

- Lavori: CPV: 45232160-1, 50232100-1, 45232150-8, 45232100-3, 45231300-8, 45231110-9, 45247100-0, 45247110-3, 45247200-1, 90641000-2, 45247110-4, 45247111-1, 45247130-0;
- Categoria OG6 – Classifica VI ex art. 2 dell'allegato II.12 del D.Lgs. n. 36/2023);

Tabella 1

CATEGORIA OG6, classifica VI All. II.12 D.Lgs. 36/2023	IMPORTO € 9.647.416,16 + IVA, di cui € 8.859.954,26 per lavori e € 787.461,90 + IVA per manodopera Incidenza della manodopera: 8,16 % (*)
Costi della sicurezza	IMPORTO: € 352.583,84 + IVA

(*) Considerato che le lavorazioni non sono esattamente determinate in sede di gara per l'affidamento del presente Accordo Quadro, l'incidenza della manodopera viene inserita come stima percentuale desunta dalle lavorazioni previste e dall'esperienza conseguita dall'Ente in appalti analoghi.

Poiché gli interventi oggetto di appalto non sono predeterminabili nella loro esatta natura ed ubicazione, detti importi parziali sono da ritenersi indicativi e validi ai soli fini della stima dell'importo dei lavori oggetto dell'appalto e dell'esperimento della relativa gara.

L'incidenza quantitativa delle tipologie di attività previsti dall'Accordo Quadro è riportata nel prospetto riepilogativo che segue. I dati rappresentati all'interno di tale prospetto forniscono un parametro di riferimento utile per la formulazione dell'offerta in sede di gara e sono dedotti dall'analisi storica degli interventi affidati negli anni precedenti.

I requisiti di qualificazione obbligatoria richiesti all'appaltatore per l'esecuzione dei lavori sono comprovati mediante possesso di attestazione SOA per le categorie e le classificazioni riportate nella tabella 1.

Le lavorazioni elettriche, riconducibili alle categorie OS30 e OS3, strettamente funzionali, accessorie o pertinenziali alle opere idrauliche rientranti nella categoria prevalente OG06, sono ammesse nell'ambito del presente Accordo Quadro nel rispetto dei limiti di qualificazione previsti dall'allegato II.12 al D.Lgs. n. 36/2023.

In particolare, rientrano nella categoria OS30 le lavorazioni elettriche relative a impianti interni ed esterni a servizio delle opere idrauliche OG06, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: quadri elettrici BT/MT, avviatori soft-starter, inverter e protezioni elettriche, alimentazioni elettriche di gruppi di pompaggio, stazioni di sollevamento e impianti di rilancio (booster), cabine elettriche prefabbricate di trasformazione MT/BT a servizio delle opere idrauliche, impianti di illuminazione, automazione e protezione, cablaggi e collegamenti elettrici funzionali alle apparecchiature meccaniche ed elettromeccaniche, sistemi di controllo, comando e comunicazione per quadri elettrici e pannelli di automazione.

Rientrano nella categoria OS3 le lavorazioni specialistiche relative alle parti elettromeccaniche e meccaniche degli impianti idraulici, quali gruppi elettropompa e motopompa, pompe di rilancio e pressurizzazione, valvole automatiche e di regolazione con relativi attuatori, collettori, connessioni meccaniche, giunti, pezzi speciali e by-pass, impianti di automazione, telecontrollo e regolazione funzionali al sistema idraulico, strumentazione di misura (portata, pressione, livello) e relativi trasmettitori, quadri elettromeccanici di comando e controllo delle apparecchiature idrauliche.

Le lavorazioni riconducibili alle categorie OS30 e OS3 possono essere affidate ed eseguite nei contratti applicativi del presente Accordo Quadro nei seguenti limiti percentuali rispetto all'importo di ciascun contratto applicativo:

- a) fino al 10% dell'importo del singolo contratto applicativo, le lavorazioni OS30/OS3 possono essere eseguite anche in assenza di specifica qualificazione SOA nelle relative categorie specialistiche;
- b) oltre il 10% e fino al 15% dell'importo del singolo contratto applicativo, le lavorazioni OS30/OS3 possono essere eseguite solo da operatori economici in possesso della relativa qualificazione SOA OS30 e/o OS3 in classifica adeguata all'importo delle lavorazioni stesse;
- c) oltre il 15% dell'importo del singolo contratto applicativo, le categorie OS30 e/o OS3 assumono carattere di categorie scorporabili a qualificazione obbligatoria e le relative lavorazioni possono essere eseguite esclusivamente da operatori economici in possesso della qualificazione SOA OS30 e/o OS3 in classifica adeguata oppure mediante subappalto a operatori qualificati, con indicazione espressa della categoria scorporabile negli atti del contratto applicativo.

In ogni caso la categoria prevalente dell'Accordo Quadro resta OG06 e le categorie specialistiche OS30 e OS3, ove presenti, mantengono natura di categoria scorporabili e non possono assumere carattere prevalente nell'ambito dei singoli contratti applicativi.

N.B. Come sarà meglio specificato nel Disciplinare di Gara, i Raggruppamenti temporanei nonché i Consorzi ordinari di imprese esecutrici, dovranno indicare le quote di partecipazione relative a ciascun operatore economico in coerenza con la percentuale dei requisiti posseduti in termini di capacità economico finanziaria e di capacità tecnica risultante dalla SOA.

Ai sensi dell'art. 68, comma 2, del Codice, nell'offerta devono essere specificate le categorie di lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati, con l'impegno di questi a realizzarle.

Ai sensi dell'articolo 30 comma 2 dell'Allegato II.12 al D.Lgs. n. 36/2023 le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall'associato o dal consorziato.

Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del D.Lgs. n. 36/2023, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento.

**ART 4. DETTAGLIO LAVORAZIONI OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO**

L'incidenza quantitativa delle tipologie di attività previsti dall'Accordo Quadro è riportata nel prospetto riepilogativo che segue. I dati rappresentati all'interno di tale prospetto forniscono un parametro di riferimento utile per la formulazione dell'offerta in sede di gara e sono dedotti dall'analisi storica degli interventi affidati negli anni precedenti.

ELENCO PRESTAZIONI PRINCIPALI:

DESCRIZIONE ATTIVITÀ	IMPORTO PRESUNTO LAVORI (inclusa manodopera) (euro)	INCIDENZA % LAVORO	COSTO PRESUNTO DELLA MANODOPERA (euro)
LAVORI CATEGORIA OG6			
SOSTITUZIONE CONDOTTE ESISTENTI euro	7.700.673,99	77,01	524.087,63
Movimenti terra euro	2.200.598,78	22,01	114.336,17
Demolizioni euro	928.736,14	9,29	63.742,25
Opere civili euro	465.150,37	4,65	109.461,06
Elettromeccanica euro	395.330,90	3,95	22.385,47
Tubazioni euro	2.490.094,08	24,90	128.044,30
Bypass euro	851.669,83	8,52	49.277,44
Cantierizzazione euro	312.853,65	3,13	27.362,36
Impianto di protezione catodica euro	28.511,00	0,29	4.469,65
Impianti elettrici euro	27.729,24	0,28	5.008,93
LAVORI DI MANUTENZIONE DEI CANALI euro	1.946.742,17	19,47	263.374,27
Demolizioni rivestimento calcestruzzo ammalorato euro	300.224,81	3,00	47.367,69
Preparazione del fondo e delle pareti del canale euro	170.784,63	1,71	23.982,38
Ripristino pareti e fondo del canale in calcestruzzo euro	672.040,27	6,72	60.731,36
Giunzioni strutturali per ricostruzione lastre di calcestruzzo euro	195.687,31	1,96	20.325,69
Ripristino e sigillatura di giunti e fessure rivestimento in calcestruzzo euro	173.159,85	1,73	27.003,78
Altri interventi sui canali euro	152.261,76	1,52	34.085,57
Forniture di calcestruzzo drain euro	123.004,33	1,23	36.531,30
Fornitura e posa in opera di elementi metallici e pezzi speciali euro	100.915,37	1,01	13.346,50
Conferimento a discarica euro	58.663,84	0,59	0,00
TOTALE LAVORI CAT. OG6	9.647.416,16	96,47	787.461,90
Costi della sicurezza	352.583,84	3,53	55.452,20
TOTALE	10.000.000,00	100	842.914,10



In relazione alla particolare natura dei lavori da eseguire, le percentuali sopra riportate debbono intendersi del tutto indicative e pertanto potranno modificarsi per effetto di variazioni nelle rispettive quantità, tanto in via assoluta quanto nelle reciproche proporzioni, senza che l'Appaltatore possa trarne argomento e ragione per chiedere compensi di qualsiasi specie o prezzi diversi.

Gli interventi da eseguirsi in concreto saranno quelli che all'atto pratico si renderanno necessari e che saranno definiti, a seguito di stipula di apposito Contratto Applicativo, negli "Ordini di lavoro" (O.d.L.), "trasmessi via e-mail o pec" ai recapiti indicati dall'Appaltatore.

L'importo totale degli affidamenti relativo alla suddetta categoria potrà subire delle variazioni in diminuzione, in base ai contratti applicativi emessi e alle quantità dei lavori effettivamente e regolarmente eseguite e accettate, fermi restando i limiti di cui al comma 9 dell'art. 120 del D.Lgs. n. 36/2023 (il c.d. quinto d'obbligo) e le condizioni previste dal presente Capitolato, senza che ciò comporti alcun tipo di responsabilità, neanche precontrattuale, a carico dell'Amministrazione e senza che l'aggiudicatario possa vantare titolo alcuno a risarcimenti e/o indennizzi di sorta.

L'Appaltatore non ha alcun diritto di pretendere il raggiungimento degli importi indicati nel suddetto prospetto riepilogativo, né in valori assoluti, né in valori percentuali.

Gli importi indicati si intendono tutti al netto dell'IVA di legge.

Nel partecipare alla gara il concorrente accetta che i prezzi d'elenco sono remunerativi per qualsiasi quantità venga ordinata dalla direzione dei lavori e dell'esecuzione del contratto e non potrà, pertanto, avanzare alcuna pretesa a causa di tale variabilità.

L'Accordo Quadro è stipulato interamente a "misura", pertanto, ai sensi dell'art. 32, dell'allegato I.7 del D.Lgs. n. 36/2023, l'importo di ciascun gruppo di lavorazioni è desumibile dall'elenco prezzi che insieme all'elenco prezzi allegato al PSC costituiscono i prezzi unitari contrattuali.

La migliore offerta è selezionata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa (art. 108, comma 2 del D.Lgs. 36/2023), individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo o sulla base dell'elemento prezzo o del costo, seguendo un criterio di comparazione costo/efficacia riportato nell'allegato M "Criteri valutazioni delle offerte".

Il ribasso d'asta sarà applicato alle prestazioni a misura e ai noli. I costi della sicurezza e della manodopera sono scorporati dall'importo assoggettato al ribasso, fatto salvo, per quest'ultimi, quanto previsto dall'art. 41, c. 14 del D.Lgs. 36/2023.

Le prestazioni/contratti applicativi derivanti dall'accordo quadro saranno affidati senza avviare ulteriori confronti competitivi, alle condizioni di cui al presente Capitolato e ai prezzi unitari posti a base di gara, depurati del ribasso offerto dall'aggiudicatario che diverrà pertanto il ribasso contrattuale a cui saranno soggette tutte le prestazioni da compiersi a valere sull'appalto.

I prezzi unitari dell'Elenco Prezzi di progetto sono estrapolati dal vigente Elenco Prezzi della Regione Sardegna (prezzario RAS, ediz. Luglio 2024 e aggiornamento Novembre 2024), ai sensi dell'art. 22 della L.R. 15/03/2018 n. 8, che si ritiene applicabile per eventuali "nuovi prezzi" che si rendessero necessari, ancorché non integralmente riprodotto: in caso di ripetizione o di voci di prezzo simili si applica quella espressamente contenuta nell'Elenco prezzi unitari allegato.

I prezzi delle lavorazioni desunti dal Prezzario Regionale anzidetto comprendono tra l'altro tutto quanto necessario per l'esecuzione della singola lavorazione in sicurezza (compresi, ovvero afferenti all'attività svolta da ciascuna impresa cioè DPI, formazione, informazione, sorveglianza sanitaria, ecc.).

L'ENAS, nel corso di vigenza del presente Accordo Quadro, si riserva di indire nuovi appalti nel territorio, per l'esecuzione di lavori riguardanti nuovi acquedotti od altri lavori.

ART 5. MODALITA' DI ATTUAZIONE DELL'ACCORDO QUADRO

L'esecuzione dei lavori dovrà essere conforme alle indicazioni della direzione dei lavori e dell'esecuzione del contratto e a quanto contenuto nel Capitolato Prestazionale, nella descrizione delle voci di Elenco Prezzi e, in generale, alle norme di buona tecnica; ogni prestazione dovrà essere sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'Appaltatore dovrà conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi rispettando tutte le norme di legge e le disposizioni, anche amministrative, vigenti o che possano entrare in vigore durante il periodo di validità dell'Accordo Quadro medesimo. L'Appaltatore dovrà altresì impegnarsi a collaborare con la Direzione dei lavori allo scopo di agevolare l'esecuzione del singolo intervento e rispettare la relativa programmazione.

La conclusione dell'Accordo Quadro non impegna in alcun modo la Stazione Appaltante ad affidare lavori nei limiti di importo definiti dall'Accordo stesso, mentre l'Appaltatore rimane vincolato ad eseguire il contratto fino alla scadenza e/o alla concorrenza dell'importo di cui all'art. 3 del presente documento e negli atti in questo richiamati.

L'ENAS si riserva il diritto di eseguire con personale proprio i lavori che riterrà opportuni, come pure il diritto insindacabile di stipulare, per lavori contemplati nel presente Accordo Quadro, in vigenza del presente contratto, contratti anche con altre imprese e in tempi diversi, senza che ciò possa comportare motivo di richiesta alcuna da parte dell'Impresa esecutrice, per qualunque periodo e in tutto il territorio di competenza dell'Appalto.

Nell'esecuzione delle prestazioni l'Appaltatore dovrà in generale garantire la regolarità dell'approvvigionamento idrico e la continuità dell'esercizio delle infrastrutture idriche oggetto d'intervento e, a tale proposito, dovranno essere predisposte, di concerto con la Direzione lavori, tutte le metodologie d'intervento che risultassero necessarie al fine di eliminare totalmente o, in casi speciali, di ridurre al minimo i disservizi connessi all'esecuzione dei lavori stessi.

In ragione della fattispecie dell'appalto, si evidenzia che tutti gli interventi di cui al presente Accordo Quadro non sono predeterminati nel numero, ubicazione e natura e saranno individuati e comunicati dalla Direzione lavori della Stazione appaltante, nel corso dello svolgimento dell'Accordo stesso, in base alle esigenze e alle necessità dell'Amministrazione.

L'accordo quadro ed il capitolato non sono fonte di alcuna obbligazione per la Stazione Appaltante nei confronti dell'Operatore Economico con cui viene stipulato l'Accordo Quadro, né costituiscono impegno a dar corso ad alcuno dei contratti applicativi.

La Stazione Appaltante assumerà obblighi nei confronti dell'Appaltatore esclusivamente con l'emissione dei contratti applicativi, stipulati secondo le condizioni generali previste nell'Accordo Quadro.

La Stazione Appaltante affiderà all'Appaltatore, a seguito di apposito Contratto Attuativo, l'esecuzione degli interventi che riterrà opportuni e/o necessari, mediante l'emissione di specifici "Ordinativi di Lavoro" (O.d.L.), discendenti dal Contratto Applicativo stesso, emessi dal Direttore dei Lavori ed inviati con i tempi e le modalità specificate nei successivi articoli.

Ogni singolo contratto applicativo sarà stipulato nel rispetto del presente Capitolato Speciale d'Appalto – Schema di contratto e disposizioni amministrative e del contratto di accordo quadro. Al contratto applicativo potrà essere allegato, se necessario, il progetto dei lavori fornito dalla Stazione Appaltante.

Al fine di definire l'importo dei contratti applicativi, verrà utilizzato il ribasso proposto in sede di gara da applicarsi alle voci di computo determinate sulla base dell'Elenco prezzi posto a base di gara, come eventualmente aggiornato al prezzo vigente al momento dell'affidamento del contratto applicativo.

L'accordo quadro prevede che i singoli contratti applicativi siano stipulati a misura.

Ciascun Ordine di lavoro all'interno di uno specifico Contratto applicativo, vincolante per l'Appaltatore all'atto della sua emissione, valevole quale consegna dei lavori, recherà la specifica dell'intervento da eseguire (località, modalità, priorità di intervento, ecc.) e le relative prescrizioni tecniche, come meglio specificato nel prosieguo.

L'Appaltatore risponderà verso la Stazione Appaltante del risultato degli interventi effettuati rimanendo obbligato, in caso di non perfetta esecuzione degli stessi, a provvedere al ripristino a regola d'arte, con oneri interamente a proprio carico e fatto salvo il risarcimento di ogni eventuale danno, ivi compresi gli oneri sopportati dalla Stazione Appaltante per le conseguenti maggiori soggezioni all'esercizio degli impianti e delle opere interessate.

Qualora l'Appaltatore si rendesse inadempiente circa la presa in consegna e la conseguente realizzazione delle prestazioni indicate nell'Ordinativo di Lavoro, la Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere l'Accordo quadro in

argomento, ai sensi dell'art. 1456 del c.c., e di incamerare la cauzione ai sensi dell'art. 1382 del c.c., salvo il risarcimento del maggiore danno.

L'Appaltatore riconosce che tutti i corrispettivi previsti nel presente Accordo quadro comprendono e compensano gli oneri derivanti dalle prescrizioni qui contenute e che, pertanto, in nessun caso potrà richiedere e/o pretendere ulteriori compensi a tale titolo.

L'Appaltatore accetta e si impegna sin d'ora ad eseguire le prestazioni richieste dalla Stazione Appaltante secondo quanto sopra indicato e appresso specificato – entro il limite massimo di importo previsto ed entro il periodo di validità dell'Accordo stesso – alle condizioni contenute nel presente Capitolato e negli atti in esso richiamati.

Fanno parte integrante del contratto di accordo quadro, anche se non materialmente allegati:

1. il Capitolato Generale di cui al D.M.LL.PP. 145/2000 nelle parti in vigore;
2. il D.Lgs. n. 159/2011;
3. le disposizioni di cui al Decreto interministeriale 11 aprile 2008, n. 135 e relativo allegato "Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione" e relativi Decreti attuativi per quanto applicabili;
4. "Relazione tecnica – Economica" (All. A);
5. il presente "Capitolato Speciale d'Appalto – Schema di contratto e Disposizioni amministrative (All. B)";
6. "Capitolato speciale d'appalto – Disciplinare tecnico" (All. C);
7. "Stima dell'importo contrattuale" (All. D.1);
8. "Stima incidenza della manodopera" (All. D.2);
9. l'"Elenco prezzi unitari" (All. E);
10. l'"Analisi dei prezzi" (All. F);
11. la "Corografia delle opere del SIMR" (All. G);
12. l'"Elenco delle opere SIMR di competenza del Servizio SGN" (All. H);
13. il "DUVRI" (All. I);
14. le "Prime indicazioni per la Sicurezza" (All. L);
15. "Criteri di valutazione dell'offerta tecnico - economica" (All. M);
16. "Schema di contratto applicativo" (All. N);
17. "Patto di integrità" (All. O);
18. "Stima di incidenza della manodopera" (All. P);
19. le Polizze di garanzia.

Sono esclusi dal contratto e sono estranei ai rapporti negoziali tutti gli elaborati progettuali diversi da quelli sopra elencati.

Il computo metrico estimativo, il calcolo dell'incidenza della manodopera e i dati stimati su base statistica, sono riportati nel presente Capitolato ai soli fini della valutazione dell'oggetto/caratteristiche dell'appalto.

Una copia di tutti gli elaborati verrà sottoscritta dalle parti e custodita dall'ENAS. Per patto espresso tra le parti, la copia agli atti dell'ENAS, sottoscritta dalle parti, fa piena prova ed il suo contenuto è incontestabile dall'Appaltatore che rinuncia ad apporre eccezioni al riguardo. L'Appaltatore non potrà fondare sulla mancata conoscenza degli elaborati che non fanno parte del contratto alcuna pretesa nella fase di esecuzione.

Sono compresi nell'Accordo Quadro tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare i lavori completamente compiuti secondo le condizioni stabilite dal presente Accordo Quadro con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dagli allegati con riguardo in particolare alle specifiche tecniche contenute nel Capitolato Prestazionale delle quali l'appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza e di accettare e che fanno parte integrante del presente Capitolato.

Si intende che con l'avvenuta partecipazione alla gara l'Appaltatore riconosce ed accetta tutte le modalità, indicazioni e prescrizioni previste dal presente Capitolato e dagli elaborati tecnici richiamati. L'esecuzione dei lavori è sempre e comunque da eseguirsi nel pieno rispetto delle leggi e normative vigenti, e secondo le regole dell'arte; l'appaltatore deve altresì conformarsi alla massima diligenza e professionalità nell'adempimento dei propri obblighi.

ART 6. LUOGO DI ESECUZIONE DEI LAVORI OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO

I lavori si svolgeranno nei seguenti Sistemi del Sistema Idrico Multisetoriale Regionale (SIMR), limitatamente alle opere di competenza del Servizio Gestione Nord (SGN):

- Sistema 2 – Tirso:
 - Schema idraulico 2A – Alto Tirso
 - Schema idraulico 2B – Torrei
 - Schema idraulico 2C – Tirso – Mogoro – Fluminimannu di Pabillonis
- Sistema 3 – Nord Occidentale:
 - Schema idraulico 3A – Mannu di Pattada – Alto Tirso
 - Schema idraulico 3B – Coghinis – Mannu di Porto Torres
 - Schema idraulico 3C – Alto e Medio Temo
- Sistema 4 – Liscia:
 - Schema idraulico 4A – Liscia – Padrongiano
- Sistema 5 – Posada:
 - Schema idraulico 5A – Posada (Maccheronis)
 - Schema idraulico 5B – Posada – Siniscola
- Sistema 6 – Alto Flumendosa / Sa Teula:
 - Schema idraulico 6A – Alto Flumendosa – Sa Teula
- Sistema 7 – Flumendosa – Campidano – Cixerri:
 - Schema idraulico 7A – Medio e Basso Flumendosa – Fluminimannu, limitatamente alle sole opere interconnesse con il Sistema 2C, di competenza del Servizio SGN.

La dislocazione delle opere oggetto dell'Accordo Quadro è riportata nell'Allegato H – Elenco delle opere di trasporto del SIMR, mentre il relativo perimetro territoriale è individuato nell'Allegato G – Corografia delle opere del SIMR.

ART 7. DURATA DELL'ACCORDO QUADRO

La durata complessiva dell'accordo quadro è di quattro anni (1.460 giorni naturali e consecutivi), salvo casi eccezionali debitamente motivati ai sensi dell'art. 59 del D.Lgs. 36/2023, con decorrenza dalla data del verbale di consegna, entro i quali possono essere perfezionati contratti applicativi ed eventuali atti aggiuntivi ai contratti applicativi, e comunque fino all'esaurimento del corrispettivo massimo previsto per lo specifico Accordo Quadro, ove intervenuto prima della scadenza del termine di cui al presente articolo.

La consegna generale dei lavori avviene dopo la firma del contratto applicativo quando è redatto e consegnato all'appaltatore il verbale generale di consegna lavori, non oltre 45 giorni dalla stipula del contratto stesso.

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà, ai sensi dell'art. 17, commi 8 e 9 del D.lgs. n. 36/2023, di avviare l'esecuzione del contratto in via di urgenza; in tal caso la durata dell'Accordo Quadro decorrerà dall'avvio della esecuzione d'urgenza del contratto con la sottoscrizione del primo Contratto applicativo e la trasmissione del primo Ordine di Lavoro. L'Accordo potrà concludersi anticipatamente, rispetto alla durata stabilita, a seguito di esaurimento della disponibilità economica (il contratto relativo all'Accordo quadro, in tal caso, cesserà di produrre effetti).

L'Amministrazione non è vincolata a stipulare, nel periodo di durata del presente Accordo, contratti applicativi che esauriscano, in tutto o in parte, l'importo dell'accordo quadro. L'Amministrazione potrà, altresì, esaurire l'importo dell'accordo quadro in un termine inferiore a quello massimo di durata dello stesso come previsto dallo schema di contratto allegato al presente Capitolato; in tali casi l'appaltatore non avrà nulla a pretendere a qualsiasi titolo e

rinuncia, fin d'ora, a qualsiasi azione a titolo di responsabilità contrattuale, precontrattuale ed extracontrattuale. L'Appaltatore è, invece, vincolato a stipulare i singoli Contratti applicativi, alle condizioni di cui al presente Accordo, secondo le modalità di cui al successivo art. 28 e ss. del presente schema di contratto.

L'appaltatore prende atto che la durata dell'appalto è subordinata a quella dell'esercizio delle opere di trasporto da parte dell'Ente ed all'importo contrattuale e pertanto il contratto decadrà automaticamente e cesserà comunque di produrre effetti, anche in anticipo rispetto alla scadenza contrattuale, qualora l'Ente dovesse cessare l'esercizio delle opere in oggetto ovvero dovesse essere raggiunto anticipatamente l'importo contrattuale.

La stazione appaltante si riserva altresì la facoltà, alla scadenza del contratto, nelle more del perfezionamento delle ordinarie procedure di scelta del nuovo contraente, di richiedere la proroga dell'Accordo Quadro per il periodo massimo di sei mesi, agli stessi prezzi, patti e condizioni, cui l'Aggiudicatario è tenuto ad assoggettarsi, a semplice richiesta della S.A.

La protrazione della durata del presente Accordo, non darà all'appaltatore alcun titolo per pretendere compensi o indennizzi di qualsiasi genere. Non potranno essere stipulati Contratti applicativi dopo la scadenza del termine di durata del presente Accordo di cui al precedente comma.

ART 8. RESPONSABILE DI PROGETTO

Il Responsabile unico del progetto (RUP) ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 36/2023 è l'ing. Massimiliano Deledda.

CAPO II - CONDIZIONI GENERALI, ONERI DELL'APPALTATORE, DISPOSIZIONI PARTICOLARI

ART 9. CONOSCENZA DELLE CONDIZIONI DELL'ACCORDO QUADRO

Con la dichiarazione in sede di offerta di presa visione e accettazione del presente Capitolato l'Appaltatore dovrà tenere conto dei rallentamenti e di qualunque maggior onere nell'esecuzione dei lavori in dipendenza delle condizioni precedentemente esposte.

La partecipazione all'appalto e la sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell'appaltatore, equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici e edilizi, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto e la perfetta esecuzione a regola d'arte dei relativi lavori.

L'Appaltatore non potrà quindi eccepire, durante l'esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di nuovi elementi, salvo che tali nuovi elementi appartengano alla categoria delle cause di forza maggiore (e non escluse da altre norme del presente Capitolato) o si riferiscano a condizioni soggette a possibili modifiche espressamente previste nell'appalto. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del capitolato speciale d'appalto, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione degli elaborati di progetto approvati; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli artt. da 1362 a 1369 del c.c.

L'ENAS si riserva la facoltà di scorporare quota parte dei lavori, affidandone l'esecuzione ad altra Impresa ovvero eseguendoli in proprio senza che l'Impresa possa trarne argomento per compensi non contemplati nel presente Capitolato. È inteso che per le opere eseguite in forza di tale facoltà l'Impresa sarà sollevata da ogni responsabilità relativa. La facoltà di scorporo totale o parziale potrà essere esercitata dall'ENAS anche nell'eventualità di sopperire a deficienze organizzative e tecniche dell'Impresa. In tal caso l'ENAS non riconoscerà alcun compenso, ma avrà la facoltà di rivalersi sull'Impresa degli eventuali maggiori oneri sostenuti, detraendoli dalle competenze per lavori eseguiti e dalla cauzione.



Sono a carico esclusivo dell'Appaltatore i danni di qualunque natura cagionati da terzi alle opere in costruzione, ai materiali presenti in cantiere e alle attrezzature, mezzi e ogni altro bene impiegato dall'Appaltatore nell'ambito del cantiere. Nell'ipotesi in cui l'Appaltatore intenda affidare a terzi, a sua cura e spese, la custodia del cantiere, dovrà essere osservata la disposizione di cui all'art. 22 L. n. 646/1982, dandone preventiva comunicazione al direttore dei lavori.

La mancata o incompleta osservanza delle disposizioni del presente articolo sarà considerata mancanza di prova dei requisiti organizzativi richiesti e darà diritto alla stazione appaltante di risolvere in qualsiasi fase della procedura l'Accordo Quadro per colpa dell'Impresa per gravi inadempimenti ai sensi dell'art. 122 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di non impiegare in modo continuativo nel tempo le squadre operative e tutti i mezzi messi a disposizione dall'Impresa e per questo l'Impresa non può richiedere compensi o indennizzi a titolo di risarcimento danni o mancato utile od altro.

Per l'esecuzione dell'appalto, l'Appaltatore dovrà uniformarsi a tutte le direttive dell'ENAS ed agli ordini di lavoro che dovranno venire imposti per particolari esigenze di servizio.

Le prestazioni richieste dall'Accordo Quadro non dovranno essere sospese neppure parzialmente in caso di fermata dei mezzi o delle attrezzature per le necessarie riparazioni. In tal caso detti mezzi e attrezzature dovranno essere immediatamente sostituiti con altri, sempre autorizzati dalla Stazione Appaltante.

Per le specifiche tecniche si rimanda a quanto previsto all'art. 79 e all'allegato II.5 del D.Lgs. n. 36/2023.

Ai sensi dell'allegato II.5 D.Lgs. n. 36/2023, qualora in via eccezionale le specifiche tecniche di cui sopra menzionino una fabbricazione o provenienza determinata o un procedimento particolare caratteristico dei prodotti o dei forniti da un operatore economico specifico, o facciano riferimento a un marchio, a un brevetto o a un tipo, a un'origine o a una produzione specifica, al fine di descrivere in maniera sufficientemente precisa e intelligibile l'oggetto dell'appalto, deve sempre intendersi aggiunta la dicitura "o equivalente". In tali casi spetta all'offerente la dimostrazione dell'equivalenza del prodotto proposto ai requisiti prescritti.

All'Impresa non spetta alcun compenso ulteriore e diverso da quello stabilito in base ai prezzi unitari, anche se dovessero verificarsi eventuali maggiori difficoltà di esecuzione. I prezzi unitari stabiliti dall'Elenco Prezzi Unitari si intendono accettati dall'appaltatore in base ai calcoli di sua convenienza e a tutto suo rischio. Gli stessi sono stati giudicati dall'appaltatore singolarmente e nel loro complesso convenienti, tali da consentire i ribassi offerti e da compensare tutti gli oneri previsti dal presente Capitolato e dal contratto.

Detti prezzi, inoltre, si intendono sempre comprensivi, senza eccezione alcuna, di ogni onere tecnico, sopralluoghi preparatori, valutazioni, stesura piani di sicurezza, report, ecc. necessari per l'esecuzione degli interventi e di tutti gli oneri e gli obblighi di cui al Capitolato Speciale d'Appalto ed al contratto, quelli indicati nell'Elenco Prezzi Unitari, e ogni spesa, fornitura dei materiali, consumi, manodopera, trasporto, spesa di smaltimento dei materiali di risulta alle pubbliche discariche, ogni intervento e protezione al fine della sicurezza del personale (ad esclusione di quelli imprevisi sopraggiunti in corso d'opera che saranno eventualmente pattuiti e regolati in via complementare), qualsiasi lavorazione e ogni altro onere, occorrenti per dare il tutto ultimato e funzionante, nel modo prescritto, anche quando tali oneri non siano stati esplicitamente o completamente dichiarati nei precedenti articoli e nelle indicazioni particolari dell'Elenco Prezzi Unitari.

L'appaltatore non può pertanto pretendere sovrapprezzi di nessun genere per variazioni del mercato e cioè per variazioni del costo dei materiali, degli attrezzi, dei combustibili, della manodopera, dei trasporti, perdite, scioperi, emigrazioni e per qualsiasi altra sfavorevole circostanza, anche dovuta a forza maggiore, che dovesse verificarsi dopo l'aggiudicazione del lavoro, fatto salvo quanto previsto dall'art. 18 – Revisione dei prezzi del presente Capitolato.

Dovendosi eseguire attività non precisate ed impiegare materiali per i quali non risulta fissato il prezzo contrattuale, si dovrà prioritariamente provvedere all'utilizzo dei prezzi unitari contenuti negli Elenchi Prezzi della Regione Sardegna, vigenti alla data del contratto applicativo, con applicazione del ribasso offerto per l'appalto, e, in mancanza, alla formazione di nuovi prezzi ragguagliandoli a quelli di lavorazioni consimili compresi nel contratto o, in caso d'impossibilità, ricavandoli da nuove analisi effettuate con riferimento ai prezzi elementari vigenti alla data di formulazione dell'offerta, dedotti del ribasso d'asta offerto.

Resta inteso che non saranno compensati in nessun modo lavori eccedenti quelli indicati di volta in volta, la qualità migliore dei materiali, le variazioni più accurate di quelle prescritte, mentre saranno rifiutati i lavori non corrispondenti per qualità, dimensione o altro a quanto stabilito, a meno che, per le opere di importanza secondaria, l'ENAS ne ammetta la tolleranza, applicando però nella contabilità, il congruo diffalco.

I costi della sicurezza non sono soggetti a ribasso e restano fissi ed invariabili.

I prezzi di aggiudicazione si intendono fissi ed invariabili per tutta la durata e validità del contratto e non si applica alcuna revisione dei prezzi, fatto salvo quanto previsto dall'art. 18 del presente Capitolato.

Di tutte le spese derivanti dagli obblighi imposti dal presente articolo, dai citati articoli del Capitolato Prestazionale e dalle disposizioni contrattuali si è tenuto conto nell'Elenco Prezzi unitari, perciò l'Appaltatore null'altro potrà chiedere, a nessun titolo, per la perfetta esecuzione di quanto prescritto nei Capitolati stessi.

ART 10. RECAPITI E REPERIBILITÀ

È fatto esplicito obbligo all'Appaltatore di comunicare i seguenti recapiti:

- a) numero di telefonia fissa;
- b) numero di telefonia fissa adibito;
- e) numero di telefonia mobile del Direttore Tecnico di Cantiere;
- d) un indirizzo di posta elettronica alternativa alla PEC dell'impresa per la ricezione degli OdL e comunicazioni da parte della Direzione dei Lavori;

Eventuali variazioni dei superiori recapiti, nel corso di validità dell'accordo quadro, dovranno essere, tempestivamente comunicati, per iscritto, alla Stazione Appaltante ed avranno efficacia trascorsi giorni 7 (sette) dalla data di consegna della comunicazione alla Stazione Appaltante medesima.

ART 11. CODICE DI COMPORTAMENTO

Il personale dell'operatore economico nell'esecuzione dei lavori dovrà conformare la sua condotta al codice di comportamento del personale del Sistema Regione e delle Società partecipate della Regione Autonoma della Sardegna, allegato alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 43/7 del 29.10.2021 nonché alle specifiche indicazioni applicative di cui al Piano Triennale Prevenzione Corruzione e Trasparenza 2025-2027, contenuto nel Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025 dell'ENAS, approvato con Deliberazione dell'Amministratore Unico n. 8 del 31.01.2025.

ART 12. PATTO DI INTEGRITÀ

L'ENAS e l'Appaltatore si obbligano ad improntare i propri comportamenti ai principi di trasparenza e integrità in accordo al Patto di integrità, sottoscritto per accettazione dall'ENAS e dall'Appaltatore, che si allega al presente contratto sotto l'allegato O. Il mancato rispetto del patto di integrità dà luogo alla risoluzione del contratto.

ART 13. MODIFICA DEL CONTRATTO APPLICATIVO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA

Le varianti in corso d'opera saranno disciplinate secondo quanto prescritto dall'art. 120 del D.Lgs. 36/2023 "Modifica dei contratti in corso di esecuzione", con le modifiche apportate dal D.Lgs. 209/2024, e dall'art. 5 dell'allegato II.14 "Direzione dei lavori e dell'esecuzione dei contratti. Modalità di svolgimento delle attività della fase esecutiva. Collaudo e verifica di conformità" del medesimo decreto. Le indicazioni di cui ai precedenti articoli, per quanto riguarda il tracciato, la forma, le dimensioni e la struttura delle varie opere comprese nell'appalto sono date solo per norma generale, affinché l'Appaltatore possa rendersi ragione del complesso delle opere da costruire, riservandosi l'Ente acque della Sardegna piena e ampia facoltà di introdurre nelle opere, sia all'atto della consegna, sia in corso di esecuzione e finché i lavori non siano compiuti, le varianti previste nei casi e secondo le procedure indicate nell'art. 120 del D.Lgs. 36/2023, dall'art. 5 dell'allegato II.14, con esclusione di alcuni casi come meglio illustrato nel seguito. Le modifiche, nonché le varianti devono essere autorizzate dal RUP. In caso di modifiche al progetto non disposte dal Direttore dei Lavori, quest'ultimo dispone la rimessa in pristino con spese a carico dell'esecutore (art. 5, comma 5 dell'allegato II.14 del D.Lgs. 36/2023).

L'ENAS, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni dell'appalto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto (comma 9 dell'art. 120 del D.Lgs. 36/2023). Ai fini della determinazione del quinto, l'importo dell'appalto è formato dalla somma

risultante dal contratto originario, aumentato dell'importo degli atti di sottomissione e degli atti aggiuntivi per varianti già intervenute, nonché dell'ammontare degli importi, diversi da quelli a carattere risarcitorio, ai sensi degli artt. 210 "Accordo bonario per i lavori" e 212 "Transazione" del codice (art. 5 comma 6 dell'allegato II.14 del D.Lgs. 36/2023). Se la variazione dipende invece da colpa dell'appaltatore, a questi spetterà solo il pagamento - ai prezzi relativi all'"Elenco Prezzi" allegato al Progetto esecutivo delle opere utilizzate, rimanendo a suo carico ogni onere di demolizione delle opere non utilizzate. Le eventuali maggiori categorie di lavoro ordinate verranno compensate con le voci dell'elenco Prezzi allegato al contratto, come già sopra definito.

Nel caso in cui per le categorie dei lavori ordinati non risultassero in elenco le voci specifiche, si procederà alla formazione di nuovi prezzi secondo quanto disposto all'art. 5 comma 7 dell'allegato II.14 del D.Lgs. 36/2023. Il direttore dei lavori può disporre modifiche di dettaglio non comportanti aumento o diminuzione dell'importo contrattuale, comunicandole preventivamente al RUP (art. 5 comma 9 dell'allegato II.14 del D.Lgs. 36/2023). Eventuali varianti in diminuzione migliorative proposte dall'appaltatore in corso d'opera sono disciplinate dal comma 10 dell'art. 5 dell'allegato II.14 del D.Lgs. 36/2023. Ai sensi dell'art. 4 comma 1 dell'allegato II.14 del D.Lgs. 36/2023 non rileva l'impiego da parte dell'esecutore e per sua iniziativa di materiali e componenti di caratteristiche superiori a quelle prescritte nei documenti contrattuali, o dell'esecuzione di una lavorazione più accurata.

Nell'eventualità sia necessario eseguire un lavoro non previsto dal contratto, il nuovo prezzo verrà valutato ragguagliandolo a quello di prestazioni consimili comprese nel contratto e quando sia impossibile l'assimilazione, ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove regolari analisi.

Le nuove analisi dovranno essere effettuate con riferimento ai prezzi elementari di mercato della mano d'opera, materiali, noli e trasporti correnti alla data di formulazione dell'offerta.

I nuovi prezzi verranno determinati in contraddittorio tra il Direttore dei lavori e la ditta appaltatrice, ed approvati dal Responsabile del Progetto. Ove comportino maggiori spese rispetto alle somme previste nel contratto, essi sono approvati dall'Enas su proposta del Responsabile del Progetto prima di essere ammessi nella contabilità delle prestazioni.

L'Enas ingiungerà all'Appaltatore l'esecuzione delle prestazioni sulla base di detti prezzi nell'eventualità che non vengano accettati i nuovi prezzi così determinati e approvati; ove la ditta appaltatrice non iscriva riserva negli atti contabili, i prezzi si intendono definitivamente accettati.

ART 14. ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE

Sono a carico dell'Appaltatore gli oneri di cui all'art. 31 dell'allegato I.7 del D.Lgs. n. 36/2023, con le modifiche apportate dal D.Lgs. 209/2024, che si ritengono compensati con il prezzo offerto dei lavori in sede di gara. In particolare, sono ricompresi:

- a) le spese di contratto ed accessorie e l'imposta di registro;
- b) gli oneri finanziari generali e particolari, ivi comprese la cauzione definitiva o la garanzia globale di esecuzione, ove prevista, e le polizze assicurative;
- c) la quota delle spese di organizzazione e gestione tecnico-amministrativa di sede dell'Appaltatore;
- d) la gestione amministrativa del personale di cantiere e la direzione tecnica di cantiere;
- e) le spese per l'impianto, la manutenzione, l'illuminazione e il ripiegamento finale dei cantieri, nonché i costi per l'utilizzazione di aree diverse da quelle poste a disposizione dall'ENAS, sono escluse le spese relative alla sicurezza nei cantieri stessi non assoggettate a ribasso;
- f) le spese per trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera franco cantiere;
- g) le spese per attrezzi e opere provvisori e per quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori;
- h) le spese per rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere, anche su motivata richiesta del direttore dei lavori o del responsabile del procedimento o dell'organo di collaudo, dal giorno in cui comincia la consegna fino all'emissione del certificato di collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di regolare esecuzione, comprese le operazioni di tracciamento di cui allo specifico articolo del Capitolato speciale;
- i) le spese per le vie di accesso al cantiere e le spese per l'installazione e l'esercizio delle attrezzature e dei mezzi d'opera di cantiere;

- j) le spese per passaggio, per occupazioni temporanee, per l'apertura di passi carrabili provvisori, per l'apertura di cave di prestito e per i depositi dei materiali (sia da costruzione che provenienti dagli scavi e dalle demolizioni), nonché le indennità per eventuali danni causati dal passaggio di automezzi e personale su proprietà private e per abbattimento di piante, per depositi od estrazioni di materiali;
- k) le spese per la custodia e la buona conservazione delle opere fino all'emissione del certificato di collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di regolare esecuzione; di conseguenza l'appaltatore è responsabile della mancata sorveglianza di locali, attrezzi, macchine e materiali presenti in cantiere, nonché di tutti i beni dell'Ente presenti in cantiere;
- l) le spese di adeguamento del cantiere, le misure per la gestione del rischio aziendale, nonché gli ulteriori oneri aziendali in osservanza del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, da indicarsi in attuazione delle previsioni di cui all'articolo 108, comma 9 del codice, ai fini di quanto previsto dall'articolo 110 del codice;
- m) gli oneri generali e particolari previsti nel presente Capitolato Speciale di Appalto e comunque quelli di seguito riportati:
 - n.1. le spese di bollo per contratto ed eventuali atti aggiuntivi al contratto, servizi e documenti contabili e verbali in contraddittorio;
 - n.2. trasmettere al Direttore dei Lavori, entro i primi cinque giorni di ogni mese, i dati relativi alla manodopera presente in cantiere con nominativi e qualifiche, ai mezzi usati sia di proprietà che a nolo indicando le relative targhe e/o numeri di telaio, ai materiali giacenti in cantiere nonché gli elementi relativi all'avanzamento dei lavori. Segnalare tempestivamente alla Direzione dei lavori qualunque anomalia, disfunzione, interruzione, deficienza, irregolarità e manomissione che dovesse riscontare sulle opere interessate alle lavorazioni;
 - n.3. la fornitura dell'acqua potabile da bere per tutto il personale addetto ai lavori;
 - n.4. relativamente ai lavori, tutti gli oneri per il rilevamento delle misure, per opere provvisori in genere, trasporti, carico, scarico e movimentazione nell'ambito del cantiere;
 - n.5. l'approvvigionamento della energia elettrica per il cantiere nel rispetto delle norme vigenti, da rete del distributore locale o in mancanza da adatto gruppo elettrogeno o eventualmente derivato da impianti dell'Ente, qualora l'Appaltatore ne faccia richiesta, previa esplicita autorizzazione e comunque per la potenza compatibile con quella disponibile in relazione alla conduzione delle opere. Si intende altresì inclusa l'alimentazione elettrica necessaria per le prove funzionali di tutti gli impianti;
 - n.6. l'approvvigionamento dell'acqua per i lavori, per le prove di funzionamento e di tenuta idraulica e per ogni altra necessità dell'Appaltatore;
 - n.7. tutte le opere provvidenziali, dovendo l'Appaltatore, anche senza specifiche disposizioni della D.L., adottare a sua cura e spese tutte le precauzioni che l'arte suggerisce per evitare danni a persone, animali e cose. Pertanto, l'Appaltatore dovrà far fronte a tutte le assicurazioni imposte dalle leggi e dai regolamenti. In ogni caso egli sarà il solo ed unico responsabile di qualunque danno possa verificarsi alle opere già eseguite o in via di esecuzione, con la sola eccezione dei danni di forza maggiore accertati nei modi e nei termini prescritti dall'art. 32 del presente Capitolato;
 - n.8. tutti gli oneri per il ripristino di opere o il risarcimento dei danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti da parte dell'Appaltatore, indipendentemente dall'esistenza di adeguata polizza assicurativa;
 - n.9. il risarcimento degli eventuali danni che, in dipendenza del modo di esecuzione dei lavori, fossero comunque arrecati a proprietà pubbliche o private nonché a persone, restando liberi e indenni l'ENAS e il suo personale; di ogni eventuale danno a persona ed a cose l'Impresa sarà unica responsabile sia penalmente che civilmente;
 - n.10. la riparazione di danni di qualsiasi natura provocati dalla condotta dell'Appaltatore a beni dell'Ente o di terzi; le spese per gli eventuali danni o rotture di qualsiasi tipo dovute alla inosservanza delle norme di procedura e cautela prescritte per la esecuzione dei lavori e quelle per i relativi interventi di riparazione. Tali spese, se inerenti a strutture della S.A., saranno addebitate all'Appaltatore e dedotte dall'ammontare dei vari Stati di Avanzamento;
 - n.11. la realizzazione di eventuali strade provvisorie di servizio e l'ottenimento dei relativi permessi e licenze necessari; le spese per l'allontanamento delle acque superficiali o di infiltrazione che possono recare danni, da effettuare tramite pompe o altri mezzi;
 - n.12. provvedere allo smacchiamento lungo i tracciati delle opere, incluso taglio di alberi non ritenuti meritevoli di conservazione ed estirpazione ceppaie, ed al taglio delle siepi;

- n.13. provvedere all'espianto, e al successivo reimpianto in aree adiacenti, degli esemplari arborei ritenuti meritevoli di conservazione eventualmente individuati prima dell'inizio dei lavori su indicazione del Servizio Territoriale Ispettorato Ripartimentale del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale, nonché garantire per almeno due anni le cure agronomiche necessarie per l'attecchimento degli stessi;
- n.14. provvedere alla fornitura e la manutenzione dei cartelli di avviso e delle lanterne per i segnali notturni nei punti necessari sulle strade, in modo da rendere sicuro il transito degli automezzi e delle persone, ottemperando alle prescrizioni del Codice Stradale e delle norme di sicurezza, nonché alle particolari disposizioni che fossero impartite dalla Direzione Lavori. Qualora il lavoro non venisse eseguito totalmente dall'Impresa, ma con squadre operative dell'ENAS o di altra Impresa da esso indicata, la responsabilità della segnaletica rimane a carico dell'Impresa aggiudicataria;
- n.15. le spese per concessioni governative e specialmente quelle di licenze per l'eventuale provvista ed uso di materia esplosiva, come pure quelle occorrenti per la conservazione, il deposito e la guardiania della medesima;
- n.16. la conservazione delle vie e passaggi anche privati, che venissero in qualunque modo interessati dall'esecuzione delle opere, provvedendo allo scopo anche tramite l'esecuzione di adeguate opere provvisorie;
- n.17. il mantenimento durante i lavori, anche a mezzo di deviazioni, by-pass e opere provvisorie, dell'efficienza e continuità di esercizio di quanto venga a interferire con le opere in appalto, comprese le strade di qualunque categoria, le linee elettriche, telefoniche, i compluvi e corsi d'acqua e il relativo deflusso idrico, le condotte idriche e fognarie, gli impianti, le utenze idriche/elettriche/telefoniche ecc., compreso l'intrattenimento di tutti i necessari rapporti con i soggetti gestori (es. e-distribuzione, Telecom, Abbanoa, Consorzi di Bonifica, Consorzi Industriali, ecc.), e gli oneri derivanti da eventuali limitazioni e interruzioni temporanee di esercizio o godimento ancorché autorizzate;
- n.18. l'esecuzione di tutti i lavori di risoluzione delle interferenze tra opere in appalto e sotto e/o opere preesistenti in genere, secondo le modalità operative di dettaglio preventivamente concordate con la direzione lavori con i soggetti gestori delle suddetti opere e/o sotto, o prescritte da questi ultimi soggetti, anche al fine di ridurre il più possibile i tempi di interruzione nell'erogazione del servizio, compresa l'esecuzione di scavi a mano in prossimità dei sottoservizi stessi, senza che spetti all'Appaltatore nessun compenso di carattere indennitario e/o risarcitorio in conseguenza di qualsivoglia rallentamento o sospensione nell'esecuzione delle opere che dovesse derivarne;
- n.19. tutte le spese per eventuali cauzioni o fidejussioni richiesti dagli enti gestori di opere interferenti a garanzia della corretta esecuzione dei lavori;
- n.20. consentire in ogni momento libero accesso al cantiere ai funzionari ed incaricati dell'ENAS per verifiche e controlli inerenti la costruzione degli impianti dei cantieri e l'esecuzione delle opere, nonché al personale e mezzi di altre ditte appaltatrici che eseguono altri lavori/forniture per conto dell'ENAS, nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. 81/2008;
- n.21. nei limiti di cui all'art. 115 e di quanto contenuto nell'allegato II.14 del D.Lgs. n. 36/2023, tutte le spese per l'effettuazione di verifiche tecniche e accertamenti di laboratorio, a prescindere che siano essi obbligatori per legge, e/o specificamente previsti dal capitolato speciale d'appalto, o che si tratti di ulteriori prove ed analisi disposte dalla direzione dei lavori o dall'organo di collaudo al fine di stabilire l'idoneità dei materiali o dei componenti, compreso anche il prelevamento, la preparazione, la conservazione e l'invio dei campioni di materiali ai laboratori di prova indicati dall'ENAS;
- n.22. effettuare il montaggio e lo smontaggio dei cantieri, la pulizia e lo sgombero, a lavori ultimati, di ogni opera provvisoria, materiali residui, detriti e in generale lo smaltimento delle materie di risulta delle lavorazioni e dei rifiuti di qualunque natura e origine con conferimento a discarica autorizzata, o ad idoneo centro di recupero, consegnando di volta in volta alla Direzione Lavori copia conforme della documentazione attestante il regolare conferimento ai sensi della normativa in materia; tale consegna costituisce condizione necessaria per la contabilizzazione e il pagamento della lavorazione che ha generato il rifiuto;
- n.23. la custodia e buona conservazione di eventuali materiali o attrezzature messe a disposizione dall'Ente;
- n.24. la composizione in bozza del libretto delle misure e delle liste in economia secondo il proprio programma di contabilità e le indicazioni della D.L. prima della prevista emissione degli SAL. Le spese per l'esecuzione di tutta la documentazione relativa alla contabilità e alla consistenza delle opere eseguite per ogni Stato di avanzamento lavori per quello Finale, gli oneri relativi alle stampe sono a completo carico dell'Appaltatore e si intendono compensati con i prezzi di contratto;

- n.25. tutti gli oneri connessi all'effettuazione delle prove di tenuta delle condotte e delle vasche e delle prove funzionali e di primo avviamento (delle quali la direzione lavori formalizzerà apposito verbale) di apparecchiature idrauliche, elettromeccaniche ed elettriche nonché della strumentazione di controllo, compresa la ripetizione ripetuta, sino ad esito favorevole, di tutte le prove e controlli e comprese tutte le connesse sostituzioni, riparazioni, aggiunte, ecc. necessarie per dare le opere perfettamente funzionanti;
- n.26. su richiesta del direttore dei lavori, l'eventuale anticipazione delle somme occorrenti per la esecuzione di allacci idrici, elettrici, telefonici etc. per le opere previste in progetto;
- n.27. in caso di interferenze e divergenze con altre imprese che su incarico dell'ENAS debbano eventualmente eseguire altri lavori nell'ambito del cantiere, l'accettazione ed ottemperanza a qualunque disposizione e decisione che il direttore dei lavori assuma nell'interesse generale dei lavori, di concerto e secondo le prescrizioni del Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione;
- n.28. qualora il direttore dei lavori riscontri, a suo insindacabile giudizio, la necessità di precisare ulteriori dettagli e definire ulteriori modalità operative rispetto agli elaborati allegati al progetto esecutivo, la consegna al direttore dei lavori – entro il termine da questa stabilito – di tutti i necessari disegni costruttivi particolareggiati delle opere da realizzarsi, elaborati a cura dell'Appaltatore e sottoscritti da tecnico abilitato, nel numero di copie e nei formati indicati dal direttore dei lavori;
- n.29. prima della certificazione di conclusione dei lavori del singolo contratto applicativo, la consegna alla direzione lavori delle Dichiarazioni di Conformità degli impianti ai sensi del D.M. n. 37/2008, complete di tutti gli allegati obbligatori;
- n.30. prima della certificazione di conclusione dei lavori del singolo contratto applicativo, la consegna alla direzione lavori di tutta l'ulteriore documentazione occorrente per la denuncia agli enti interessati (INAIL, ASL, VVF, ecc.) degli impianti quali apparecchiature di sollevamento, a pressione, impianti elettrici di terra, gruppi elettronici ecc. secondo quanto previsto dalla normativa vigente;
- n.31. la manutenzione di tutte le opere eseguite oggetto dell'appalto, su richiesta della direzione lavori, dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione fino alla presa in consegna da parte del competente o di gestione dell'ENAS, e comunque per non più di sei mesi;
- n.32. le spese per gli accertamenti, verifiche e prove di funzionamento, ai fini dell'eventuale presa in consegna anticipata di parte delle opere, anche prima dell'ultimazione dei lavori, ai sensi dell'allegato II.15 del D.Lgs. n. 36/2023.

Clausole sociali e promozione della stabilità occupazionale

1. In attuazione dell'art. 57 del D.Lgs. 36/2023 e nel rispetto dei principi generali dell'economia sociale, nonché di quanto previsto dall'Allegato II.3 del medesimo decreto, come modificato dal D.Lgs. 209/2024, il presente appalto prevede l'inserimento di clausole sociali finalizzate a promuovere:
- la stabilità occupazionale del personale impiegato nell'appalto;
 - l'inclusione lavorativa di soggetti svantaggiati o vulnerabili;
 - la salvaguardia delle condizioni economiche e normative dei lavoratori.
2. Ai sensi dell'articolo 1, comma 4, dell'Allegato II.3 al D.lgs. 36/2023, l'aggiudicatario è tenuto ad assicurare, nell'ambito dell'esecuzione del contratto, il rispetto dell'obbligo di assunzione, tra il personale impiegato, di:
- almeno il 30% di donne,
 - e almeno il 30% di giovani under 36 (alla data di assunzione).

Le suddette percentuali si applicano al fabbisogno occupazionale netto generato dal contratto, ovvero alle nuove assunzioni necessarie all'esecuzione dell'appalto. Qualora ricorrano specifiche e motivate esigenze organizzative, tecnologiche o produttive che impediscano il rispetto integrale delle percentuali sopra indicate, l'operatore economico potrà richiedere l'applicazione di percentuali inferiori, fornendo idonea giustificazione, da sottoporre all'approvazione della stazione appaltante prima dell'avvio dell'esecuzione del contratto.

L'Aggiudicatario è tenuto a presentare, entro 30 (trenta) giorni dalla stipula di ciascun Contratto Applicativo, il Piano di Attuazione delle Misure di Inclusione Sociale, contenente:

- il numero e le qualifiche del personale da assumere;

- le modalità di reclutamento;
- il rispetto delle percentuali di cui sopra (o eventuali deroghe autorizzate);
- le tempistiche previste per l'attuazione delle misure.

Il mancato rispetto degli obblighi sopra indicati comporta l'applicazione delle penali previste dall'art. 39 del presente Capitolato.

3. L'aggiudicatario, nella fase esecutiva del contratto, è tenuto a:

- riassorbire prioritariamente il personale già impiegato nell'appalto da parte del precedente affidatario, qualora presente, tenuto conto dell'organizzazione d'impresa;
- assicurare il rispetto dei contratti collettivi nazionali di lavoro (CCNL) e degli accordi integrativi territoriali di settore, applicabili al personale impiegato nell'appalto;
- impiegare, ove possibile, una quota di lavoratori appartenenti a categorie svantaggiate, ai sensi dell'art. 2, punto 18 del Regolamento (UE) 651/2014, come: disoccupati di lunga durata, soggetti in condizione di povertà, persone con disabilità, giovani NEET, beneficiari di misure di inclusione sociale;
- promuovere, anche mediante subappaltatori e consorziati, condizioni di lavoro dignitose, garantendo parità di trattamento, sicurezza e continuità lavorativa.

4. Le clausole sociali assumono carattere di obbligazione contrattuale. Il loro mancato rispetto può comportare, previa contestazione formale:

- l'applicazione di penali nella misura prevista all'art. 39 del presente CSA;
- la risoluzione del contratto per grave inadempimento, qualora le violazioni risultino gravi, reiterate o non sanate.

5. In sede di offerta, l'operatore economico potrà presentare un piano dettagliato di impiego e valorizzazione del personale, che sarà valutato ai fini dell'attribuzione di punteggio nell'ambito dei criteri dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 108 del Codice. In particolare, potrà essere oggetto di valutazione premiale:

- la percentuale di soggetti svantaggiati impiegati nell'appalto;
- l'adozione di misure aggiuntive per la formazione, la sicurezza e il benessere organizzativo del personale.

6. L'aggiudicatario è tenuto a trasmettere periodicamente alla Stazione Appaltante e al RUP apposita documentazione di monitoraggio, attestante:

- i nominativi e le qualifiche dei lavoratori impiegati;
- l'eventuale provenienza da precedenti appalti o categorie svantaggiate;
- il rispetto delle condizioni contrattuali e dei piani sociali offerti.

Criteri di sostenibilità energetica e ambientale

1. In coerenza con l'articolo 57 del D.Lgs. 36/2023, come modificato dal D.Lgs. 209/2024, e con quanto previsto dall'Allegato II.3, la Stazione Appaltante integra nei documenti di gara e nella fase esecutiva del contratto criteri di sostenibilità ambientale ed energetica, al fine di ridurre l'impatto ambientale delle attività di manutenzione degli acquedotti e promuovere un uso efficiente delle risorse naturali.
2. L'Appaltatore si impegna, sin dalla fase di esecuzione, ad adottare soluzioni, tecnologie, materiali e comportamenti che riducano:
 - il consumo di energia e combustibili fossili;
 - l'emissione di gas climalteranti;
 - la produzione di rifiuti e l'uso di materiali non riciclabili o pericolosi per l'ambiente;

- l'uso di risorse idriche in modo inefficiente o non controllato;
 - il disturbo all'ecosistema e alla biodiversità locale.
3. In particolare, l'Appaltatore dovrà:
- privilegiare, ove tecnicamente compatibili, l'utilizzo di attrezzature e macchinari a basso consumo energetico o alimentati da fonti rinnovabili, nonché dotati di sistemi per il contenimento delle emissioni acustiche e atmosferiche;
 - impiegare materiali riciclati, riciclabili o a ridotto impatto ambientale, in conformità ai criteri ambientali minimi (CAM) applicabili ai lavori pubblici, con particolare riferimento ai CAM per le opere civili e manutenzioni;
 - gestire in modo efficiente e tracciabile i rifiuti prodotti dalle attività di manutenzione, promuovendone il recupero e il corretto conferimento;
 - adottare buone pratiche di cantiere per la riduzione dell'inquinamento del suolo, delle acque e dell'aria, anche mediante sistemi di contenimento degli sversamenti e uso controllato dei prodotti chimici.
4. Il rispetto dei criteri ambientali costituisce obbligazione contrattuale e potrà essere oggetto di verifica periodica da parte della Direzione Lavori o del Responsabile Unico del Progetto (RUP). In caso di inosservanza grave o reiterata, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di:
- applicare penali nei termini previsti dall'art. 39 del presente CSA;
 - procedere alla risoluzione del contratto, secondo quanto previsto dal Codice.
5. In sede di gara, il possesso di certificazioni ambientali dell'impresa (es. ISO 14001, EMAS), l'impiego di tecniche a basso impatto e la qualità del piano ambientale di gestione del cantiere potranno costituire elementi premianti nell'ambito dei criteri dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

ART 15. ESPROPRIAZIONI, SERVITÙ, OCCUPAZIONE TEMPORANEA

Non sono previste attività in carico all'appaltatore per gli adempimenti necessari all'asservimento e all'espropriazione degli immobili interessati dalle opere, da effettuarsi ai sensi del DPR n.° 327/01 e s.m.i

ART 16. GARANZIE

Garanzia Definitiva

A garanzia dell'adempimento delle obbligazioni e degli oneri derivanti dal presente Accordo Quadro, l'Appaltatore dovrà costituire una garanzia definitiva ai sensi dell'art. 117, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023, da presentare e depositare prima della stipulazione del contratto di Accordo Quadro.

Si applicano tutte le previsioni e le modalità di cui all'art. 117 del D.Lgs. n. 36/2023 con gli specifici richiami all'art. 106 del medesimo D.Lgs. n. 36/2023.

La garanzia definitiva verrà svincolata e restituita all'appaltatore dopo la data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque dopo dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

La fidejussione potrà essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'Art. 106 del D.Lgs. 01/09/1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'Art. 161 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

La garanzia fidejussoria deve essere conforme allo schema tipo di cui all'art. 117 comma 12 del Codice.

La garanzia copre i danni subiti e gli oneri sostenuti dalla Committente in conseguenza dell'inadempimento da parte dell'Appaltatore delle obbligazioni previste nel Contratto ed in particolare:

a) il rimborso delle somme pagate in più all'Appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno;

b) le maggiori spese sostenute per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione disposta in danno dell'Appaltatore;

c) le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere;

d) i danni conseguenti alle altre inadempienze di obblighi contrattuali, quali in particolare il tempestivo intervento per il mantenimento del pubblico servizio.

Il Committente potrà disporre totalmente o parzialmente della cauzione per rivalersi di quanto ad essa dovuto dall'Appaltatore senza necessità di previa diffida o procedimento giudiziario e senza pregiudizio di altre sanzioni previste nel presente Capitolato, in altri documenti quivi richiamati ovvero da disposizioni della normativa vigente.

La garanzia dovrà prevedere espressamente la rinuncia alla preventiva escussione del debitore principale e all'eccezione di cui all'Art. 1957, comma 2 Codice Civile, nonché l'operatività della stessa entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta della Committente ed essere munita di firma del fideiussore.

La garanzia dovrà inoltre prevedere la possibilità di escussione parziale da parte della Committente in sede di eventuale applicazione delle penali ai sensi dell'art. 40 del presente Capitolato, nonché il deferimento di eventuali controversie alla competenza esclusiva del Foro di Cagliari.

L'importo della garanzia è ridotto secondo i criteri fissati dall'Art.93 del Codice.

L'eventuale cumulo delle riduzioni della garanzia in dipendenza del possesso di ulteriori certificazioni di qualità conformi alle norme europee non può comunque determinare l'azzeramento della garanzia stessa.

L'Appaltatore si impegna a tenere valida ed efficace la predetta garanzia, mediante rinnovi e/o proroghe, per tutta la durata del Contratto e, comunque, sino al perfetto adempimento di tutte le obbligazioni assunte in virtù del Contratto medesimo.

L'Appaltatore si impegna, altresì, a reintegrare l'ammontare garantito, in caso di escussione totale o parziale da parte della Committente durante il periodo di validità della stessa, entro e non oltre 15 (quindici) giorni dalla escussione.

L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'appaltatore non può compromettere l'efficacia della garanzia.

Lo svincolo della cauzione definitiva è automatico ad ogni Stato di Avanzamento Lavori, ai sensi dell'art. 117 del D.Lgs. n. 36/2023, senza che vi sia la necessità di un esplicito benestare da parte della Committente.

L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del Certificato di collaudo provvisorio.

Nessun interesse è dovuto all'Appaltatore sulle somme costituenti le garanzie.

Garanzia per la rata di saldo

Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa secondo le modalità previste dal comma 9 dell'art. 117 del D.Lgs. n. 36/2023.

Polizza per danni da esecuzione e responsabilità civile contro terzi.

In conformità al comma 10 dell'art. 117 del D.Lgs. n. 36/2023, l'Appaltatore è obbligato a stipulare la seguente polizza assicurativa che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori, ed assicuri l'ENAS contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori, secondo le seguenti prescrizioni:

- per copertura dei danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori, conforme allo Schema Tipo 2.3 sezione A allegato al DM 123/2004 per un massimale pari all'importo del contratto, per € 200.000,00 per le opere preesistenti e per € 200.000,00 per demolizioni e sgomberi;
- per assicurazione della stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori (nella forma «Contractors All Risks» C.A.R.), conforme allo Schema Tipo 2.3 sezione B allegato al D.M. 123/2004 con un massimale minimo di € 500.000,00 (diconsi Euro 500.000,00

ed un massimo di € 5.000.000,00 (diconsi Euro cinquemilioni/00 in dipendenza delle particolari specificità del presente appalto (lavorazioni su strade ed aree pubbliche che espongono a maggiori rischi).

Se i contratti di assicurazione prevedono importi o percentuali di scoperto o di franchigia, queste condizioni non sono mai opponibili alla stazione appaltante.

Le garanzie di cui al presente articolo prestate dall'appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Se l'appaltatore è un raggruppamento temporaneo o un consorzio ordinario, giusto il regime della responsabilità solidale, le garanzie assicurative sono prestate dall'impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati o consorziati.

La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'appaltatore non può compromettere l'efficacia delle garanzie.

La copertura assicurativa deve comprendere esplicitamente: i danni a cose dovuti a vibrazioni; i danni a cose dovuti a rimozione o franamento o cedimento del terreno di basi di appoggio o di sostegni in genere; i danni a cavi e condutture sotterranee.

L'Appaltatore dovrà trasmettere le suddette polizze all'ENAS almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori. La copertura decorre dalla data di consegna dei lavori, che dovrà essere formalmente comunicata alla società assicuratrice a cura dell'Appaltatore contraente.

Tutte le garanzie fideiussoria e polizze da prestare ai sensi del presente contratto, dovranno:

- essere sottoscritte dal legale rappresentante della società garante. Le sottoscrizioni dovranno essere autenticate e legalizzate nei modi previsti dal D.P.R. 445/2000: la firma dovrà essere legalizzata da pubblico ufficiale il quale attesti la legale qualità di chi ha apposto la firma nonché l'autenticità della stessa. In mancanza, le suddette garanzie non saranno accettate;
- essere stipulate secondo i relativi schemi tipo di cui approvati ai sensi dell'art. 117 comma 12 del D. Lgs. n. 36/2023 e, nelle more, al D.M. n. 193 del 16.09.2022;
- essere prestate, ai sensi dell'art. 106 comma 3 del D.Lgs. n. 36/2023, da imprese bancarie o assicurative o da intermediari finanziari aventi i requisiti e rispondenti alle prescrizioni dettate nel suddetto comma.

ART 17. MODIFICHE E VARIANTI AL CONTRATTO DI ACCORDO QUADRO E AI CONTRATTI APPLICATIVI

Le modifiche e le varianti saranno disciplinate secondo quanto prescritto dall'art. 120 del D.Lgs. 36/2023 e dall'art. 5 dell'Allegato II.14 allo stesso D.Lgs. 36/2023.

Le indicazioni di cui ai precedenti articoli, per quanto riguarda il tracciato, la forma, le dimensioni e la struttura delle varie opere comprese nell'appalto sono date solo per norma generale, affinché l'Appaltatore possa rendersi ragione del complesso delle stesse opere, riservandosi l'Ente acque della Sardegna piena e ampia facoltà di introdurre nelle opere, sia all'atto della consegna, sia in corso di esecuzione e finché i lavori non siano compiuti, le varianti previste nei casi e secondo le procedure indicate nell'art. 120 del D.Lgs. 36/2023 e dall'articolo 5 dell'Allegato II.14 al D.Lgs. 36/2023, con esclusione di alcuni casi come meglio illustrato nel seguito.

Le modifiche, nonché le varianti devono essere autorizzate dal RUP. In caso di modifiche al progetto allegato al contratto applicativo non disposte dal Direttore dei Lavori, quest'ultimo dispone la rimessa in pristino con spese a carico dell'esecutore.

Sono ammesse le varianti cosiddette "non sostanziali" ai sensi del comma 3, lett. b dell'art. 120 del D.Lgs. n. 36/2023, nei limiti del 15% dell'importo contrattuale, nelle stesse categorie di gara, disposte dall'ENAS.

Per i lavori, servizi o forniture "supplementari" e le varianti in corso d'opera a causa di "circostanze imprevedibili" (comma 1 lett. b e c dell'art. 120 del D.Lgs. 36/2023) i limiti per gli aumenti di prezzo sono stabiliti dal comma 2 dell'art. 120 del D.Lgs. n. 36/2023.

Costituirà grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore il manifestarsi durante l'esecuzione dei lavori di errori ed omissioni tali da pregiudicare in tutto o in parte la sua utilizzazione. In tale caso ai sensi dell'art. 122 comma 3 del D.Lgs. n. 36/2023 la stazione appaltante potrà dichiarare risolto il contratto. In tale evenienza la risoluzione del contratto comporta il pagamento dei soli lavori eseguiti, riconosciuti utili dalla stazione

appaltante in sede di accertamento mediante redazione dello stato di consistenza di cui al comma 1 art. 10 dell'Allegato II.14 al D.Lgs. n. 36/2023 e del verbale di collaudo parziale relativo alla parte di lavoro utilmente eseguita.

Resta fermo il diritto della stazione appaltante di agire nei confronti dell'appaltatore per il risarcimento dei danni. Come previsto al comma 2 dell'art. 60 del D.Lgs. n. 36/2023 i prezzi potranno essere adeguati al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, che determinano una variazione del costo dell'opera, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento dell'importo complessivo e operano nella misura dell'80 per cento della variazione stessa.

Come previsto al comma 3 dell'art. 60 del D.Lgs. n. 36/2023, ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi si utilizzano i seguenti indici sintetici elaborati dall'ISTAT:

- a) con riguardo ai contratti di lavori, gli indici sintetici di costo di costruzione;
- b) con riguardo ai contratti di servizi e forniture, gli indici dei prezzi al consumo, dei prezzi alla produzione dell'industria e dei servizi e gli indici delle retribuzioni contrattuali orarie.

Resta esclusa l'applicazione del primo periodo dell'art. 1664 del codice civile.

L'ENAS, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni dell'appalto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto (comma 9 dell'art. 120 D.Lgs. n.36/2023).

Ai fini della determinazione del quinto, l'importo dell'appalto è formato dalla somma risultante dal contratto originario, aumentato dell'importo degli atti di sottomissione e degli atti aggiuntivi per varianti già intervenute, nonché dell'ammontare degli importi, diversi da quelli a carattere risarcitorio, ai sensi degli artt. 210 "Accordo bonario per i lavori" e 212 "Transazione" del D.Lgs. 36/2023 (art. 5 comma 6 dell'Allegato II.14 al D.Lgs. 36/2023).

Se le varianti dipendono da colpa dell'Appaltatore, a questi spetterà solo il pagamento – ai prezzi relativi all'Elenco Prezzi – allegato rimanendo a suo carico ogni onere di demolizione delle opere non utilizzate.

Quando sia necessario eseguire una lavorazione non prevista nell'Elenco Prezzi Unitari, i nuovi prezzi delle lavorazioni saranno valutati seguendo le disposizioni di cui all'art. 5 dell'allegato II.14 del D.Lgs. 36/2023. I nuovi prezzi saranno determinati in contraddittorio tra la stazione appaltante e l'appaltatore ed approvati dal responsabile unico del progetto RUP. I nuovi prezzi vengono formati desumendoli dal Prezzario Regionale dei Lavori Pubblici della Regione Autonoma della Sardegna, vigente al momento dell'offerta.

Tutti i nuovi prezzi sono soggetti al ribasso generale d'asta praticato in sede di offerta. Se l'Appaltatore non accetterà i nuovi prezzi così determinati e approvati, l'ENAS potrà ingiungergli l'esecuzione delle lavorazioni sulla base di detti prezzi, comunque ammessi nella contabilità; ove l'Appaltatore non iscriva in proposito apposita riserva negli atti contabili nei modi dovuti, i prezzi si intenderanno definitivamente accettati.

L'ENAS si riserva la facoltà di procedere all'affidamento ad altre imprese di lavori pertinenti con quelli del Capitolato che rivestano particolare importanza e/o impegno e/o urgenza, senza che l'appaltatore possa vantare diritti di qualunque natura.

La fine lavori complessiva del contratto avviene all'esaurimento dell'importo dell'accordo quadro, fatta salva la possibilità dell'aumento del "quinto d'obbligo".

I nuovi prezzi saranno determinati in contraddittorio tra la stazione appaltante e l'appaltatore ed approvati dal responsabile unico del progetto.

I nuovi prezzi vengono formati desumendoli dal Prezzario Regionale dei Lavori Pubblici della Regione Autonoma della Sardegna, vigente al momento dell'offerta.

Qualora l'importo delle prestazioni aggiuntive oggetto del contratto applicativo rientri nel limite di un quinto dell'importo del contratto, l'Appaltatore è tenuto a sottoscrivere un atto di sottomissione.

ART 18. REVISIONE PREZZI

I prezzi offerti sono fissi e invariabili per tutta la durata dell'accordo quadro. Tuttavia ai contratti applicativi si applica la revisione dei prezzi ai sensi dell'art. 60 e Allegato II.2-bis del D.Lgs. 36/2023, come integrato e modificato dal decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209. In particolare è previsto l'adeguamento del prezzo nel solo caso e con le modalità indicate al comma 2 del citato articolo 60. Pertanto i prezzi potranno essere adeguati al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, che determinano:

a) una variazione del costo dell'opera, in aumento o in diminuzione, superiore al 3 per cento dell'importo complessivo e operano nella misura del 90 per cento del valore eccedente la variazione del 3 per cento applicata alle prestazioni da eseguire;

b) una variazione del costo della fornitura o del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento dell'importo complessivo e operano nella misura dell'80 per cento del valore eccedente la variazione del 5 per cento applicata alle prestazioni da eseguire.

Come previsto al comma 3 dell'art. 60 del Codice ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi si utilizzano i seguenti indici sintetici:

- a) Con riguardo ai contratti di lavori, gli indici sintetici individuati ai sensi del comma 4-quater del D.Lgs. 36/2023;
- b) Con riguardo ai contratti di servizi e forniture, gli indici, anche disaggregati, dei prezzi al consumo, dei prezzi alla produzione dell'industria e dei servizi e gli indici, anche disaggregati, delle retribuzioni contrattuali orarie.

Resta esclusa l'applicazione del primo periodo dell'art. 1664 del codice civile.

Clausola di revisione dei prezzi

1. Ambito di applicazione

La presente clausola disciplina la revisione dei prezzi per i contratti attuativi dell'Accordo Quadro aventi ad oggetto la manutenzione ordinaria e straordinaria degli acquedotti afferenti il Sistema Idrico Multiregionale di competenza dell'ENAS. I prezzi contrattuali iniziali si intendono determinati sulla base del Prezzario Regionale della Regione Autonoma della Sardegna vigente alla data di presentazione dell'offerta e dei nuovi prezzi per tipologie di lavorazioni non comprese nel prezzario, determinati dall'analisi dei prezzi contenuta nell'allegato F, aggiornata sulla base del suddetto prezzario.

Le presenti clausole di revisione dei prezzi sono redatte conformemente ai requisiti dell'allegato II.2-bis del D.Lgs. 36/2023, al fine di fornire meccanismi automatici di riequilibrio contrattuale al verificarsi delle particolari condizioni di cui all'art. 60, comma 2 del D.Lgs. 36/2023.

2. Principi generali della revisione prezzi

Ai sensi dell'Allegato II.2-bis del D.Lgs. 36/2023, come modificato dal D.Lgs. 209/2024, la revisione dei prezzi è obbligatoria e automatica. Si applica ad una variazione del costo dell'opera, in aumento o in diminuzione, superiore al 3 per cento dell'importo complessivo e operano nella misura del 90 per cento del valore eccedente la variazione del 3 per cento applicata alle prestazioni da eseguire. Le variazioni sono determinate mediante l'applicazione di indici sintetici revisionali per i contratti di lavori pubblicati periodicamente dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

3. Attivazione delle clausole di revisione dei prezzi

L'andamento degli indici revisionali di cui all'articolo 60 del Codice è monitorato dalla Stazione Appaltante con frequenza non superiore a quella di aggiornamento degli indici sintetici ISTAT, al fine di valutare se sussistono le condizioni per l'attivazione delle clausole di revisione prezzi.

Per i contratti di lavori, come previsto nell'allegato II.2-bis, Sezione IV "Disposizioni economico-finanziarie e finali", art.16 "Disposizioni transitorie e finali", comma 2, fino a quando non si rendono disponibili gli indici di costo per tipologie omogenee di lavorazione (TOL) di cui alla tabella A dell'allegato II.2-bis, si utilizzano gli indici sintetici di costo per le categorie più comuni, come disposto nel testo del Codice dei contratti pubblici vigente alla data del 1° luglio 2023.

Le clausole di revisione dei prezzi introdotte ai sensi dell'articolo 60 sono attivate automaticamente dalla stazione appaltante, anche in assenza di istanza di parte, quando la variazione dell'indice sintetico, calcolato in coerenza con la Sezione II per gli appalti di lavori, supera, in aumento o diminuzione, la soglia del 3 per cento dell'importo del contratto e operano nella misura del 90 per cento del valore eccedente la variazione del 3 per cento applicata alle prestazioni da eseguire, dopo l'attivazione della clausola di revisione.

4. Indice sintetico per la revisione dei prezzi

Le lavorazioni oggetto dell'Accordo Quadro sono articolate nelle seguenti Tipologie Omogenee di Lavorazioni (TOL), individuate in coerenza con quanto riportato all'art. 4 del presente Capitolato e ai sensi dell'Allegato II.2-bis del D.Lgs. 36/2023. La ripartizione percentuale rappresenta la stima dei pesi relativi delle principali categorie di intervento nell'ambito dei futuri Contratti Applicativi.

Rif.	Descrizione sintetica della lavorazione	TOL	Descrizione TOL	Peso %
A	Sostituzione tratti di condotte esistenti in C.A.P. e acciaio, pezzi speciali, varianti di tracciato	TOL 11	Acquedotti, gasdotti, irrigazione e fognature	50 %
B	Installazione di giunti e collari di riparazione per condotte in pressione	TOL 11	Acquedotti, gasdotti, irrigazione e fognature	15 %
C	Sostituzione e ripristino apparecchiature idrauliche (saracinesche, valvole, sfati, organi di scarico)	TOL 15	Impianti meccanici, idraulici	10 %
D	Realizzazione di bypass provvisori per continuità del servizio	TOL 11	Acquedotti, gasdotti, irrigazione e fognature	8 %
E	Sostituzione elementi in acciaio e pezzi speciali danneggiati	TOL 15	Impianti meccanici / idraulici	7 %
F	Manutenzione camerette di sfianto, scarico e misura, incluse opere edili connesse	TOL 1	Opere edili su manufatti	5 %
G	Manutenzione impianti elettromeccanici, elettrici e telecomando	TOL 14	Impianti elettrici e automazione	5 %

La determinazione dell'indice sintetico per la revisione prezzi avviene sulla base della media ponderata dei prezzi delle TOL rilevanti, utilizzando come peso percentuale la stima di incidenza di ciascuna tipologia sul totale dei lavori previsti. Le percentuali indicate sono stime indicative, basate su interventi tipo di manutenzione straordinaria delle condotte di acquedotto.

Le TOL selezionate sono state individuate sulla base dei seguenti criteri:

- Omogeneità funzionale: tutte le lavorazioni concorrono al ripristino o miglioramento delle funzioni idrauliche e strutturali degli acquedotti;
- Coerenza tecnica: sono comprese solo lavorazioni compatibili tra loro per tipologia, materiali e tecnologie impiegate;
- Rilevanza economica: ciascuna TOL rappresenta una parte significativa dell'importo complessivo dei lavori;
- Pertinenza territoriale: gli interventi ricadono nello stesso ambito idraulico e gestionale.

Le Tipologie Omogenee di Lavorazioni (TOL) sopra indicate rappresentano una selezione tecnicamente giustificata e coerente con gli interventi previsti. Esse consentono una corretta gestione tecnico-amministrativa dell'accordo quadro, nel rispetto degli obblighi normativi in materia di revisione prezzi e programmazione tecnica dei lavori. L'indice sintetico del progetto, di seguito I_s , da applicare a tutte le lavorazioni oggetto dell'accordo quadro, è calcolato secondo la seguente formula:

$$I_s = \sum (0,80 \cdot I_{TOL11} + 0,12 \cdot I_{TOL15} + 0,05 \cdot I_{TOL14} + 0,03 \cdot I_{TOL1})$$

Gli oneri relativi alla componente rifiuti si intendono sempre ricompresi all'interno delle singole TOL.

Ai sensi dell'art. 6 dell'allegato II.2-bis del Codice l'indice sintetico è individuato al momento della stipula di ciascun contratto di lavori attuativo dell'accordo quadro, in funzione delle lavorazioni dal medesimo previste, dei relativi importi e degli indici TOL associati.

La revisione prezzi è applicata sulla base dei criteri e secondo le modalità di cui agli articoli 4 e 5, fermo restando che:

- l'importo complessivo di cui all'articolo 60, comma 1 del Codice è quello risultante dalla stipula del contratto attuativo;
- l'indice sintetico da utilizzare per la revisione dei prezzi è individuato in ciascun contratto attuativo, in funzione delle lavorazioni ivi previste, dei relativi importi e degli indici TOL ad esse associati;
- il valore di riferimento per il calcolo dell'indice sintetico è quello dell'indice sintetico relativo al mese di aggiudicazione della miglior offerta, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 2, quarto periodo del Codice;
- l'importo di ciascun stato di avanzamento dei lavori revisionale è determinato secondo i criteri di cui all'articolo 5, comma 4 del Codice.

5. Verifica della variazione del costo dei contratti attuativi, modalità e termini di pagamento della revisione prezzi.

La variazione del costo dei contratti attuativi di lavori è verificata con la cadenza non superiore a quella di aggiornamento degli indici sintetici ISTAT. La variazione è calcolata come differenza tra il valore dell'indice sintetico al momento della rilevazione e il corrispondente valore al mese di aggiudicazione della miglior offerta, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 2, quarto periodo dell'allegato II.2-bis del Codice.

Quando, in occasione delle verifiche, la variazione dell'indice sintetico, calcolato in coerenza con la Sezione II dell'allegato II.2-bis del Codice per gli appalti di lavori di manutenzione straordinaria delle condotte degli acquedotti, il direttore dei lavori provvede all'accertamento e a darne comunicazione al RUP e all'appaltatore.

La determinazione delle somme, in aumento o in diminuzione, dovute a titolo di revisione dei prezzi avviene in corrispondenza della scadenza degli stati di avanzamento dei lavori adottati, a decorrere dalla data dell'accertamento da parte del direttore dei lavori, ai sensi dell'articolo 125, comma 3 del Codice.

Ai fini di cui al comma 2, il direttore dei lavori trasmette alla stazione appaltante, ad integrazione di ciascun stato di avanzamento dei lavori adottato ai sensi dell'articolo 125, comma 3 del Codice, uno stato di avanzamento dei lavori revisionale (SAL revisionale). L'importo dello stato di avanzamento dei lavori revisionale, in aumento o in diminuzione, è determinato applicando la metodologia di calcolo di cui alla Tabella B dell'allegato II.2-bis del Codice.

Ciascun stato di avanzamento dei lavori revisionale (SAL x) è determinato mediante l'utilizzo della seguente formula:

$$SAL_{rpx} = \begin{cases} SAL_{cpx} \times 0,9 \times \left(\frac{I_{Spa} - I_{Smo}}{I_{Smo}} - 0,03 \right), & \text{se } \frac{I_{Spa} - I_{Smo}}{I_{Smo}} > 0,03 \\ SAL_{cpx} \times 0,9 \times \left(\frac{I_{Spa} - I_{Smo}}{I_{Smo}} + 0,03 \right), & \text{se } \frac{I_{Spa} - I_{Smo}}{I_{Smo}} < -0,03 \\ 0, & \text{altrimenti} \end{cases}$$

Dove:

- SAL_{rpx}: importo revisionale da riconoscere.
- SAL_{cpx}: importo del SAL maturato (compresi oneri di sicurezza), calcolato ai prezzi contrattuali;
- I_{Spa}: indice sintetico aggiornato nel periodo di maturazione del SAL;
- I_{Smo}: indice sintetico nel mese dell'aggiudicazione (o fine termine se prorogato);
- L'eccesso rispetto al 3% (positivo o negativo) viene riconosciuto per il 90%.

Il calcolo si applica ogni volta che c'è un SAL e solo se il coefficiente supera $\pm 3\%$.

La stazione appaltante provvede alla regolazione dell'importo revisionale, in aumento o in diminuzione, in occasione del pagamento di ciascun stato di avanzamento dei lavori, secondo la cadenza contrattuale dei contratti di lavori.

Prima del pagamento della rata di saldo di cui all'articolo 125, comma 7 del Codice, la stazione appaltante verifica la regolazione degli importi dovuti a titolo di revisione dei prezzi. Gli eventuali importi non regolati sono compensati, in aumento o in diminuzione, a valere sulla rata di saldo.

Resta ferma la possibilità di prevedere nel contratto modalità semplificate di pagamento degli importi dovuti a titolo di revisione prezzi, previa adozione di un unico stato di avanzamento dei lavori che riporti separatamente l'importo contrattuale di cui all'articolo 125, comma 3 del Codice e l'importo revisionale, determinato ai sensi dell'Allegato II.2-bis del Codice.

6. Varianti in corso d'opera

Nel caso di varianti in corso d'opera, la stazione appaltante, sentito il progettista, ridefinisce l'indice sintetico di revisione dei prezzi determinato ai sensi dell'articolo 4 nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) in caso di varianti di natura meramente quantitativa, ferme restando le TOL individuate ai sensi dell'articolo 4, comma 3, lettera a) dell'Allegato II.2-bis del Codice, è rideterminato il peso percentuale di ogni TOL di cui all'articolo 4, comma 3, lettera b);
- b) in caso di varianti di tipo qualitativo, la composizione dell'indice sintetico è modificata con l'integrazione nella scomposizione e classificazione di cui all'articolo 4, comma 3, lettera a) dell'Allegato II.2-bis del Codice dei TOL relativi alle nuove tipologie di lavorazioni introdotte e con la conseguente rideterminazione dei pesi percentuali ai sensi dell'articolo 4, comma 3, lettera b).

Il nuovo indice sintetico di revisione prezzi, determinato con le modalità sopra indicate, si applica, ai sensi dell'articolo 5, comma 3 del Codice, agli stati di avanzamento dei lavori successivi all'approvazione della variante. Restano ferme le somme già regolate a valere sui precedenti saldi di lavori revisionali.

7. Subappalto

I contratti di subappalto o i sub-contratti comunicati alla stazione appaltante ai sensi dell'articolo 119, comma 2, del Codice disciplinano le clausole di revisione prezzi riferite alle prestazioni oggetto del subappalto o del sub-contratto, che si attivano al verificarsi delle particolari condizioni di natura oggettiva di cui all'articolo 60, comma 2 del Codice. Le clausole di cui al primo periodo sono definite tra le parti tenuto conto dei meccanismi revisionali e dei limiti di spesa di cui all'articolo 60 del Codice, delle specifiche prestazioni oggetto del contratto di subappalto o del sub-contratto e delle modalità di determinazione degli indici sintetici disciplinate dall'Allegato II.2-bis del Codice.

L'appaltatore è responsabile della corretta attuazione degli obblighi di cui all'articolo 119, comma 2-bis del Codice. Per le prestazioni eseguite mediante subappalto o sub-contratto i cui importi sono corrisposti direttamente dalla stazione appaltante al subappaltatore o al titolare del sub-contratto nei casi di cui all'articolo 119, comma 11 del Codice, la determinazione e il pagamento delle somme, in aumento o in diminuzione, dovute a titolo di revisione dei prezzi sono effettuati in coerenza con l'articolo 5 dell'Allegato II.2-bis del Codice. Negli altri casi l'appaltatore provvede alla determinazione e al pagamento delle somme dovute a titolo di revisione dei prezzi secondo quanto previsto, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 60 del codice e all'Allegato II.2-bis del Codice, nel contratto di subappalto o nel sub-contratto.

ART 19. RAPPRESENTANTE DELL'APPALTATORE E DOMICILIO SPECIALE

Per gli effetti del presente Accordo Quadro l'Appaltatore elegge il proprio domicilio, ai sensi del D.M. 145/2000, presso una sede che avrà valore per tutta la durata e per tutti gli effetti dell'Accordo Quadro e si impegna a dare tempestiva comunicazione al Responsabile Unico del Progetto competente di eventuali variazioni.

Ai sensi dell'art. 4 D.M. 145/2000:

- L'Appaltatore deve garantire la presenza sul luogo dei lavori, per tutta la durata dell'appalto;
- L'Appaltatore che non conduca i lavori personalmente deve conferire mandato con rappresentanza a persona fornita dei requisiti d'idoneità tecnici e morali per l'esercizio delle attività necessarie per la esecuzione dei lavori a norma del contratto, eventualmente coincidente con il direttore tecnico di cantiere, rimanendo l'Appaltatore comunque responsabile dell'operato del suo rappresentante;
- L'appaltatore o il suo rappresentante deve, per tutta la durata dell'appalto, garantire la presenza sul luogo dei lavori;
- quando ricorrono gravi e giustificati motivi l'ENAS, previa motivata comunicazione all'Appaltatore, ha diritto di esigere il cambiamento immediato del suo rappresentante, senza che per ciò spetti alcuna indennità all'Appaltatore o al suo rappresentante.

Il mandato di cui sopra deve essere conferito per atto pubblico ed essere depositato presso l'ENAS.

L'eventuale rappresentante dell'Appaltatore deve essere espressamente autorizzato a fare allontanare dalla zona dei lavori, su motivata comunicazione del direttore dei lavori all'Appaltatore, il direttore del cantiere e il personale dell'Appaltatore per indisciplina, incapacità o grave negligenza (art. 6 comma 5 D.M. 145/2000).

Per tutti gli effetti del contratto l'Appaltatore elegge il suo domicilio nel luogo ove ha la sede l'Ufficio di direzione e sorveglianza dei lavori appaltati, ovvero, ove non abbia in tale luogo uffici propri, presso gli uffici comunali, o lo studio di un professionista, o gli uffici di una società legalmente riconosciuta, secondo quanto disposto dall'art. 2 del D.M. n. 145/2000.

Preliminarmente alla consegna dei lavori l'Appaltatore dovrà indicare il proprio ufficio presso il quale il Direttore dei Lavori potrà inviare le comunicazioni inerenti all'esecuzione del contratto. L'Appaltatore dovrà indicare l'indirizzo postale, la casella di posta elettronica certificata, la mail, il numero di telefono fisso, che dovrà rimanere permanentemente attivo, per tutte le comunicazioni da parte del personale dell'ENAS.

Tutte le comunicazioni dipendenti dal contratto di appalto saranno fatte dal Direttore dei Lavori o dal Responsabile Unico del Progetto presso il domicilio speciale o presso il citato ufficio dell'Appaltatore.

Al fine della continua reperibilità l'Appaltatore dovrà anche comunicare il numero del telefono cellulare, proprio o del proprio rappresentante, cui lo stesso sia reperibile.

ART 20. DIREZIONE DEI LAVORI

Ai sensi del comma 3 dell'art. 114 del D.Lgs. n. 36/2023, il Direttore dei lavori (DL), con l'ufficio di direzione dei lavori, ove costituito, è preposto al controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione dell'intervento anche mediante metodi e strumenti di gestione informativa digitale di cui all'allegato I.9, se previsti, per eseguire i lavori a regola d'arte e in conformità al progetto e al contratto.

Nello svolgimento del suo compito può essere coadiuvato da assistenti e opera in conformità a quanto previsto dall'allegato II.14 del D.Lgs. 36/2023 con verifiche, controlli e disposizioni mediante Ordini di Lavoro interloquendo in via esclusiva con l'appaltatore sugli aspetti tecnico-economici del contratto e redigendo altresì gli atti di competenza necessari al regolare andamento del contratto.

I controlli e le disposizioni del DL non esimono l'appaltatore da obblighi e responsabilità inerenti alla conduzione del cantiere, alla buona riuscita delle opere, alla loro rispondenza contrattuale all'adeguatezza delle misure antinfortunistiche, né da quelle ad esso incombenti da leggi e norme vigenti.

All'Appaltatore compete in ogni caso il dovere di segnalare al DL ogni evento che possa compromettere la buona riuscita dei lavori, comprese le possibili conseguenze derivanti dai contenuti del capitolato e delle specifiche tecniche, che è comunque tenuto a valutare, nonché di disposizioni della Direzione lavori. E' fatto altresì salvo il suo diritto di avanzare osservazioni scritte e iscrivere riserve nei modi di legge.

Al DL e ai suoi assistenti deve essere assicurata la possibilità di svolgere in ogni momento tutte le funzioni e azioni che a lui fanno capo.

La Direzione dei lavori ha la facoltà di rifiutare i materiali che giudicasse non idonei all'impiego e di far modificare o rifare le opere che ritenesse inaccettabili per deficienza di qualità nei materiali stessi o per difettosa esecuzione da parte dell'Appaltatore o dei suoi fornitori.

Ha pure la facoltà di vietare la presenza di detti fornitori o dei dipendenti dell'Appaltatore che la stessa ritenesse inadatti all'espletamento delle forniture o all'assolvimento delle mansioni loro affidate.

L'Appaltatore dovrà fare riferimento al Direttore dei lavori tutte le necessità, indicazioni e prescrizioni tecniche che gli potessero occorrere.

Nell'eventuale mancanza di qualche indicazione o in caso di dubbio sull'interpretazione dei propri obblighi contrattuali, l'Appaltatore sarà tenuto a richiedere tempestivamente al Direttore dei lavori le opportune istruzioni in merito. In caso contrario, a richiesta del Direttore dei lavori, esso dovrà demolire e rifare, senza alcun compenso, quanto avesse eventualmente eseguito a proprio arbitrio.

È salva la facoltà dell'Appaltatore di fare le proprie osservazioni e riserve nei modi prescritti.

Gli ordini di lavoro, le istruzioni e le prescrizioni della Direzione dei Lavori dovranno essere eseguiti con la massima cura e prontezza, nel rispetto delle norme di Contratto e del presente Capitolato Speciale di appalto.

L'Appaltatore non potrà mai rifiutarsi di dare loro immediata esecuzione sotto pena della esecuzione d'ufficio, con addebito della maggior spesa che la Stazione Appaltante avesse a sostenere rispetto alle condizioni di Contratto.

Resta comunque fermo il suo diritto di avanzare per iscritto le osservazioni che ritenesse opportune in merito all'ordine impartitogli.

ART 21. DIREZIONE TECNICA DA PARTE DELL'APPALTATORE

All'organo di direzione tecnica del cantiere, che deve essere appositamente nominato dall'Appaltatore, competono gli adempimenti di carattere tecnico-organizzativo necessari per la realizzazione dei lavori. In particolare, il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere stesso, ai sensi dell'art. 6 comma 2 D.M. n. 145/2000, anche aventi carattere d'urgenza.

In materia di direzione tecnica di cantiere si applica l'art. 25 dell'allegato II.12 del D.Lgs. n. 36/2023. In particolare ai sensi del comma 2, il Direttore Tecnico del Cantiere dovrà essere dotato, per la qualificazione in categorie con classifica di importo pari o superiore alla IV, di laurea in ingegneria, in architettura, o altra equipollente, o di laurea breve o di diploma universitario in ingegneria o in architettura o equipollente, di diploma di perito industriale edile o di geometra; per le classifiche inferiori è ammesso anche il possesso di titolo di studio tecnico equivalente al diploma di geometra e di perito industriale edile, ovvero il possesso del requisito professionale identificato nella esperienza acquisita nel settore delle costruzioni quale direttore del cantiere per un periodo non inferiore a cinque anni da comprovare con idonei certificati di esecuzione dei lavori attestanti tale condizione.

Nel caso che il Direttore Tecnico non fosse alle dipendenze dell'Appaltatore dovrà consegnare alla Direzione Lavori prima della consegna dei lavori quanto previsto dall'art. 25, c. 3, dell'allegato II.12 del D.Lgs. n. 36/2023.

Il direttore tecnico di cantiere assume ogni responsabilità civile e penale relativa a tale carica, e deve essere regolarmente iscritto al competente albo professionale. La comunicazione del nominativo del direttore tecnico, corredata da formale accettazione dell'incarico debitamente sottoscritta, dovrà essere inoltrata all'ENAS prima della consegna dei lavori.

Ai sensi dell'art. 6 comma 4 D.M. 145/2000, in caso di appalto affidato ad associazione temporanea di imprese o a consorzio, l'incarico della direzione di cantiere è attribuito mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere. Tale delega deve indicare specificamente le attribuzioni da esercitare dal direttore anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

Ai sensi dell'art. 6 comma 5 D.M. 145/2000, il Direttore dei lavori ha il diritto, previa motivata comunicazione all'Appaltatore, di esigere il cambiamento del direttore tecnico di cantiere per indisciplina, incapacità o grave negligenza.

Il Direttore Tecnico del Cantiere dovrà essere reperibile in qualsiasi momento, anche la notte, per cui prima della consegna dei lavori, dovranno essere comunicati sia il numero del telefono portatile che quello dell'abitazione a cui il Direttore Tecnico del Cantiere sarà reperibile. La mancata reperibilità del Direttore Tecnico del Cantiere potrà comportare la risoluzione del contratto in danno all'Appaltatore.

Il Direttore Tecnico del Cantiere è inoltre responsabile del rispetto e dell'attuazione, da parte dell'Appaltatore impegnato nell'esecuzione dei lavori, dei documenti di valutazione dei rischi e dei piani di sicurezza.

ART 22. PERSONALE DA IMPIEGARSI NEI LAVORI

Il personale dovrà essere provvisto della documentazione prevista dalla legge inerente al possesso delle qualifiche professionali e specializzazione ed allo svolgimento delle mansioni per le quali viene utilizzato; tale documentazione dovrà essere prodotta al Direttore dei lavori alla consegna dei lavori richiesti.

L'Appaltatore è obbligato ad osservare e far osservare dai propri dipendenti le prescrizioni ricevute, sia verbali che scritte, e deve garantire la presenza del personale tecnico idoneo alla conduzione dei lavori. Nello specifico, l'Appaltatore dovrà mettere a disposizione personale specializzato di provata esperienza e dotato dell'attrezzatura e dell'equipaggiamento specifico per le attività che dovrà svolgere, che sia in grado di far sempre fronte, per professionalità e competenze specifiche, alle diverse categorie di lavoro. In ciascun cantiere dovranno essere presenti tutte le figure contemplate dalla normativa vigente in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, con

le modalità prescritte nelle procedure complementari e di dettaglio contenute nel Piano Operativo di Sicurezza o nel DUVRI allegato al contratto.

Eventuali variazioni o avvicendamenti del personale dovranno essere tempestivamente comunicate al Direttore dei Lavori prima che il personale medesimo venga impiegato in cantiere. Delle maestranze utilizzate in aggiunta o in sostituzione di quelle indicate nel vigente Piano Operativo di Sicurezza (POS), redatto ai sensi degli artt. 17, 26 e 29 e 100 del D.Lgs. 81/2008, deve essere trasmessa copia del modello UNILAV, delle attestazioni di partecipazione ai corsi specifici, a seconda della mansione ricoperta dal lavoratore, in maniera tale da non lasciare scoperte figure, per ogni squadra operativa, dei preposti e dei lavoratori incaricati delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori, di primo soccorso, di gestione dell'emergenza, di manovre di macchine operative, di predisposizione della segnaletica stradale in presenza di traffico veicolare, ecc.

Ai fini della durata giornaliera dei lavori si richiama l'art. 27 del D.M. 145/2000. In ogni caso qualora si verificasse la necessità di completare a regola d'arte, oltre l'orario regolamentare, lavorazioni già avviate, non spetterà all'Appaltatore alcun compenso aggiuntivo.

L'organizzazione del personale è a completo carico dell'Appaltatore.

L'appaltatore s'impegna ad osservare scrupolosamente le norme in vigore e anche quelle che venissero eventualmente emanate durante l'appalto, in materia di assunzione e trattamento della manodopera in genere.

Gli oneri inerenti agli obblighi suddetti sono a carico dell'appaltatore e si intendono integralmente compensati, quali oneri di contratto, con il prezzo offerto.

Ferme restando le responsabilità in merito dell'Impresa, il personale che si presenti non dotato dei Dispositivi di Protezione Individuale previsti dal PSC, dal POS o dal presente capitolato, oppure che non li utilizzi correttamente, sarà immediatamente allontanato dal DL.

Il personale dovrà scrupolosamente rispettare gli orari indicati dalla direzione dei lavori per l'inizio e fine lavori quando questi interferiscano con le esigenze di esercizio degli impianti coinvolti nell'intervento. Pari comportamento sarà necessario in occasione di intervento congiunto e coordinato alla presenza della direzione lavori stessa o di personale ENAS ovvero di altra impresa.

Tutto il personale dell'impresa o che opera per suo conto dovrà sempre essere munito di tesserino identificativo apposto in modo visibile.

L'ENAS ha il diritto di esigere la sostituzione o l'allontanamento del Direttore Tecnico e degli operai dell'Appaltatore e/o degli eventuali subappaltatori o subcontraenti per insubordinazione, malafede, incapacità o grave negligenza e comunque per qualunque altro comprovato motivo che possa portare disguidi nell'esecuzione dei lavori o danno all'Amministrazione.

In ogni caso l'Appaltatore sarà sempre l'unico responsabile dei danni derivanti dall'attività o dalla negligenza del proprio personale o di quello degli eventuali subappaltatori o subcontraenti.

Gli operatori dovranno essere dotati di specifica capacità ed esperienza; l'esecuzione degli interventi dovrà sempre essere effettuata secondo le regole dell'arte e con la massima diligenza. L'Impresa è comunque responsabile del comportamento di tutto il personale alle sue dipendenze, dei subappaltatori e del personale di ditte titolari di subcontratti di fornitura in opera e non considerati subappalti.

Del comportamento del personale risponderà, a tutti gli effetti, l'Appaltatore.

Impegni dell'operatore economico

L'aggiudicatario è tenuto a garantire l'applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale di cui all'art. 2 del presente Capitolato (CCNL del settore Edilizia, classificato mediante codice univoco alfanumerico CNEL/INPES, nelle categorie: F012 - EDILI: Industrie e Cooperative, F015 - EDILI: Artigiane, F018 - EDILI: P.M.I.), oppure di un altro contratto collettivo che assicuri le medesime tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli impiegati in subappalto.

Il concorrente si impegna, ai sensi dell'art. 102 del D.Lgs. n. 36/2023 a:

- a) garantire l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore, tenendo conto, in relazione all'oggetto dell'appalto e alle prestazioni da eseguire, anche in maniera prevalente, di quelli stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale



e di quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente, nonché garantire le stesse tutele economiche e normative per i lavoratori in subappalto rispetto ai dipendenti dell'appaltatore e contro il lavoro irregolare;

- b) garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate.

A tal fine, il concorrente specifica, mediante dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, da inserire nella busta amministrativa e non soggetta a valutazione, le modalità con le quali intende adempiere agli impegni di cui alle lettere a) e b) del presente punto.

CAPO III – ESECUZIONE DEI LAVORI

ART 23. STIPULA DEL CONTRATTO

L'accordo quadro viene stipulato entro 60 giorni dalla avvenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 17 comma 5 del D.Lgs. 36/2023.

E' in ogni caso prevista la consegna in via d'urgenza ai sensi dell'art. 17, comma 9 del Codice.

ART 24. AFFIDAMENTO DEI SINGOLI APPALTI: CONTRATTI APPLICATIVI O ORDINI DI LAVORO

I singoli appalti oggetto dell'Accordo Quadro saranno affidati al soggetto aggiudicatario con applicazione delle condizioni previste nell'Accordo Quadro, nonché nel Capitolato.

L'Accordo Quadro prevede che **i singoli contratti applicativi siano stipulati a misura.**

L'affidamento dei singoli appalti avverrà tramite la sottoscrizione di contratti applicativi – nel seguito altrimenti detti Ordini di Lavoro (OdL). Essi dovranno essere firmati per accettazione dal legale rappresentante del soggetto aggiudicatario o suo delegato munito dei necessari poteri e restituiti al referente della commessa della committenza.

Il ritardo o il rifiuto da parte del soggetto aggiudicatario di accettare gli OdL saranno considerati rispettivamente ritardo dei Lavori o inadempienza contrattuale.

In particolare il soggetto aggiudicatario non può rifiutarsi di eseguire qualunque lavoro assegnato con OdL purché rientrante nell'oggetto del Contratto, incluso l'avvio in via di urgenza per ogni intervento affidato.

Considerato l'importo complessivo dei lavori, il soggetto aggiudicatario dovrà essere in grado di assolvere - per tutta la durata dell'Accordo Quadro - agli obblighi derivanti dalla sottoscrizione contemporanea di più contratti applicativi. Ai fini di tale conteggio, non si considereranno gli interventi i cui lavori alla data di emissione del nuovo contatto applicativo risultino essere in sospensione o per i quali sia già stato sottoscritto un verbale di ultimazione.

Per contro, la stazione appaltante non si assume alcun impegno nei confronti dell'appaltatore riguardo la continuità e la quantità dei lavori da eseguire, né, pertanto, a garantire un numero minimo di OdL.

Nel caso in cui l'aggiudicatario del contratto di Accordo Quadro sia costituito in raggruppamento temporaneo di impresa o in associazione temporanea di impresa (per comodità si indica "ATI" nel seguito), la procedura relativa agli Ordini di Lavoro da parte di ENAS nei confronti dell'appaltatore è la seguente:

- Gli Ordini di Lavoro vengono emessi all'operatore economico, singolo o raggruppato, riportando nel modulo OdL, nel caso di raggruppamento, anche la denominazione dell'intero ATI.
- L'operatore economico restituisce l'OdL firmato per accettazione al referente e al RUP della commessa della committenza, indicando gli estremi dell'impresa e (se del caso) delle imprese dell'ATI che parteciperanno alla realizzazione dell'intervento di cui allo specifico OdL.
- L'impresa Mandataria dovrà risultare presente in tutte le commesse, anche se solo per attività di coordinamento.
- Nella notifica preliminare relativa all'intervento di cui allo specifico OdL verranno inserite le imprese dell'ATI comunicate dalla Mandataria, compresa la Mandataria stessa, anche se non partecipante in modo attivo alle lavorazioni, ma in qualità di coordinatrice.
- Tutte le imprese inserite in notifica preliminare dovranno produrre il proprio Piano Operativo di Sicurezza relativo allo specifico intervento di cui all'OdL e relativo alle lavorazioni che verranno eseguite da ciascuna impresa. Se la Mandataria non partecipa in modo attivo alle lavorazioni, deve comunque produrre il proprio POS per le attività di coordinamento.
- I Piani Operativi di Sicurezza di ciascuna impresa di cui sopra verranno trasmessi a ENAS esclusivamente dalla Mandataria, che ha la responsabilità, del coordinamento fra gli stessi e della corrispondenza fra questi e i documenti di progetto.
- Tutti i documenti contabili, verbali temporali, etc. relativi allo specifico intervento di cui all'OdL devono essere firmati dalla Mandataria.

È facoltà della Committente, nel rispetto del dettato normativo, affidare i lavori prima della stipula del contratto di Accordo Quadro. Non verranno contabilizzati lavori che non trovino corrispondenza negli OdL emessi dalla Committente.

ART 25. CONTENUTO MINIMO DEL CONTRATTO APPLICATIVO

L'esecuzione dei lavori / oggetto di affidamento, di cui al presente Capitolato Speciale d'Appalto, avverrà a seguito di specifici Contratti applicativi.

Il Contratto applicativo dovrà contenere almeno i seguenti elementi e allegati:

- a. l'oggetto e la tipologia degli interventi da eseguire;
- b. il periodo di vigenza del contratto stesso;
- c. la descrizione e la consistenza delle lavorazioni e/o delle forniture in opera;
- d. l'importo presunto dei lavori affidati con indicazione dei relativi costi della sicurezza per l'attuazione delle misure previste nel Piano di Sicurezza e di Coordinamento.

Ogni specifico Contratto Applicativo potrà prevedere l'emissione da parte della Direzione dei Lavori di appositi Ordinativi di Lavoro (OdL), non predeterminati nel numero ma individuati progressivamente a seguito delle necessità di manutenzione dalla Stazione Appaltante che saranno trasmessi di volta in volta all'Appaltatore tramite e-mail o PEC. Essi hanno la valenza di contratti attuativi ai sensi di legge e sono vincolanti per l'Appaltatore all'atto della loro emissione.

Gli Ordinativi di Lavoro (OdL) relativi al Contratto applicativo dovranno contenere almeno i seguenti elementi e allegati:

- a. la localizzazione esatta dell'intervento;
- b. il cronoprogramma dei lavori, nei casi di maggiore complessità;
- c. i termini di inizio e ultimazione dei lavori;
- d. le prescrizioni riguardanti le misure e le precauzioni da adottare ai fini del rispetto delle vigenti norme in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (DUVRI eventualmente integrato al caso specifico o eventuale Piano di sicurezza e coordinamento e/o POS integrato al caso specifico);
- e. le eventuali indicazioni e/o prescrizioni relative alla tutela ambientale.

L'Appaltatore non potrà mai rifiutarsi di dare esecuzione agli ordinativi emessi dalla Direzione dei Lavori, secondo la propria organizzazione ma nel rispetto del termine previsto per l'ultimazione dei lavori.

I lavori, le istruzioni e le prescrizioni della Direzione dei Lavori contenuti nell'Ordinativo di Lavoro dovranno essere eseguiti dall'Appaltatore con la massima cura e prontezza, nel rispetto delle norme di contratto.

Sia l'Appaltatore che il suo Direttore Tecnico di Cantiere devono ottemperare esclusivamente alle direttive del Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE) e del Direttore dei Lavori o suoi assistenti di cantiere. L'esecuzione di lavori disposti da qualunque altro soggetto diverso dal Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione o dal Direttore dei Lavori o suoi assistenti di cantiere, non sarà riconosciuta dalla Stazione Appaltante.

L'Appaltatore non potrà mai sospendere arbitrariamente i lavori per qualsiasi causa, a meno di ordine scritto del Direttore dei Lavori; in tema di sospensione dei lavori si applica quanto previsto dal Codice dei Contratti vigente.

Il Direttore dei Lavori impartisce tutte le disposizioni e istruzioni all'Appaltatore mediante detti Ordinativi di Lavoro, ciascuno dei quali indicherà in dettaglio, come meglio di seguito specificato, l'intervento da eseguire.

Il Direttore dei Lavori, sentito il Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ove necessario, dovrà indicare negli ordinativi di lavoro emessi il tipo di allestimento di cantiere in funzione della tipologia e della tempistica presunta per la realizzazione degli interventi ordinati.

Le attività possono prevedere l'accesso degli addetti dell'Impresa in locali sospetti di inquinamento e/o confinati, con frequenza variabile. Per tale motivo le attività, nei suddetti casi, ricadono nell'ambito di applicazione del D.P.R. 177/2011, quindi la Ditta appaltatrice è tenuta al rispetto di tutti i requisiti della norma citata, in particolare nella dotazione di DPI, nella formazione del personale, nella destinazione di operatori alle attività, nella definizione e nell'applicazione di procedure di gestione dell'emergenza.

L'Appaltatore è tenuto ad eseguire le lavorazioni previste nell'Ordinativo di Lavoro, compreso i lavori di ripristino occorrenti per ristabilire le normali condizioni di sicurezza dei luoghi e, se del caso, le regolari condizioni di traffico veicolare.

ART 26. TEMPI E MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DEI LAVORI DELL'ORDINATIVO DI LAVORO

Gli Ordinativi di Lavoro (OdL) di ogni Contratto applicativo verranno emessi dalla Direzione dei lavori e dell'esecuzione del contratto ogni qualvolta la stessa lo riterrà necessario, potendosi verificare anche la possibilità



che tra un OdL e il successivo intervenga un periodo di inattività, senza che per questo l'Appaltatore abbia nulla a pretendere.

Viceversa, potranno essere richiesti più interventi che prevedono attività lavorative in opere anche tra loro distanti e i cui tempi di esecuzione potranno anche coincidere.

Sarà cura dell'Appaltatore provvedere ad organizzare squadre e mezzi d'opera per soddisfare le richieste del Committente nel rispetto dei tempi comminati; in difetto, saranno applicate le penali di cui all'art. 39 del presente Capitolato. Ciascun OdL sarà relativo all'esecuzione di un singolo intervento.

In ciascun Ordinativo di Lavoro, conseguente al Contratto applicativo, saranno stabiliti i termini di ultimazione dell'esecuzione dei lavori.

Le attività oggetto dell'Ordinativo di Lavoro (OdL) devono essere ultimate entro i termini che verranno riportati nello stesso OdL. Nelle ipotesi di esecuzione di lavori in via d'urgenza, questi dovranno essere avviati ed eseguiti immediatamente dopo la richiesta di ENAS.

A tal fine l'Ordinativo di Lavoro contiene le date di avvio e ultimazione dei lavori e ha in allegato la documentazione tecnica che la DD.LL. ritiene necessaria per esplicitare le lavorazioni da eseguire.

Nel computo del termine non verrà conteggiato il tempo eventualmente occorrente per ottenere il rilascio delle autorizzazioni da parte degli Enti preposti, calcolato dal momento del deposito delle relative istanze fino all'effettivo rilascio.

Rimangono però compresi nel computo del suddetto termine i periodi di interruzione dell'iter autorizzativo eventualmente disposti dagli enti per richiesta di integrazioni dipendenti dall'Appaltatore (carenze, omissioni, difetti di istruttoria delle pratiche autorizzative, ecc.).

L'appaltatore è tenuto a mettere a disposizione di ENAS, al termine dei lavori, tutto quanto oggetto dell'appalto, ultimato e funzionante.

I lavori relativi ad ogni singolo intervento (programmato o d'urgenza) si intenderanno ultimati dopo la realizzazione di tutte le lavorazioni e connessi, compresi i ripristini definitivi, salvo diversa disposizione scritta della stazione appaltante in casi del tutto residuali.

Dell'avvenuta esecuzione degli interventi disposti con ciascun contratto applicativo si darà atto mediante apposito certificato attestante i necessari accertamenti in contraddittorio con l'esecutore, incluso il verbale di constatazione sullo stato dei lavori di ciascun contratto applicativo.

È esplicito patto contrattuale che tutti i lavori oggetto del presente appalto debbano essere eseguiti con moderni e perfezionati mezzi meccanici, di produttività e numero tali da assicurare l'esecuzione a perfetta regola d'arte, ed entro i tempi stabiliti, dei lavori oggetto di affidamento.

Nell'Ordinativo di Lavoro, se necessario, potrà essere richiesto anche l'aggiornamento dei documenti inerenti alla sicurezza sui luoghi di lavori, alla gestione delle interferenze in cantiere, aggiornamento propedeutico all'effettivo avvio delle lavorazioni in cantiere.

Nei prezzi contrattuali si intendono comprese le eventuali lavorazioni a mano per quelle categorie di lavoro la cui entità o qualità non consenta l'uso di macchine.

Le prescrizioni tecniche relative all'esecuzione di ciascun intervento (tipologia, forma, dimensioni, ecc.), oltre a quanto stabilito nel Capitolato Speciale d'Appalto, nel progetto allegato all'OdL e nella descrizione delle singole voci di Elenco Prezzi, saranno definite dalla Direzione dei Lavori nell'Ordinativo di Lavoro, riservandosi l'Amministrazione di apportare tutte quelle modifiche, aggiunte o soppressioni che fossero ritenute necessarie ed opportune, a suo insindacabile giudizio, anche nel corso dei lavori stessi.

Per tutta la durata dei lavori, dall'emissione dell'OdL e fino alla conclusione dell'intervento in esso indicato, l'Appaltatore dovrà approntare tutti i mezzi e porre in atto le cautele necessarie per mantenere in sicurezza il cantiere e preservare la pubblica incolumità e il regolare flusso del traffico veicolare, restando egli responsabile civilmente e penalmente di eventuali danni che possano essere arrecati a terzi, persone o cose.

ART 27. TERMINE PER L'ESECUZIONE E L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori decorre dalla data del verbale di consegna degli stessi ed è stabilito nei documenti dei singoli Contratti Applicativi. In detto tempo è compreso quello eventualmente necessario all'ottenimento di ogni concessione, permesso od autorizzazione necessari per l'esecuzione dei lavori. Nel calcolo

del tempo, il Contratto Applicativo tiene conto delle ferie contrattuali, delle ordinarie difficoltà e degli ordinari impedimenti in relazione agli andamenti stagionali e alle relative condizioni climatiche. L'Appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza al cronoprogramma dei lavori, previsto nei singoli Contratti Applicativi, che potrà fissare scadenze inderogabili per l'approntamento delle opere necessarie all'inizio di forniture e lavori da effettuarsi da altre ditte per conto della Stazione Appaltante oppure necessarie all'utilizzazione, prima della fine dei lavori previa emissione del certificato di regolare esecuzione, riferito alla sola parte delle opere oggetto dell'Appalto. L'Appaltatore dovrà altresì garantire il rispetto delle modalità di avanzamento dei lavori come definite nel programma esecutivo. Nel caso di sospensione o di ritardo dei lavori per fatti imputabili all'impresa, resta fermo lo sviluppo esecutivo risultante dal cronoprogramma allegato al Contratto Applicativo.

In caso di ritardo di oltre 30 giorni dell'avanzamento dei lavori rispetto al programma esecutivo, accertato da parte del Direttore dei lavori, si avvia la procedura prevista dall'articolo 122 del Codice dei Contratti. L'Appaltatore dovrà dare ultimate tutte le opere appaltate entro il termine dei giorni definiti dalla Stazione Appaltante, a seconda del singolo Contratto Applicativo, e consecutivi dalla data del verbale di consegna dei lavori. A termine dei lavori l'Appaltatore dovrà comunicare, per iscritto a mezzo PEC al Direttore dei lavori, l'ultimazione dei lavori non appena avvenuta.

L'Appaltatore è tenuto, inoltre, a fornire tutto il materiale informativo a documentazione dell'esecuzione dell'intervento con descrizione particolareggiata dei lavori eseguiti. Tale materiale potrà anche essere utilizzato a scopi divulgativi dalla Stazione Appaltante. Per ogni Contratto Applicativo relativo all'esecuzione dei lavori, dalla data di ultimazione degli stessi decorreranno i termini per la redazione dello stato finale e per la redazione del certificato di regolare esecuzione. Ai sensi dell'art. 189 del D.Lgs. n. 36/2023, la durata dei lavori può essere modificata nei limiti di cui alla normativa vigente.

ART 28. CONSEGNA DEI LAVORI DEL CONTRATTO APPLICATIVO

La consegna dei lavori si intende effettuata con la sottoscrizione del contratto e deve risultare da verbale di consegna redatto in contraddittorio con l'Appaltatore.

Il verbale di consegna contiene i seguenti elementi:

- le condizioni e circostanze speciali locali riconosciute e le operazioni eseguite, come i tracciamenti, gli accertamenti di misura, i collocamenti di sagome e capisaldi;
- le aree, le opere, i locali, l'ubicazione e la capacità delle cave e delle discariche concesse o comunque a disposizione dell'Appaltatore, unitamente ai mezzi d'opera per l'esecuzione dei lavori;
- la dichiarazione che l'area su cui devono eseguirsi i lavori è libera da persone e cose e, in ogni caso, salva l'ipotesi di consegna parziale, che lo stato attuale è tale da non impedire l'avvio e la prosecuzione dei lavori.

Qualora, per l'estensione delle aree, delle opere o dei locali e per l'importanza dei mezzi d'opera, occorra procedere in più luoghi e in più tempi ai relativi accertamenti, questi fanno tutti parte integrante del verbale di consegna.

Qualora la consegna sia eseguita in via d'urgenza, il relativo verbale indica a quali materiali l'Appaltatore deve provvedere e quali lavorazioni deve immediatamente iniziare in relazione al programma di esecuzione presentato dall'Appaltatore. Ad intervenuta stipula del contratto il direttore dei lavori revoca le eventuali limitazioni.

Il verbale di consegna è redatto in doppio esemplare firmato dal direttore dei lavori e dall'Appaltatore. Un esemplare del verbale di consegna è inviato al Responsabile del Progetto, che ne rilascia copia conforme all'Appaltatore ove questi lo richieda.

In caso di consegna in via d'urgenza, il Direttore dei Lavori terrà conto di quanto predisposto o somministrato dall'Appaltatore, per rimborsare le relative spese nell'ipotesi di mancata stipula del contratto.

Qualora l'Appaltatore non si presenti nel giorno stabilito, il direttore dei lavori fisserà una nuova data. La decorrenza del termine contrattuale resterà comunque quella della data della prima convocazione. Qualora sia inutilmente trascorso il termine assegnato dal direttore dei lavori, l'ENAS avrà facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la garanzia prestata dall'Appaltatore.

ART 29. AFFIDAMENTO DEI SINGOLI LAVORI – ORDINATIVO DI LAVORO

L'affidamento delle specifiche attività richieste all'Appaltatore in ciascun Contratto applicativo (rientranti nelle tipologie descritte nell'Art. 3 del presente Capitolato) avverrà, di volta in volta, attraverso l'emissione di singoli Ordinativi di Lavoro, nei quali saranno stabiliti l'esatto oggetto dell'Ordinativo di Lavoro ed il tempo utile per

l'ultimazione delle attività in esso previste. Detti Ordinativi sono integrazioni del Verbale di Consegna dei Lavori di cui al successivo Art. 30.

Le opere oggetto del presente Capitolato sono necessarie per assicurare il regolare funzionamento di un pubblico servizio, per cui l'Appaltatore si obbliga ad intervenire nei tempi e nei modi richiesti dal Committente e riportati in ogni Ordine di Lavoro emesso, in modo tale da eliminare tempestivamente ogni situazione di pericolo e/o l'interruzione del servizio.

Prima dell'inizio dei lavori, l'Appaltatore è tenuto ad indicare al Committente il nominativo dell'effettivo esecutore dell'opera (Appaltatore o subappaltatore autorizzato) per ciascun Ordinativo di Lavoro.

L'Appaltatore, nel caso in cui intenda procedere all'esecuzione dell'intervento assegnato con la presenza di più Imprese esecutrici, dovrà chiedere preventiva autorizzazione al Committente fornendo adeguata motivazione nelle modalità indicate da quest'ultimo. È facoltà del Committente rifiutare la richiesta dell'Appaltatore ed in questo caso l'intervento dovrà comunque essere programmato con un unico esecutore. Nel caso invece di accoglimento della richiesta dell'Appaltatore l'attività potrà iniziare solo a seguito della comunicazione e esplicito consenso del Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione.

Nel Piano di Sicurezza e Coordinamento è prevista la possibilità di presenza contemporanea di più imprese nei casi di Ordinativi di Lavoro che comportino la rimozione e bonifica amianto. In tali casi la richiesta dell'Appaltatore di cui sopra viene accolta d'ufficio, fatta salva la necessità di esplicita autorizzazione del Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione il quale dovrà preventivamente valutare la necessità di contestualizzare il Piano di Sicurezza alle specifiche esigenze del caso.

Il mancato rispetto di quanto sopra riportato sarà considerato una grave inadempienza e causerà l'applicazione di provvedimenti e penalità nei confronti dell'impresa secondo i criteri riportati nell'Art. 39 del presente Capitolato.

L'Appaltatore non potrà mai sospendere arbitrariamente i lavori per qualsiasi causa, a meno di ordine scritto del Direttore dei Lavori; in tema di sospensione dei lavori si applica quanto previsto dal Codice dei Contratti vigente.

ART 30. CONSEGNA DEI LAVORI

Si richiama l'allegato II.14 « Direzione lavori e dell'esecuzione. Svolgimento attività fase esecutiva. Collaudo e verifica di conformità » del D.Lgs. 36/2023.

Il responsabile del progetto autorizza il direttore dei lavori alla consegna dei lavori dopo la stipula del contratto.

La consegna dei lavori all'Appaltatore avverrà entro i 45 giorni successivi alla data di stipula del contratto.

In sede di consegna dei lavori, e comunque prima dell'inizio effettivo degli stessi, è previsto l'obbligo per l'Appaltatore di presentare il "Programma di esecuzione dei lavori" previsto dall'art. 1, comma 2 dell'allegato II.14 del D.Lgs. 36/2023.

Dopo l'aggiudicazione, l'ENAS potrà eventualmente procedere alla consegna dei lavori in via d'urgenza nelle more della stipula del contratto, ai sensi dell'art. 17, comma 9 del D.Lgs. 36/2023, con la contestuale sottoscrizione del primo Contratto applicativo e la trasmissione del primo Ordinativo di lavoro.

Il verbale di consegna è redatto in doppio esemplare firmato dal direttore dei lavori e dall'Appaltatore. Un esemplare del verbale di consegna è inviato al responsabile del progetto, che ne rilascia copia conforme all'Appaltatore ove questi lo richieda.

In sede di consegna, effettuato il tracciamento saranno collocati picchetti, capisaldi, sagome, termini ovunque si riconoscano necessari. L'Appaltatore sarà responsabile della conservazione dei segnali e capisaldi.

Qualora, per l'estensione delle aree, delle opere o per l'importanza dei mezzi d'opera, occorra procedere in più luoghi e in più tempi ai relativi accertamenti, questi fanno tutti parte integrante del verbale di consegna.

In caso di consegna in via d'urgenza, il direttore dei lavori terrà conto di quanto predisposto o somministrato dall'Appaltatore, per rimborsare le relative spese nell'ipotesi di mancata stipula del contratto.

Data la natura dei lavori, consistenti negli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere del sistema idrico multisettoriale regionale (SIMR), ricadenti nei sistemi idrici 2, 3, 4, 5, 6, 7, in esercizio ai fini dell'assolvimento di servizio pubblico essenziale, sarà altresì facoltà dell'ENAS disporre la consegna parziale di cui all'art. 3 comma 9 dell'allegato II.14 del D.Lgs. 36/2023, anche in più tempi successivi, con verbali di consegna parziale, senza che per questo l'appaltatore possa sollevare eccezioni o trarre motivi per richiedere maggiori compensi o indennizzi.

In ogni caso, a pena di decadenza, l'appaltatore deve iscrivere sul verbale di consegna, all'atto della firma dello stesso, eventuali riserve relative alla riscontrata difformità, in sede di consegna, dello stato dei luoghi rispetto a quello previsto in progetto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 7 dell'allegato II.14 del D.Lgs. 36/2023.

ART 31. CONSEGNA ANTICIPATA

Si richiama l'art. 24, Sezione III dell'allegato II.14 del D.Lgs. 36/2023.

Qualora la stazione appaltante abbia necessità di occupare o utilizzare l'opera o il lavoro realizzato, ovvero parte dell'opera o del lavoro, prima che intervenga l'emissione del certificato di regolare esecuzione, può procedere alla presa in consegna anticipata alle seguenti condizioni:

- a) siano state previste le prove previste dal Capitolato;
- b) sia stato redatto apposito stato di consistenza dettagliato, da allegare al verbale di consegna del lavoro.

A richiesta dell'Amministrazione, l'organo di collaudo procede a verificare l'esistenza delle condizioni sopra specificate nonché ad effettuare le necessarie constatazioni per accertare che l'occupazione e l'uso dell'opera o lavoro sia possibile nei limiti di sicurezza e senza inconvenienti nei riguardi della stazione appaltante e senza ledere i patti contrattuali; redige pertanto un verbale, sottoscritto anche dal direttore dei lavori dal responsabile del procedimento, nel quale riferisce sulle constatazioni fatte e sulle conclusioni cui perviene.

La presa in consegna anticipata non incide sul giudizio definitivo sul lavoro, su tutte le questioni che possano sorgere al riguardo e sulle eventuali e conseguenti responsabilità dell'esecutore.

ART 32. GESTIONE DEI SINISTRI

Si richiama l'art. 9 dell'allegato II.14 del D.Lgs. 36/2023.

Nel caso di danni causati da forza maggiore l'Appaltatore deve farne denuncia al direttore dei lavori e dell'esecuzione del contratto entro cinque giorni da quello dell'evento, a pena di decadenza dal diritto al risarcimento.

L'Appaltatore non può sospendere o rallentare l'esecuzione dei lavori, tranne in quelle parti per le quali lo stato delle cose debba rimanere inalterato sino a che non sia eseguito l'accertamento dei fatti.

Nessun indennizzo è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell'Appaltatore o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere.

I danni riconosciuti esclusivamente di forza maggiore, purché provocati da eventi eccezionali, potranno essere compensati all'Appaltatore nei limiti di seguito fissati:

- per i danni conseguenti a piogge o piene di corsi d'acqua, l'evento sarà considerato eccezionale solo se la pioggia abbia avuto intensità superiore a quella avente, nella medesima località, un tempo di ritorno maggiore di 100 anni;
- l'indennizzo sarà limitato ai danni alle opere che siano stati misurate ed iscritte in contabilità;
- l'indennizzo per i danni alle opere è in ogni caso limitato all'importo, valutato ai prezzi e alle condizioni di contratto, dei lavori necessari per la riparazione con esclusione dei danni e delle perdite, anche totali, di materiali non ancora posti in opera, di attrezzi, mezzi d'opera, macchinari, ponti di servizio, centine, armature di legname, baracche ed altre opere provvisorie, da qualsiasi causa prodotti, anche eccezionale, compresi gli afflussi di acque meteoriche o sotterranee di qualunque intensità, nonché le piene, anche improvvise e straordinarie, dei corsi d'acqua prossimi ai lavori ed ai cantieri.

I materiali approvvigionati in cantiere e a piè d'opera, come le apparecchiature, manufatti di qualsiasi tipo, nonché le eventuali opere prefabbricate, sino alla loro completa messa in opera e all'esecuzione di tutte le prove di funzionamento, rimarranno a rischio e pericolo dell'Appaltatore per qualunque causa di deterioramento o perdita. Essi potranno essere sempre rifiutati se al momento dell'impiego non saranno più ritenuti idonei a giudizio insindacabile della Direzione dei Lavori.

In particolare, non verranno comunque riconosciuti, anche se determinati da causa di forza maggiore, i danni che dovessero verificarsi nella costruzione delle opere, ove a determinare il danno abbia concorso l'Appaltatore che non abbia adottato le norme di diligenza e/o non abbia scrupolosamente osservato quanto prescritto in merito dai documenti progettuali (Elaborati grafici, Capitolato Speciale, Specifiche tecniche, Manuali d'uso etc.). L'Appaltatore sarà pertanto tenuto a ripristinare a suo carico e spese anche eventuali materiali, manufatti e apparecchiature forniti dall'ENAS.

ART 33. CONCLUSIONE DEI LAVORI DEI CONTRATTI APPLICATIVI

Al completamento dei lavori del singolo Contratto applicativo si procederà a certificare l'avvenuta conclusione dei lavori previsti. Si potrà procedere, quindi, all'eventuale presa in consegna anticipata delle opere realizzate ai sensi dell'allegato II.14 del D.Lgs. n. 36/2023.

ART 34. ESECUZIONE DELLE ATTIVITÀ

All'atto della consegna e per l'intera durata del Contratto di Accordo Quadro, con riferimento ai singoli Contratti applicativi, potranno essere emanati Ordini di Lavoro mediante i quali sono impartite all'Appaltatore tutte le disposizioni e istruzioni da parte del Responsabile del Progetto ovvero del Direttore dei Lavori e dell'esecuzione del contratto.

L'Ordine di Lavoro è redatto in due copie e comunicato all'Appaltatore che lo restituisce firmato per avvenuta conoscenza. L'Appaltatore è tenuto ad uniformarsi alle disposizioni contenute negli Ordini di Lavoro, fatte salve le facoltà di iscrivere le proprie riserve. In ogni caso, a pena di decadenza, le riserve sono iscritte nel Registro di Contabilità secondo le norme di legge.

L'Appaltatore è tenuto ad eseguire le prestazioni in modo professionale e a regola d'arte, al meglio della scienza e della tecnica e in linea con gli standard del settore di riferimento, secondo le tempistiche e le modalità e le specifiche tecniche indicate nel Capitolato speciale e nel completo rispetto dei livelli di qualità ivi previsti.

L'Appaltatore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dal Committente, nonché di dare immediata comunicazione a quest'ultima di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione del Contratto, esclusivamente secondo le modalità di cui all'Art. 9 del presente Capitolato. Il Committente si riserva la facoltà di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del Contratto. L'Appaltatore si impegna a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

Qualora il Committente rilevi che l'Appaltatore non stia svolgendo correttamente le prestazioni o non dia corso alle attività, lo stesso potrà assegnare un termine perentorio commisurato alla urgenza dei lavori entro il quale l'Appaltatore dovrà adempiere.

Qualora l'Appaltatore non adempia a quanto richiesto, il Committente ha il diritto di procedere direttamente alla loro esecuzione in danno, anche avvalendosi di terzi e ha facoltà di risolvere il Contratto ai sensi dell'Art. 1456 Codice Civile.

Resta inteso che la mancata formulazione da parte del Committente di contestazioni in merito all'esecuzione degli interventi, anche a seguito dell'attività di sorveglianza e verifica di cui sopra, non può costituire limitazione alcuna della responsabilità dell'Appaltatore in caso di inadempimento degli obblighi contrattualmente assunti, in qualunque modo accertati, anche successivamente.

ART 35. SOSPENSIONE E RIPRESA DEI LAVORI

Si richiama l'art. 121 D.Lgs. n. 36/2023.

Nel corso della sospensione, il direttore dei lavori potrà disporre visite al cantiere, accertando le condizioni delle opere e la consistenza della mano d'opera e dei macchinari eventualmente presenti e dando, ove occorra, le necessarie disposizioni all'Appaltatore al fine di contenere macchinari e mano d'opera nella misura strettamente necessaria.

L'Appaltatore che ritenga cessate le cause che hanno determinato la sospensione temporanea dei lavori, senza che l'ENAS abbia disposto la ripresa dei lavori stessi, può diffidare per iscritto il responsabile unico del progetto a dare le necessarie disposizioni al direttore dei lavori perché provveda a quanto necessario alla ripresa. La diffida ai sensi del presente comma è condizione necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa dei lavori, qualora l'Appaltatore intenda far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione.

In ogni caso, la durata della sospensione non è calcolata nel tempo fissato dal contratto per l'esecuzione dei lavori, salvo che la sospensione medesima non sia dovuta a cause attribuibili all'Appaltatore.

In caso di sospensione parziale dei lavori, i termini contrattuali sono differiti del numero di giorni determinato dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra ammontare dei lavori non eseguiti per effetto della sospensione parziale e l'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il cronoprogramma del progetto.

ART 36. CONTESTAZIONI TRA L'ENAS E L'APPALTATORE

Il Direttore dei Lavori o l'Appaltatore comunicano al responsabile unico del progetto le contestazioni insorte circa aspetti tecnici che possono influire sull'esecuzione dei lavori; il responsabile unico del progetto convoca le parti entro quindici giorni dalla comunicazione e promuove, in contraddittorio, l'esame della questione al fine di risolvere la controversia. La decisione del responsabile unico del progetto è comunicata all'Appaltatore, il quale ha l'obbligo di uniformarvisi, salvo il diritto di iscrivere riserva nel registro di contabilità in occasione della sottoscrizione.

Se le contestazioni riguardano fatti, il direttore dei lavori redige in contraddittorio con l'imprenditore un processo verbale delle circostanze contestate o, mancando questi, in presenza di due testimoni. In quest'ultimo caso copia del verbale è comunicata all'Appaltatore per le sue osservazioni, da presentarsi al direttore dei lavori nel termine di otto giorni dalla data del ricevimento. In mancanza di osservazioni nel termine, le risultanze del verbale si intendono definitivamente accettate.

L'Appaltatore, il suo rappresentante, oppure i testimoni firmano il processo verbale, che è inviato al responsabile unico del procedimento con le eventuali osservazioni dell'Appaltatore.

Tutte le riserve che l'appaltatore intende formulare a qualsiasi titolo, devono essere avanzate mediante comunicazione scritta alla stazione appaltante e debitamente documentate. Detta comunicazione deve essere inviata a mezzo PEC entro 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di ricevimento del documento o dalla disposizione della stazione appaltante a cui si vuole opporre riserva o comunque dall'evento ritenuto lesivo. Resta contrattualmente stabilito che non saranno ammissibili richieste postume e che eventuali riserve non tempestivamente comunicate si intenderanno prive di qualsiasi efficacia.

Per le riserve relative alla contabilizzazione dei lavori, il termine dei 15 giorni sopra esposto si intende decorrente dalla data di ricevimento (anche a mezzo e-mail) del rispettivo certificato di pagamento emesso dalla stazione appaltante.

Le riserve dell'appaltatore in merito alle sospensioni e riprese dei lavori, devono essere iscritte, a pena di decadenza, nei rispettivi verbali, all'atto della loro sottoscrizione.

Le riserve in merito agli ordini di lavoro devono essere iscritte, a pena di decadenza, nella copia dell'ordine firmata e restituita dall'appaltatore.

In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve relative a sospensioni, riprese, ordini di lavoro e penali devono essere iscritte anche negli elaborati di contabilità mensile all'atto della firma immediatamente successiva all'atto cui si vuole opporre riserva.

Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilità la precisa quantificazione delle somme che l'appaltatore ritiene gli siano dovute; qualora l'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della riserva, l'appaltatore ha l'onere di provvedervi, sempre a pena di decadenza, entro il termine perentorio di 15 giorni fissato. La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto.

Contestazioni e relativi ordini di lavoro sono annotati nel giornale dei lavori.

ART 37. PROGRAMMA DI ESECUZIONE DEI LAVORI

Ai sensi dell'art. 32, comma 9 dell'allegato I.7 del D.Lgs. 36/2023, l'Appaltatore si obbliga a presentare all'ENAS, in sede di consegna dei lavori comunque prima dell'inizio effettivo degli stessi, il "Programma di esecuzione dei lavori", redatto in coerenza con il cronoprogramma allegato al contratto applicativo o ordine di lavoro, con l'offerta tecnica presentata in sede di gara e con le obbligazioni contrattuali, in cui siano graficamente rappresentate, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle scadenze contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento. Il Programma di esecuzione dei lavori dovrà rispettare tutti i condizionamenti derivanti dalla applicazione delle norme particolari riportate nel presente documento, dalle difficoltà insite nell'esecuzione dei vari lavori, in relazione alla particolare situazione geomorfologica locale e dovrà tenere altresì debito conto delle necessarie sospensioni e rallentamenti dei lavori in dipendenza dei fattori climatici, delle condizioni atmosferiche oltre che dei previsti periodi di inattività, parziale o totale, a seconda dell'organizzazione dei lavori da parte dell'Appaltatore, durante il periodo irri-
guo.

Il Programma in questione dovrà essere altresì corredato dal dettaglio delle disposizioni e dei provvedimenti particolareggiati che intende attuare per la realizzazione del programma stesso, compresi i principali impianti di cantiere e le installazioni meccaniche principali, nel rispetto di quanto riportato nel Piano di Sicurezza e Coordinamento. Il Programma di esecuzione dei lavori è impegnativo per l'Appaltatore. L'Appaltatore si obbliga ad adottare le modifiche al Programma di esecuzione dei lavori che venissero richieste dal Direttore dei lavori in quanto da quest'ultimo ritenute necessarie per il regolare andamento dei lavori per il loro graduale e sollecito sviluppo, nonché anche per le superiori esigenze dell'Ente o di altre autorità. Verificandosi in corso d'opera errori od insufficienze di valutazione e così pure circostanze imprevedute, l'Appaltatore dovrà immediatamente farvi fronte di propria iniziativa con adeguati provvedimenti, salvo la facoltà dell'ENAS di imporre quelle ulteriori decisioni che, a proprio insindacabile giudizio, riterrà necessarie affinché i lavori procedano nei tempi e nei modi convenienti, senza che per questo l'Appaltatore possa pretendere compensi ed indennizzi di alcun genere non contrattualmente previsti. Le opere appaltate dovranno essere sviluppate secondo un ordine preordinato tale che, garantisca la loro completa ultimazione e funzionalità nel termine stabilito all'art. 27 "Termine per l'esecuzione e l'ultimazione dei lavori" del presente Capitolato. L'Appaltatore è espressamente tenuto a condurre i lavori in modo da eseguire parti di opere complete e funzionali ed assicurare che lo svolgimento delle varie lavorazioni avvenga in maniera ordinata e razionale. Durante il corso dei lavori l'Appaltatore è tenuto ad informare la direzione lavori sullo stato del Programma in atto e su quello progressivamente da sviluppare per il regolare completamento dei lavori. Nessuna opera potrà essere iniziata senza il benestare della direzione lavori sui disegni e dettagli costruttivi particolareggiati dell'opera medesima, laddove preventivamente richiesti.

ART 38. PROROGHE

Si richiama l'art. 121, comma 8, D.Lgs. n. 36/2023: "L'esecutore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato può richiederne la proroga, con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale. In ogni caso la concessione della proroga non pregiudica i diritti spettanti all'esecutore per l'eventuale imputabilità della maggiore durata a fatto della stazione appaltante. Sull'istanza di proroga decide, entro trenta giorni dal suo ricevimento, il RUP, sentito il direttore dei lavori e dell'esecuzione del contratto. Per i lavori diretti alla realizzazione di opere pubbliche di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 14 del D.Lgs. 36/2023 è acquisito il parere del collegio consultivo tecnico, ove costituito". Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione: • il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua; • l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'Appaltatore ritenesse di dover fare, salvo che siano ordinati dalla Direzione dei Lavori o dell'esecuzione del contratto espressamente approvati da questa; • il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili; • il tempo necessario per il rilascio delle eventuali autorizzazioni a carico dell'Appaltatore per l'esecuzione dei lavori; • il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'Appaltatore comunque previsti dal Capitolato; • le eventuali controversie tra l'Appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati; • le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'Appaltatore e il proprio personale dipendente; la realizzazione delle misure di sicurezza, previste dai Piani e dalla normativa vigente.

ART 39. PENALI E PREMI DI ACCELERAZIONE

Penali per ritardi nell'esecuzione dei lavori

Ai sensi dell'art. 126 del D.Lgs. 36/2023, come modificato dal D.Lgs. 209/2024, si prevede la seguente disciplina in materia di penali per il ritardo nell'esecuzione dei lavori, applicabile ai singoli contratti applicativi derivanti dal presente accordo quadro per i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere del Sistema idrico multisettoriale regionale (SIMR) gestite dal Servizio Gestione Nord dell'Ente Acque della Sardegna, ricadenti nei sistemi idrici 2, 3, 4, 5, 6, 7.

Qualora l'appaltatore non esegua, anche in parte, i lavori ordinati dalla stazione appaltante, la stessa si riserva di provvedere per proprio conto all'esecuzione d'ufficio addebitando all'appaltatore il costo dei lavori, le penali, gli eventuali maggiori costi rispetto ai prezzi contrattuali: il tutto aumentato del 20% (venti per cento) per spese generali.

Le penalità, nonché il rimborso delle maggiori spese di assistenza, sono iscritte negli atti di ordinaria contabilità a debito dell'appaltatore.

In caso di ritardo nell'ultimazione dei lavori previsti da ciascun contratto applicativo rispetto al termine contrattuale stabilito, anche se prorogato, è applicata una penale giornaliera.

Le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera, compresa tra lo 0,5 per mille e l'1,5 per mille, dell'ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo, hanno natura risarcitoria e non possono essere, complessivamente, superiori al massimo del 10% (dieci per cento) dell'importo netto contrattuale (vedi art. 126, comma 1, D.Lgs. n. 36/2023), pena la facoltà per la stazione appaltante di risolvere il contratto in danno dell'appaltatore.

La penale è applicata automaticamente e senza necessità di costituzione in mora, salvo il risarcimento dell'eventuale maggior danno.

La penale è trattenuta sui successivi stati di avanzamento dei lavori o, in mancanza, sulla rata di saldo o su altri crediti dell'esecutore nei confronti della Stazione Appaltante.

La stazione appaltante ha il diritto di trattenere immediatamente in via provvisoria l'importo delle penali dovute sui primi pagamenti successivi al verificarsi dell'evento che ha determinato l'applicazione delle stesse, salvo conguaglio, oppure dalla cauzione definitiva prestata dall'appaltatore ai sensi dell'art. 117 del D.Lgs. n. 36/2023. Qualora venisse escusso il deposito cauzionale l'appaltatore dovrà provvedere alla integrazione dell'entità originale del deposito stesso entro e non oltre il termine di 20 (venti) giorni dalla data della relativa comunicazione formulata dalla stazione appaltante.

La presente disciplina si applica anche ai ritardi parziali, qualora riferiti a lavorazioni funzionali o fasi intermedie contrattualmente previste.

Il direttore dei lavori riferisce tempestivamente al responsabile unico del progetto in merito ai ritardi nell'andamento dei lavori rispetto al programma di esecuzione.

Sulla base delle indicazioni fornite dal direttore dei lavori, una volta constatata dal responsabile unico del progetto la sussistenza dei presupposti per l'applicazione di eventuali penali, queste ultime sono dallo stesso applicate in sede di emissione del primo certificato di pagamento in acconto successivo o, qualora non si proceda ad un ulteriore pagamento in acconto, in sede di conto finale.

È ammessa, su motivata richiesta dell'Appaltatore, la totale o parziale disapplicazione della penale, quando si riconosca che il ritardo non è imputabile all'Appaltatore, oppure quando si riconosca che la penale è manifestamente sproporzionata rispetto all'interesse dell'ENAS. La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all'Appaltatore.

Sull'istanza di disapplicazione della penale decide l'ENAS su proposta del responsabile unico del progetto, sentito il direttore dei lavori e l'organo di collaudo ove costituito.

L'applicazione delle penali non preclude l'esercizio di ulteriori azioni da parte della Stazione Appaltante, ivi compreso il risarcimento di eventuali danni ulteriori e la risoluzione del contratto per inadempimento ai sensi dell'art. 1382 del Codice Civile.

Penali per Inosservanza delle Clausole Sociali

1. In applicazione dell'art. 1, comma 6, dell'Allegato II.3 al D.Lgs. 36/2023, come modificato dal D.Lgs. 209/2024, la Stazione Appaltante prevede specifiche penali per l'inosservanza, anche parziale, delle clausole sociali contenute nei documenti di gara e nel contratto, riferite in particolare a:
 - l'applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro di settore;
 - la promozione dell'inclusione sociale e lavorativa;
 - il mantenimento dei livelli occupazionali;
2. In caso di inosservanza, anche parziale, delle suddette clausole sociali, la Stazione Appaltante applica, ai sensi dell'art. 1, comma 6, dell'Allegato II.3 del D.Lgs. 36/2023, una penale proporzionata alla gravità e alla durata della violazione.
3. L'importo della penale sarà determinato in misura compresa tra l'1% e il 10% dell'importo netto del singolo contratto applicativo, in relazione:
 - a) entità e durata dell'inadempimento;
 - b) numero di lavoratori coinvolti;
 - c) eventuale recidiva dell'esecutore;
 - d) effetti pregiudizievoli sull'occupazione, la sicurezza e la continuità del servizio.
4. Le penali sono applicate senza necessità di preventiva messa in mora, mediante trattenuta sulle somme dovute all'esecutore.
5. L'applicazione delle penali non preclude il diritto della Stazione Appaltante di risolvere il contratto in caso di inadempimento grave o reiterato, né quello di richiedere il risarcimento del danno ulteriore eventualmente subito.
6. La violazione dell'obbligo di cui all'art. 1, comma 2 dell'allegato II.3 del D.Lgs 36/2023 determina, altresì, l'impossibilità per l'operatore economico di partecipare, in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi a ulteriori procedure di affidamento.

Penali per inosservanza delle clausole ambientali

1. Oggetto

Ai sensi dell'art. 57 del D.Lgs. 36/2023 e dell'Allegato II.3, come modificati dal D.Lgs. 209/2024, l'appaltatore è tenuto al rispetto delle clausole ambientali previste negli atti di gara e nel presente Capitolato Speciale d'Appalto, con particolare riferimento alla riduzione dell'impatto ambientale nell'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'accordo quadro.

2. Fattispecie di inadempimento sanzionabili

Sono soggette all'applicazione di penali le seguenti violazioni:

- a. Macchine movimento terra e attrezzature con motore Stage V (per le non stradali) o Euro VI (per i veicoli stradali) o non dotati di sistemi di contenimento acustico;
- b. Sistemi di abbattimento del rumore per le attività svolte in aree sensibili (es. scuole, ospedali, aree residenziali);
- c. Utilizzo di materiali non conformi ai Criteri Ambientali Minimi (CAM Edilizia), ove applicabili;
- d. Mancata attuazione della raccolta differenziata e corretta gestione dei rifiuti prodotti in cantiere;
- e. Mancata documentazione sulla provenienza sostenibile dei materiali impiegati;
- f. Omissione di misure atte a limitare le emissioni inquinanti e l'impatto sull'ecosistema locale.

3. Importo delle penali

Le violazioni ambientali comportano l'applicazione delle seguenti penali:

- € 600,00 per ogni giorno di utilizzo di mezzi non conformi alla normativa ambientale applicabile;
- € 500,00 per ogni intervento realizzato con materiali privi di certificazione CAM ove prevista;
- € 300,00 per ogni giornata di mancata gestione corretta dei rifiuti di cantiere;
- € 200,00 per ogni mancata consegna dei documenti di tracciabilità ambientale;
- € 1.000,00 per ciascuna omissione che comporti danno ambientale o superamento dei limiti di emissione.

4. Modalità applicative

Le penali sono irrogate previa contestazione scritta da parte della Stazione Appaltante, a cui l'appaltatore può fornire controdeduzioni entro 10 giorni. In assenza di riscontro, o in caso di riscontro non fondato, le penali saranno applicate in via definitiva.

5. Disposizioni finali

Le penali previste dal presente articolo sono cumulabili con altre previste nel contratto. Il loro pagamento non esonera l'appaltatore dal risarcimento degli eventuali danni ulteriori.

In caso di reiterata inosservanza o di violazioni gravi, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di:

- applicare una penale aggiuntiva pari all'1‰ dell'importo contrattuale netto per ogni giorno di non conformità;
- attivare, nei casi più gravi, la risoluzione del contratto per inadempimento, ai sensi dell'art. 122 del D.Lgs. 36/2023.

Tali disposizioni si applicano a ogni intervento eseguito nell'ambito dell'accordo quadro e valgono anche per eventuali subappaltatori, dei quali l'Appaltatore è direttamente responsabile.

Premi di accelerazione

1. Al fine di incentivare l'ultimazione anticipata delle prestazioni contrattuali e garantire una maggiore efficienza esecutiva degli interventi previsti dal presente Accordo Quadro, è riconosciuta all'Appaltatore, ai sensi dell'art. 126 del D.Lgs. 36/2023, come modificato dal D.Lgs. 209/2024, la possibilità di ottenere un premio di accelerazione, qualora i lavori vengano ultimati con un anticipo pari o superiore a 30 (trenta) giorni naturali consecutivi rispetto al termine contrattualmente previsto per il singolo intervento;
2. Il premio di accelerazione è riconosciuto esclusivamente nei seguenti casi:
 - il termine contrattuale per l'esecuzione dei lavori, relativo al singolo ordine dei lavori (OdL), sia pari o superiore a 60 giorni naturali consecutivi;
 - l'anticipazione non pregiudichi la regolare esecuzione delle lavorazioni e non comprometta la sicurezza, la qualità e la funzionalità dell'opera;
 - la riduzione dei tempi non sia stata determinata da cause imputabili alla stazione appaltante.
3. L'entità del premio di accelerazione è pari ad una percentuale compresa tra l'1% e il 5% dell'importo netto contrattuale dei lavori effettivamente eseguiti, determinata in sede di gara e indicata nella relativa offerta economica. In assenza di offerta migliorativa, il premio sarà quantificato in misura fissa pari al 2% dell'importo netto dei lavori conclusi in anticipo;
4. Il riconoscimento del premio è subordinato alla verifica, da parte del Direttore dei Lavori, della corretta e completa esecuzione dell'intervento, nel rispetto dei tempi ridotti e senza riserve o contestazioni sull'opera. La verifica è formalizzata mediante apposito verbale, sottoscritto anche dal Responsabile Unico del Progetto (RUP);
5. Il premio di accelerazione verrà liquidato all'appaltatore unitamente allo stato finale dei lavori, previa approvazione da parte della Stazione Appaltante, e comunque entro il termine massimo di 60 giorni dalla certificazione del rispetto delle condizioni previste dal presente articolo;
6. Il riconoscimento del premio di accelerazione non è cumulabile con eventuali riconoscimenti di riserve o ulteriori incentivi legati a varianti in corso d'opera o modifiche contrattuali che abbiano comportato una riduzione dei tempi.

ART 40. SUBAPPALTI, COTTIMI, SUBCONTRATTI E DISTACCHI

In materia di subappalto si richiamano le pertinenti norme del D.Lgs. n. 36/2023, in particolare l'art. 119 con le modifiche apportate dal D.Lgs. 209/2024. Si richiamano inoltre il D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e la Legge n. 646/82 e s.m.i., con particolare riferimento all'art. 21 di quest'ultima, nonché il DL 77/2021, come convertito dalla L. 29.07.2021 n. 108, con particolare riferimento all'art. 49 *Modifiche alla disciplina del subappalto*.

Risulta in particolare:

- la cessione del contratto è nulla;
- è nullo l'accordo con cui a terzi sia affidata l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni appaltate;
- nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente e dei contratti ad alta intensità di manodopera;
- la responsabilità in solido dell'appaltatore e del subappaltatore per le prestazioni a lui affidate.

I subappaltatori dovranno essere obbligatoriamente, nel caso che le attività oggetto di subappalto siano riconducibili all'elenco di cui al comma 53 dell'art. 1 della L. n. 190/2012, iscritti alla *White List* della Prefettura della propria competenza territoriale, oppure almeno essere già inseriti nella lista dei richiedenti.

I contratti di subappalto sono stipulati, in misura non inferiore al 20 per cento delle prestazioni subappaltabili, con piccole e medie imprese, come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera o) dell'allegato I.1 del D.Lgs. 36/2023. Gli operatori economici possono indicare nella propria offerta una diversa soglia di affidamento delle prestazioni che si intende subappaltare alle piccole e medie imprese per ragioni legate all'oggetto o alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento.

Nei contratti di subappalto o nei subcontratti comunicati alla stazione appaltante ai sensi del comma 2 del D.Lgs. 36/2023 è obbligatorio l'inserimento di clausole di revisione prezzi riferite alle prestazioni o lavorazioni oggetto del subappalto o del subcontratto e determinate in coerenza con quanto previsto dagli articoli 8 e 14 dell'allegato II.2-bis, che si attivano al verificarsi delle particolari condizioni di natura oggettiva di cui all'articolo 60, comma 2 del D.Lgs. 36/2023.

Ai sensi dell'art. 119 del D.Lgs. n. 36/2023, l'ENAS corrisponderà direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei casi previsti dal comma 11, con le modalità di cui all'articolo "Pagamenti" del presente Capitolato Speciale d'Appalto – Schema di contratti e disposizioni amministrative.

A tal fine, l'Appaltatore provvede a comunicare all'ENAS la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore/cottimista/prestatore di servizi/fornitore di beni o lavori, con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento. Sulle suddette somme verranno comunque operate le ritenute di legge.

Negli altri casi, in cui l'ENAS non provveda a corrispondere direttamente al subappaltatore, cottimista, prestatore di servizi o fornitore di beni o lavori l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite, è fatto obbligo all'Appaltatore di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate e complete dell'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l'Appaltatore non trasmetta le suddette fatture quietanzate entro il predetto termine, l'ENAS sospenderà il successivo pagamento a favore dell'Appaltatore.

Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, è tenuto ad applicare il medesimo contratto collettivo di lavoro del contraente principale, ovvero un differente contratto collettivo, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele economiche e normative di quello applicato dall'appaltatore, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto oppure riguardino le prestazioni relative alla categoria prevalente. Nei casi di cui all'articolo 11, comma 2-bis del D.Lgs. 36/2023, il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, è tenuto ad applicare il contratto collettivo di lavoro individuato ai sensi del medesimo articolo 11, comma 2-bis, ovvero un differente contratto collettivo, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele economiche e normative del contratto individuato ai sensi del predetto comma 2-bis.

Nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto sia oggetto di ulteriore subappalto si applicano a quest'ultimo le disposizioni previste dal presente articolo e da altri articoli del codice in tema di subappalto.

Qualora l'Appaltatore intenda avvalersi della fattispecie disciplinata dall'art. 30 del D.Lgs. 276/2003, definita "distacco di manodopera" lo stesso dovrà trasmettere, almeno 20 giorni naturali e consecutivi prima della data di effettivo utilizzo della manodopera distaccata, apposita comunicazione con la quale dichiara:

- di avere in essere con la società distaccante un contratto di distacco (da allegare in copia);

- di volersi avvalere dell'istituto del distacco per l'appalto in oggetto indicando i nominativi dei soggetti distaccati;
- che le condizioni per le quali è stato stipulato il contratto di distacco sono tuttora vigenti e che non si ricade nella fattispecie di mera somministrazione di lavoro;
- che la corresponsione delle somme alla società distaccante avverrà secondo esplicite modalità miranti ad assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136.

La suddetta comunicazione inoltre dovrà:

- contenere le motivazioni che giustificano l'interesse della società distaccante a ricorrere al distacco di manodopera se questa non risulta in modo evidente dal contratto tra le parti di cui sopra;
- essere accompagnata dalla documentazione necessaria a comprovare in capo al soggetto distaccante la regolarità contributiva (mediante produzione certificato DURC) e il possesso dei requisiti generali di moralità.

L'ENAS, entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione e della documentazione allegata, potrà negare l'autorizzazione al distacco qualora in sede di verifica non sussistano i requisiti di cui sopra.

Salve, comunque, le sanzioni previste all'art. 21 della legge 13 settembre 1982 n. 646 e successive modifiche ed integrazioni, la mancata osservanza da parte dell'Appaltatore degli obblighi riguardanti le documentazioni nonché le autorizzazioni prescritte più sopra, verrà valutata dall'ENAS al verificarsi dell'inadempienza per i provvedimenti del caso, ivi compresa l'eventuale risoluzione del contratto.

Ai sensi e per effetto dell'art. 36 bis, comma 3, della legge 4 agosto 2006, n. 248, i datori di lavori di tutte le imprese esecutrici debbono munire il personale occupato di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. I lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento.

Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto.

Ai sensi e per effetto dell'art. 36 bis, comma 4, della legge 4 agosto 2006, n. 248, i datori di lavoro con meno di dieci dipendenti possono assolvere all'obbligo di cui al comma 3 mediante annotazione, su apposito registro di cantiere vidimato dalla Direzione provinciale del Lavoro territorialmente competente da tenersi sul luogo di lavoro, degli estremi del personale giornalmente impiegato nei lavori.

Nel computo delle unità lavorative si tiene conto di tutti i lavoratori impiegati a prescindere dalla tipologia dei rapporti di lavoro instaurati, ivi compresi quelli autonomi per i quali si applicano le disposizioni di cui al comma 3 citato.

ART 41. SICUREZZA SUL LAVORO

I lavori oggetto del presente contratto dovranno avvenire in conformità alle leggi vigenti in materia di sicurezza e salute sul lavoro, ed in particolare nel pieno rispetto delle prescrizioni del D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i., per quanto applicabili.

È obbligo dell'appaltatore adottare, nell'esecuzione dei lavori, tutti i provvedimenti e le cautele necessarie a garantire la vita e l'incolumità psico-fisica delle persone addette ai lavori e dei terzi, al fine di evitare danni a persone e a cose dei quali, in caso contrario, sarebbe ritenuto essere unico responsabile.

Resta pertanto inteso che l'appaltatore assumerà ogni più ampia responsabilità sia civile che penale in caso di infortuni, della quale responsabilità si intende sin d'ora sollevata ENAS e il personale preposto alla sorveglianza e rilievo dei lavori.

L'appaltatore si impegna pertanto ad osservare le norme e le prescrizioni relative alla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro, adottando tutte le garanzie e coperture assicurative necessarie e sufficienti a sostenere eventuali danni a persone, cose e/o a terzi, esibendo altresì la relativa documentazione prima della sottoscrizione del contratto.

Nell'esecuzione dei lavori l'appaltatore si impegna ad assicurare al proprio personale una retribuzione non inferiore a quanto stabilito dalle norme contrattuali a carattere collettivo in vigore per il CCNL di appartenenza ed integrativi territoriali vigenti durante lo svolgimento dei lavori, nonché ad osservare scrupolosamente tutti gli obblighi ed oneri inerenti alla previdenza ed assistenza, assicurazioni sociali (ivi compresa quella contro gli infortuni) derivanti dalle disposizioni delle leggi e regolamenti in vigore. L'appaltatore si obbliga altresì ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione e, se cooperativa, anche nei rapporti con i soci.

Allorché saranno stati individuati i lavori da eseguire, i relativi piani di sicurezza e coordinamento, quando necessari ai sensi dell'art. 90 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., saranno predisposti dall'Ente e redatti e consegnati comunque prima della consegna dei lavori.

È fatto obbligo all'Appaltatore di predisporre e consegnare all'ENAS, entro 30 giorni dall'aggiudicazione:

- la documentazione prevista dall'art. 90, comma 9 lettera a) e dall'Allegato XVII del D.Lgs. n. 81/2008;
- le dichiarazioni di cui all'art. 90 comma 9 lettera b) del D.Lgs. n. 81/2008;
- la patente o documento equivalente di cui all'articolo 27 del D.Lgs. 81/2008, anche nei casi di subappalto, ovvero, per le imprese che non sono tenute al possesso della patente ai sensi del comma 15 del medesimo articolo 27, dell'attestato di qualificazione SOA, di cui all'articolo 100, comma 4, del codice dei contratti pubblici di cui al D.Lgs. n. 36 del 2023;
- il proprio piano operativo di sicurezza (POS) di cui all'articolo 89, comma 1, lettera h) del D.Lgs. n. 81/2008. Detto POS, redatto con riferimento all'appalto, costituisce piano complementare e di dettaglio al DUVRI, e dovrà essere integrato con riferimento ai lavori inerenti ogni contratto applicativo.

Il POS verrà esaminato e verificato dal RUP, che potrà richiedere le modifiche ed integrazioni ritenute necessarie. Una volta accettato dal RUP, detto piano formerà parte integrante del contratto.

I ruoli definiti dalle norme sui LL.PP. e sulla sicurezza del lavoro nei cantieri sono svolti dai seguenti soggetti:

- Committente: è l'Ente acque della Sardegna (ENAS);
- Responsabile dei lavori: è il Responsabile Unico del Progetto, sarà un tecnico nominato dall'ENAS;
- Direttore dei lavori: è un tecnico nominato dall'ENAS;
- Coordinatore per la sicurezza per la progettazione: qualora ricadessero le condizioni per la sua individuazione sarà un tecnico abilitato nominato dall'ENAS;
- Coordinatore per la sicurezza per l'esecuzione: qualora ricadessero le condizioni per la sua individuazione sarà un tecnico abilitato nominato dall'ENAS;
- Datore di lavoro: il legale rappresentante dell'appaltatore e di altre eventuali imprese esecutrici;
- Direttore Tecnico di cantiere: il soggetto di cui al precedente articolo "Direzione tecnica da parte dell'Appaltatore".

Il/i datore/i di lavoro e, nell'ambito delle rispettive attribuzioni e competenze, i dirigenti ed i preposti che dirigono o sovrintendono le attività, sono tenuti all'osservanza delle disposizioni del D.Lgs. n. 81/2008 e dei piani di sicurezza adottati.

Il Direttore Tecnico del cantiere è responsabile del rispetto dell'attuazione, da parte dell'Appaltatore impegnato nell'esecuzione dei lavori, dei documenti di valutazione dei rischi e dei piani di sicurezza.

All'atto della conclusione dei contratti applicativi si potranno verificare le seguenti due ipotesi:

a) nel caso in cui si prevede la presenza di più imprese (progetto accompagnato da PSC):

L'Appaltatore e le altre imprese esecutrici (imprese subappaltatrici e imprese fornitrici di materiali direttamente in opera) nonché i lavoratori autonomi sono obbligati ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) allegato al progetto esecutivo predisposto dall'ENAS.

È fatto obbligo all'Appaltatore di predisporre e consegnare all'ENAS, prima della stipula del contratto applicativo l'integrazione dei documenti prodotti in sede di aggiudicazione:

- la documentazione prevista dall'art. 90 comma 9 lettera a) e dall'Allegato XVII del D.Lgs. n. 81/2008;
- le dichiarazioni di cui all'art. 90 comma 9 lettera b) del D.Lgs. n. 81/2008;
- la patente o documento equivalente di cui all'articolo 27 del D.Lgs. 81/2008, anche nei casi di subappalto, ovvero, per le imprese che non sono tenute al possesso della patente ai sensi del comma 15 del medesimo articolo 27, dell'attestato di qualificazione SOA, di cui all'articolo 100, comma 4, del codice dei contratti pubblici di cui al D.Lgs. n. 36 del 2023;
- piano operativo di sicurezza (POS) di cui all'articolo 89, comma 1, lettera h) del D.Lgs. 81/2008. Detto POS, redatto con riferimento allo specifico cantiere, costituisce piano complementare e di dettaglio al PSC, e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.

L'Appaltatore dovrà altresì trasmettere all'ENAS, con congruo anticipo rispetto all'inizio dei rispettivi lavori:

- la documentazione prevista dall'art. 90 comma 9 lettera a) e dall'Allegato XVII del D.Lgs. n. 81/2008, per consentire la verifica dell'idoneità tecnico-professionale di ciascuna ulteriore impresa esecuttrice (imprese subappaltatrici e imprese fornitrici di materiali direttamente in opera) e dei lavoratori autonomi;
- le dichiarazioni di cui all'art. 90 comma 9 lettera b) del D.Lgs. n. 81/2008, rilasciate da ciascuna ulteriore impresa esecuttrice;

- il Piano Operativo di Sicurezza redatto da ciascuna ulteriore impresa esecutrice per lo specifico cantiere (art. 89 comma 1 lettera h) del D.Lgs. n. 81/2008).

Ciascun POS verrà esaminato e verificato dal Coordinatore per la sicurezza in esecuzione C.S.E., che potrà richiedere le modifiche ed integrazioni ritenute necessarie. Una volta accettati dal C.S.E., detti piani operativi formeranno parte integrante del contratto.

Ai sensi dell'art. 119 comma 15 D.Lgs. n. 36/2023, il Piano di Sicurezza e Coordinamento e i Piani Operativi di Sicurezza di tutte le imprese esecutrici dovranno essere tenuti a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di contratto dei cantieri. L'Appaltatore è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese esecutrici operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici POS redatti dalle singole imprese compatibili tra loro e coerenti con il POS presentato dall'Appaltatore e con il PSC. Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o di consorzio, detto obbligo incombe al mandatario. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.

Le ripetute e gravi violazioni dei piani di sicurezza da parte dell'Appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

Resta salva la possibilità per l'Appaltatore di proporre al Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione eventuali modifiche, integrazioni al PSC ai sensi di quanto previsto dall'art. 100 del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii., atte a garantire, se possibile con maggior precisione e chiarezza, gli stessi livelli di sicurezza o superiori nella esecuzione dei lavori in relazione alle tecniche ed ai mezzi d'opera effettivamente impiegati dall'Appaltatore, fermo restando che le integrazioni così proposte non potranno in nessun caso giustificare modifiche o adeguamento dei prezzi pattuiti.

Tali modifiche o integrazioni, quando sono rese necessarie dalla volontà dell'Appaltatore di procedere alla realizzazione delle opere in maniera difforme dalle previsioni contenute nel PSC redatto dal Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione devono essere obbligatoriamente comunicate ed espresse in forma esplicita sia all'ENAS sia al Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione almeno 30 giorni prima dell'effettivo verificarsi delle condizioni non conformi al PSC.

La proposta di integrazione del PSC dovrà essere formulata in relazione alla categoria o alle categorie dei lavori che l'Appaltatore richiede di modificare e del tutto compatibile con le restanti categorie con cui può avere interferenza. Inoltre, la proposta di integrazione del PSC dovrà recare la firma di tecnico abilitato ai sensi dell'art. 98 del D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni e dovrà recare l'approvazione esplicita del datore di lavoro dell'Appaltatore, del Committente, del responsabile dei lavori, del direttore tecnico dell'Appaltatore e dei rappresentanti dei lavoratori della sicurezza (art. 102 D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni).

Il Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione esaminerà le proposte di integrazione così presentate e, qualora a suo insindacabile giudizio le ritenga meritevoli di adozione, le adotterà con tempestiva integrazione del PSC, piano che verrà quindi inoltrato all'ENAS per la sua definitiva adozione; in seguito all'adozione del piano così modificato verrà stipulato con l'Appaltatore idoneo atto aggiuntivo al contratto d'appalto.

Sulla base di quanto precede, nel PSC allegato al contratto applicativo o ordine di lavoro sarà contenuta la stima analitica degli oneri per la sicurezza.

In ogni caso i prezzi elementari per gli oneri per la sicurezza contenuti nel PSC non sono soggetti a ribasso d'asta.

b) nel caso in cui si non siano previste più imprese ma solo interferenze Enas/Appaltatore (progetto accompagnato da DUVRI):

L'Appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il "Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze" (DUVRI) allegato al contratto.

È fatto obbligo all'Appaltatore di predisporre e consegnare all'ENAS, prima della stipula del contratto applicativo l'integrazione dei documenti prodotti in sede di aggiudicazione:

- la documentazione prevista dall'art. 90 comma 9 lettera a) e dall'Allegato XVII del D.Lgs. n. 81/2008;
- le dichiarazioni di cui all'art. 90 comma 9 lettera b) del D.Lgs. n. 81/2008;
- la patente o documento equivalente di cui all'articolo 27 del D.Lgs. 81/2008, anche nei casi di subappalto, ovvero, per le imprese che non sono tenute al possesso della patente ai sensi del comma 15 del medesimo articolo 27, dell'attestato di qualificazione SOA, di cui all'articolo 100, comma 4, del codice dei contratti pubblici di cui al D.Lgs. n. 36 del 2023;
- piano operativo di sicurezza (POS) di cui all'articolo 89, comma 1, lettera h) del D.Lgs. 81/2008. Detto POS, redatto con riferimento allo specifico cantiere, costituisce piano complementare e di dettaglio al DUVRI, e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.



Il POS verrà esaminato e verificato dal RUP, che potrà richiedere le modifiche ed integrazioni ritenute necessarie. Una volta accettato dal RUP, detto piano formerà parte integrante del contratto.

Le ripetute e gravi violazioni del DUVRI e del POS da parte dell'Appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

Sulla base di quanto precede, nel DUVRI allegato al progetto esecutivo sarà contenuta la stima analitica degli oneri per la sicurezza.

In ogni caso i prezzi elementari per gli oneri per la sicurezza contenuti nel DUVRI non sono soggetti a ribasso d'asta.

L'Appaltatore prima dell'inizio dei lavori, consegnerà al Direttore dei Lavori copia conforme del Libro Unico del Lavoro (limitatamente alla parte che sostituisce il libro matricola) come previsto dalla Legge n. 133/2008 opportunamente vidimato, nonché copia della denuncia nuovo lavoro a INPS, INAIL e Cassa Edile e si impegna a comunicare tempestivamente qualsiasi variazione dello stesso.

Qualora dovessero realizzarsi i presupposti di cui all'art. 90 comma 4 del D.Lgs. n. 81/2008 e ss. mm. ii., verrà designato dall'ENAS il Coordinatore per la sicurezza in esecuzione, con la conseguente redazione dei documenti di cui all'articolo 91, comma 1, lettere a), b) e b-bis) dello stesso D.Lgs. n. 81/2008.

Spazi confinati

Per le attività in ambienti confinati (o sospetti d'inquinamento) sono obbligatori i requisiti di cui all'art. 2, comma 1 del D.P.R. n. 177 del 14 settembre 2011.

Si evidenzia in merito che eventuali subappalti per prestazioni da eseguire in ambienti soggetti all'applicazione di detta normativa saranno possibili unicamente se i relativi contratti saranno stati preventivamente certificati dall'Ispettorato Nazionale del Lavoro.

Inoltre, qualora il Concorrente intenda ricorrere alla copertura di tale requisito mediante il ricorso al subappalto o a noleggi (indifferentemente a caldo o freddo), i subappaltatori dovranno essere obbligatoriamente, nel caso che le attività oggetto di subappalto siano riconducibili all'elenco di cui al suddetto comma 53 dell'art. 1 della L. n. 190/2012, iscritti alla *White List* della Prefettura della propria competenza territoriale, oppure almeno essere già inseriti nella lista dei richiedenti.

L'appaltatore dovrà dimostrare subito dopo la proposta di aggiudicazione ai fini del successivo provvedimento di aggiudicazione, a pena di esclusione, di disporre dei requisiti anzidetti per le attività in ambienti confinati e dovrà consentire il relativo controllo e accettazione da parte della stazione Appaltante. Nel caso in cui a seguito della verifica i requisiti non siano rispondenti a quanto richiesto a capitolato, oltre ad ogni conseguente provvedimento del caso (escussione garanzia, ecc.), il concorrente verrà escluso e non si procederà con la formalizzazione del rapporto.

L'Appaltatore dà atto che le specifiche tecniche contenute nel presente Capitolato di appalto hanno carattere di massima e potranno essere in seguito anche modificate dalla Direzione Lavori a suo esclusivo e insindacabile giudizio o per disposizione delle Autorità e rinuncia sin da ora a chiedere compensi salvo il pagamento delle sole opere provvisorie eventualmente già eseguite relative a lavori o servizi di cui era prevista l'esecuzione e in seguito annullati, e pertanto non utilizzabili.

ART 42. ULTIMAZIONE, CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DELL'ACCORDO QUADRO

In esito a formale comunicazione dell'esecutore di intervenuta ultimazione dei lavori, il direttore dei lavori e dell'esecuzione del contratto effettua i necessari accertamenti in contraddittorio con l'esecutore e rilascia, senza ritardo alcuno dalla formale comunicazione, il certificato attestante l'avvenuta ultimazione in doppio esemplare, seguendo le stesse disposizioni previste per il verbale di consegna. In ogni caso alla data di scadenza prevista dal contratto il direttore dei lavori e dell'esecuzione del contratto redige in contraddittorio con l'esecutore un verbale di constatazione sullo stato dei lavori.

Il certificato di ultimazione può prevedere l'assegnazione di un termine perentorio, non superiore a sessanta giorni, per il completamento di lavorazioni di piccola entità, accertate da parte del direttore dei lavori come del tutto marginali e non incidenti sull'uso e sulla funzionalità dei lavori. Il mancato rispetto di questo termine comporta l'inefficacia del

certificato di ultimazione e la necessità di redazione di nuovo certificato che accerti l'avvenuto completamente delle lavorazioni sopraindicate.

Il direttore dei lavori e dell'esecuzione del contratto compila il conto finale entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di ultimazione dei lavori, quale risulta da apposito certificato del direttore dei lavori con le stesse modalità previste per lo stato di avanzamento dei lavori, e provvede a trasmetterlo al responsabile del progetto, accompagnandolo con una relazione in cui sono indicate le vicende alle quali l'esecuzione del lavoro è stata soggetta.

Ai sensi del disposto dell'art. 50, c. 7 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., per i lavori di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 14 del D Lgs 36/2023 e s.m.i., il certificato di collaudo è sostituito dal certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori entro 3 (tre) mesi dalla data di ultimazione di tutte le prestazioni appaltate.

Trascorso il suddetto termine l'appaltatore avrà comunque diritto alla restituzione delle ritenute a garanzia salvo che il ritardo non dipenda da inadempienze dell'appaltatore medesimo e salve le garanzie da presentare al termine dell'esecuzione del contratto.

Nelle operazioni di collaudo saranno verificate le caratteristiche dei materiali, le prestazioni e la documentazione rispetto a quanto previsto dal Capitolato Speciale d'Appalto o dall'Elenco Prezzi Unitari. L'appaltatore dovrà fornire, a propria cura e spese, personale, mezzi, strumenti e quant'altro necessario alle operazioni di collaudo.

Le attività oggetto del contratto si intendono approvate e, quindi, accettate dalla stazione appaltante, anche ai fini della liquidazione dei compensi previsti nel contratto, mediante il rilascio del certificato di regolare esecuzione da parte della direzione lavori e dell'esecuzione del contratto, oppure, ove occorra o la stazione appaltante stessa lo ritenga opportuno, il formale collaudo dell'opera e/o del lavoro, anche da parte di organismo tecnico diverso dalla direzione lavori e dell'esecuzione del contratto; nel caso di opere sottoposte a collaudo tali operazioni dovranno essere concluse entro 6 (sei) mesi dalla data di ultimazione dei lavori, salvi i casi, individuati dall'allegato II.14, di particolare complessità, per i quali il termine può essere elevato sino ad un anno.

Il contenuto, le modalità e le caratteristiche dei collaudi saranno determinati dalla stazione appaltante in relazione al particolare tipo di attività, lavoro e opera oggetto del contratto.

Dalla data di sottoscrizione del certificato di regolare esecuzione, le opere verranno prese in consegna definitiva da parte dell'ENAS.

ART 43. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E DIRITTO DI RECESSO

In materia di risoluzione e di recesso dal contratto si richiamano le disposizioni di cui agli artt. 122, 123 del D.Lgs. n. 36/2023.

ART 44. RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per la risoluzione di eventuali controversie inerenti e conseguenti all'interpretazione ed applicazione del contratto è esclusa la competenza arbitrale.

Le eventuali controversie che insorgessero tra l'ENAS e l'Appaltatore saranno sottoposte ad un preliminare tentativo di risoluzione amministrativa. A tal fine, qualora l'Appaltatore abbia pretese da far valere, notificherà motivata domanda all'Ente, il quale si pronuncerà nel termine di 90 (novanta) giorni dal ricevimento della notifica.

L'Appaltatore non potrà di conseguenza adire l'Autorità Giudiziaria prima che l'ENAS abbia emesso la decisione amministrativa o prima che sia decorso, inutilmente, il termine per provvedervi.

Il foro competente è quello di Cagliari.

Nelle more della risoluzione delle controversie l'Appaltatore non può comunque rallentare o sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dall'ENAS.

CAPO IV – DISCIPLINA ECONOMICA

ART 45. PAGAMENTI

Ai sensi dell'art. 125 comma 1 del D.Lgs. n. 36/2023, verrà corrisposta in favore dell'Appaltatore l'anticipazione sul valore di ciascun contratto applicativo, secondo le modalità e sotto le condizioni contenute nel citato articolo.

Durante il corso dei lavori saranno disposti pagamenti in acconto (all'Appaltatore e al sub-Appaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori) ogni qualvolta l'importo complessivo netto dei lavori eseguiti, relativi all'insieme dei diversi Ordinativi di Lavoro di ogni singolo Contratto Applicativo, accertati ed ammessi in contabilità, raggiungerà l'importo minimo di € 40.000,00 (Euro quarantamila/00), comprensivo della quota relativa agli oneri di sicurezza come sotto determinata, salvo l'obbligo del pagamento di qualsiasi somma alla scadenza di 3 mesi dal precedente pagamento, e comunque dedotti:

- l'ammontare dei pagamenti in acconto già corrisposti;
- la ritenuta dello 0,50% di cui all'art. 11 comma 6 del D.Lgs. n. 36/2023;
- la trattenuta di un importo percentuale sull'anticipazione, a titolo di graduale recupero della medesima;
- le penali comminate per eventuali inadempienze contrattuali.

Gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso saranno corrisposti, al netto di eventuali detrazioni, secondo le seguenti modalità:

- In quote proporzionali all'importo dei lavori via via contabilizzati, sentito in merito il Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione.
- Negli stati di avanzamento sono riportati, per i lavori a misura, le quantità che risulteranno effettivamente e regolarmente eseguite per ogni lavoro completato nel rispetto delle specifiche tecniche del Capitolato Speciale d'Appalto e dell'Elenco Prezzi Unitari, al netto dei ribassi d'asta e di ogni ritenuta pattuita e vengono riportate le eventuali prestazioni in economia, queste ultime solo se specificatamente autorizzate dalla stazione appaltante.
- Non possono essere contabilizzati ed inseriti nello stato di avanzamento gli interventi non ancora ultimati, salvo diversa e specifica disposizione della stazione appaltante in casi specifici e residuali (condizioni climatiche, esigenze della stazione appaltante, interferenze con altri lavori, ecc.). Non saranno tenuti in alcun conto i lavori eseguiti irregolarmente ed in contraddizione alle disposizioni ed agli ordini di servizio della direzione lavori non conformi al contratto.
- In esito alla redazione dello stato di avanzamento la stazione appaltante procede ad emettere specifico certificato di pagamento, normalmente entro 10 (dieci) giorni dalla data di sottoscrizione e validazione da parte della stazione appaltante dello stato di avanzamento.
- Per l'anticipazione si applica l'art.125, comma 1 del D.Lgs. n. 36/2023 con la prescrizione che l'anticipazione, se richiesta, verrà calcolata e rilasciata sull'importo dei singoli ordini che costituiscono i "contratti applicativi" dell'Accordo Quadro.

Dopo l'ultimazione dei lavori sarà rilasciata l'ultima rata di acconto qualunque sia la somma cui possa ammontare.

I pagamenti saranno effettuati, tramite il tesoriere dell'Ente, entro 30 giorni dalla presentazione di apposito documento fiscale emesso dopo l'avvenuta certificazione del raggiungimento delle condizioni che permettono la liquidazione della rata di acconto o di saldo.

Il pagamento sarà effettuato mediante l'accreditamento presso _____ sul c/c n. _____
– IBAN _____.

Ai sensi dell'art. 25 del D.L. 24 aprile 2014, n.66 convertito con legge 23 giugno 2014, n.89 l'Appaltatore si obbliga a trasmettere le fatture esclusivamente in formato elettronico attraverso il sistema d'Interscambio (SDI) gestito dal ministero dell'Economia e delle Finanze, secondo il formato previsto nell'allegato A del DMEF 3 aprile 2013, n.55.

Le fatture saranno intestate come riportato nel discendente Contratto applicativo e dovranno riportare oltre i dati costitutivi delle fatture ordinarie, obbligatoriamente a pena di rifiuto delle stesse:

- codice univoco ufficio _____ (come riportato nel discendente contratto applicativo)
- CIG _____ (CIG derivato riportato nel discendente contratto applicativo)
- CUP _____



Oggetto: **ACCORDO QUADRO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE OPERE DEL SISTEMA IDRICO MULTISETTORIALE REGIONALE (SIMR) GESTITE DAL SERVIZIO GESTIONE NORD DELL'ENTE ACQUE DELLA SARDEGNA, RICADENTI NEI SISTEMI IDRICI 2, 3, 4, 5, 6, 7. - C.A. N. _____;**

- RUP: Ing. Massimiliano Deledda
- numero di repertorio _____ e data del contratto _____
- centro di costo: _____

Il pagamento è comunque subordinato all'accertamento a cura dell'ENAS della regolarità contributiva, mediante l'acquisizione del DURC.

Qualsiasi ritardo nell'emissione dei certificati di pagamento e nel pagamento dei suddetti acconti non darà diritto all'Appaltatore di sospendere o rallentare i lavori, né di chiedere lo scioglimento del contratto, avendo esso soltanto il diritto al pagamento degli interessi previsto dalla normativa vigente, esclusa ogni altra indennità o compenso, in quanto gli interessi sono comprensivi del maggior danno ai sensi dell'art. 1224, 2° comma del codice civile.

ART 46. TRACCIABILITÀ FLUSSI FINANZIARI

L'Appaltatore si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" e ss. mm. ii..

I pagamenti relativi all'appalto saranno effettuati tramite bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, su conti correnti dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche.

L'Appaltatore, il sub-Appaltatore o il sub-contraente, comunicherà all'ENAS gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

Il contratto d'appalto si intenderà automaticamente risolto qualora le transazioni relative allo stesso contratto siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A. ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

L'Appaltatore, il sub-Appaltatore o il sub-contraente che abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria deve darne immediata comunicazione all'ENAS e alla Prefettura di Cagliari.

Ai fini di assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti, l'Appaltatore, il sub-Appaltatore o il sub-contraente si obbligano ad inserire nelle fatture elettroniche il codice identificativo di gara (CIG) e il codice unico di progetto (CUP) riportato in contratto.

L'ENAS non procederà al pagamento delle fatture elettroniche che non riportano il CIG e il CUP riportati in contratto.

ART 47. CESSIONE DEL CONTRATTO

Ai sensi dell'art. 119, 1° comma del D.Lgs. 36/2023 la cessione del contratto è nulla, fatto salvo quanto previsto all'art. 120, comma 1, lett. d) del medesimo Decreto. E' altresì nullo l'accordo con cui a terzi sia affidata l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni appaltate, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente e dei contratti ad alta intensità di manodopera.

CAPO V – NORME GENERALI PER LA VALUTAZIONE E CONTABILITA' DEI LAVORI

ART 48. NORME PER LA VALUTAZIONE E CONTABILITÀ DEI LAVORI

1) - NORME GENERALI

Si richiama l'art. 12 dell'allegato II.14 del D.Lgs. 36/2023: «Direzione lavori e dell'esecuzione. Svolgimento attività fase esecutiva. Collaudo e verifica di conformità.»

I lavori oggetto dell'accordo quadro sono compensati a misura ai sensi dell'art. 32, dell'allegato I.7 del D.Lgs. n. 36/2023.

Ai fini della formulazione dell'offerta, l'Appaltatore ha accuratamente effettuato tutti i computi, i calcoli e le stime necessarie per una corretta valutazione, a tutto suo rischio e pericolo, del ribasso sui prezzi unitari offerto, che si intende accettato dall'Appaltatore come remunerativo di ogni spesa generale e particolare per la realizzazione di tutte le opere previste in appalto nonché di tutte le ulteriori attività per dare le opere finite e funzionanti a perfetta regola d'arte, in quanto esso comprende e compensa:

a) per i materiali: ogni spesa per la fornitura, trasporto, cali, perdite, sfridi, sprechi ecc. nessuna eccettuata, per darli pronti all'impiego a piè d'opera in qualsiasi punto del lavoro, anche fuori strada;

b) per gli operai e mezzi d'opera: ogni spesa per il pagamento dei salari e per l'osservanza delle norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori; ogni spesa per fornire agli operai gli attrezzi e utensili del mestiere;

c) per i noli: ogni spesa per dare a piè d'opera i macchinari e mezzi d'opera pronti al loro uso ed ogni accessorio;

d) per i lavori: tutte le spese per i mezzi d'opera, assicurazioni di ogni specie e gli oneri per la sicurezza dei cantieri secondo la normativa vigente; tutte le forniture occorrenti e loro lavorazione ed impiego, indennità di cava, di passaggi, di depositi, di cantiere, di discarica, di occupazione temporanee oltre quelle previste in definitivo; mezzi d'opera ed apprestamenti professionali, carichi, trasporti e scarichi in ascesa o discesa, ecc.

Essendo i lavori appaltati a misura, i lavori realizzati verranno contabilizzati in corrispondenza di quanto effettivamente eseguito ed accertato, applicando i prezzi contrattuali alle quantità rilevate e misurate in cantiere.

Il registro di contabilità è firmato dall'esecutore, con o senza riserve, nel giorno in cui gli viene presentato. Nel caso in cui l'esecutore, non firmi il registro, è invitato a farlo entro il termine perentorio di quindici giorni e, qualora persista nell'astensione o nel rifiuto, se ne fa espressa menzione nel registro.

Ove per qualsiasi legittimo impedimento non sia possibile una precisa e completa contabilizzazione, il direttore dei lavori può registrare in partita provvisoria sui libretti, e di conseguenza sugli ulteriori documenti contabili, quantità dedotte da misurazioni sommarie.

2) - PRESTAZIONI IN ECONOMIA

Qualora siano necessarie prestazioni in economia, l'Appaltatore sarà obbligato, a norma dell'art. 5 comma 2 del Capitolato Generale D.M. LL.PP. n. 145/2000, a fornire gli operai, i mezzi d'opera, utensili e materiali occorrenti, la cui idoneità sarà stabilita insindacabilmente dall'ENAS per il tramite del direttore dei lavori.

Le prestazioni per detti lavori verranno ordinate di volta in volta dalla Direzione Lavori, e verranno registrate come previsto dall'art. 12 dell'allegato II.14 del D.Lgs. 36/2023. Qualsiasi prestazione in economia dovrà essere documentata da appositi rapportini firmati dalla direzione lavori e dall'Appaltatore nel giorno stesso della effettuazione delle prestazioni.

Per le prestazioni in economia, di mano d'opera, mezzi d'opera, noli e trasporti, l'importo verrà compensato con i prezzi determinati secondo le tariffe locali vigenti al momento dell'esecuzione dei lavori incrementati di spese generali ed utili e con applicazione del ribasso d'asta esclusivamente su questi ultimi due addendi. I relativi oneri per la sicurezza, eventualmente ravvisati e stimati con apposito computo dal Coordinatore della sicurezza per l'esecuzione (CSE), saranno compensati senza l'applicazione del ribasso.

Per la fornitura di mano d'opera con detti prezzi si intendono in particolare compensati anche l'uso, il deperimento e le perdite degli attrezzi di cui l'Appaltatore dovrà dotare gli operai, nonché le prestazioni degli assistenti ed ogni altro personale che non prenda parte diretta e materiale alla esecuzione dei lavori.

Per la fornitura di materiali, i prezzi si intendono per materiali regolarmente posti a deposito e poi resi a piè d'opera.

Per trasporti in economia le distanze verranno contabilizzate per gli effettivi percorsi.

Per i noleggi con i detti prezzi si intendono compensati inoltre i consumi e le prestazioni di mano d'opera occorrenti per il funzionamento dei mezzi; i tempi di noleggio nel luogo di impiego per i turni di lavoro.

La ditta appaltatrice dovrà consegnare all'Enas la documentazione comprovante l'avvenuto smaltimento dei rifiuti prodotti durante le lavorazioni, diversamente non sarà possibile procedere alla contabilizzazione della prestazione.

La contabilizzazione degli interventi avverrà in via generale secondo le modalità previste nel D.Lgs 36/2023.

ART 49. CONFORMITA' AGLI STANDARD SOCIALI MINIMI

I beni / lavori oggetto del presente appalto devono essere prodotti in conformità con gli standard sociali minimi in materia di diritti umani e di condizioni di lavoro lungo la catena di fornitura (da ora in poi "standard"), definiti dalle leggi nazionali dei Paesi ove si svolgono le fasi della catena, ed in ogni caso in conformità con le Convenzioni fondamentali stabilite dall'Organizzazione Internazionale del Lavoro e dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite.

Gli standard sono riportati nella "Dichiarazione di conformità a standard sociali minimi", conforme all'Allegato I al D.M. Ambiente 06.06.2012 di seguito riportato, che l'appaltatore dovrà sottoscrivere prima della stipula del contratto d'appalto, per costituirne parte integrante e sostanziale:

Allegato n.

Dichiarazione di conformità a standard sociali minimi

*Il sottoscritto.....
in qualità di rappresentante legale di.....
dichiara:*

che i beni oggetto del presente appalto sono prodotti in conformità con gli standard sociali minimi in materia di diritti umani e di condizioni di lavoro lungo la catena di fornitura (da ora in poi "standard") definiti da:

- *le otto Convenzioni fondamentali dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL, International Labour Organization – ILO), ossia, le Convenzioni n. 29, 87, 98, 100, 105, 111 e 182;*
- *la Convenzione ILO n. 155 sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;*
- *la Convenzione ILO n. 131 sulla definizione di salario minimo;*
- *la Convenzione ILO n. 1 sulla durata del lavoro (industria);*
- *la Convenzione ILO n. 102 sulla sicurezza sociale (norma minima);*
- *la "Dichiarazione Universale dei Diritti Umani"; 3*
- *art. n. 32 della "Convenzione sui Diritti del Fanciullo"; 4*
- *la legislazione nazionale, vigente nei Paesi ove si svolgono le fasi della catena di fornitura, riguardanti la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché le legislazione relativa al lavoro, inclusa quella relativa al salario, all'orario di lavoro e alla sicurezza sociale (previdenza e assistenza).*

Quando le leggi nazionali e gli standard sopra richiamati fanno riferimento alla stessa materia, sarà garantita la conformità allo standard più elevato.

Convenzioni fondamentali dell'ILO:

Lavoro minorile (art. 32 della Convenzione ONU sui Diritti del Fanciullo; Convenzione ILO sull'età minima n° 138; Convenzione ILO sulle forme peggiori di lavoro minorile n° 182)

- *I bambini hanno il diritto di essere protetti contro lo sfruttamento economico nel lavoro e contro l'esecuzione di lavori che possono compromettere le loro opportunità di sviluppo ed educazione.*
- *L'età minima di assunzione all'impiego o al lavoro deve essere in ogni caso non inferiore ai 15 anni (temporaneamente, 14 in alcuni Paesi).*

- *I minori di 18 anni non possono assumere alcun tipo di impiego o lavoro che possa comprometterne la salute, la sicurezza o la moralità.*

- *Nei casi di pratica di lavoro minorile, opportuni rimedi devono essere adottati rapidamente. Contemporaneamente, deve essere messo in atto un sistema che consenta ai bambini di perseguire il loro percorso scolastico fino al termine della scuola dell'obbligo.*

Lavoro forzato/schiavitù (Convenzione ILO sul lavoro forzato n° 29 e Convenzione ILO sull'abolizione del lavoro forzato n° 105)

- *E' proibito qualunque tipo di lavoro forzato, ottenuto sotto minaccia di una punizione e non offerto dalla persona spontaneamente.*

- *Ai lavoratori non può essere richiesto, ad esempio, di pagare un deposito o di cedere i propri documenti di identità al datore di lavoro. I lavoratori devono inoltre essere liberi di cessare il proprio rapporto di lavoro con ragionevole preavviso.*

Discriminazione (Convenzione ILO sull'uguaglianza di retribuzione n° 100 e Convenzione ILO sulla discriminazione (impiego e professione) n° 111)

- Nessuna forma di discriminazione in materia di impiego e professione è consentita sulla base della razza, del colore, della discendenza nazionale, del sesso, della religione, dell'opinione politica, dell'origine sociale, dell'età, della disabilità, dello stato di salute, dell'orientamento sessuale e dell'appartenenza sindacale.

Libertà sindacale e diritto di negoziazione collettiva (Convenzione ILO sulla libertà sindacale e la protezione del diritto

sindacale n° 87 e Convenzione ILO sul diritto di organizzazione e di negoziazione collettiva n° 98)

- I lavoratori hanno il diritto, senza alcuna distinzione e senza autorizzazione preventiva, di costituire delle organizzazioni di loro scelta, nonché di divenirne membri e di ricorrere alla negoziazione collettiva.

Firma,

Data: Timbro

3 Approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948.

4 Approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989, ratificata in Italia con Legge del 27 maggio 1991, n. 176 "Ratifica ed esecuzione della Convenzione sui Diritti del Fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989".

Al fine di consentire il monitoraggio, da parte dell'Ente, della conformità agli standard, l'appaltatore sarà tenuto a:

- 1) informare fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura dei beni oggetto del presente appalto, che l'Amministrazione aggiudicatrice ha richiesto la conformità agli standard sopra citati nelle condizioni d'esecuzione del presente appalto/contratto;
- 2) fornire, su richiesta dell'Amministrazione aggiudicatrice ed entro il termine stabilito, le informazioni e la documentazione relativa alla gestione delle attività riguardanti la conformità agli standard e i riferimenti dei fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura;
- 3) accettare e far accettare dai propri fornitori e sub-fornitori, eventuali verifiche ispettive relative alla conformità agli standard, condotte dall'Amministrazione aggiudicatrice o da soggetti indicati e specificatamente incaricati allo scopo da parte della Amministrazione stessa;
- 4) intraprendere, o a far intraprendere dai fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura, eventuali ed adeguate azioni correttive (es.: rinegoziazioni contrattuali), entro i termini stabiliti dall'Amministrazione aggiudicatrice, nel caso che emerga, dalle informazioni in possesso dell'Amministrazione, una violazione contrattuale inerente la non conformità agli standard sociali minimi lungo la catena di fornitura;
- 5) dimostrare, tramite appropriata documentazione fornita all'Amministrazione aggiudicatrice, che le clausole sono rispettate, e a documentare l'esito delle eventuali azioni correttive effettuate.

La violazione delle clausole in materia di conformità agli standard sociali di cui al presente articolo, fatta salva l'automatica risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 cc. ed escussione della fidejussione in caso di grave violazione valutata dall'Ente su proposta del Responsabile del procedimento, comporta una delle seguenti scelte:

- la non accettazione della fornitura cui si riferisce la violazione;
- l'applicazione di una penale nella misura del 1% dell'importo contrattuale, con riferimento a ciascuna violazione accertata.

ART 50. CRITERI AMBIENTALI MINIMI (CAM)

In conformità all'art. 57 del D.Lgs. 36/2023 e all'Allegato II.3, come modificati dal D.Lgs. 209/2024, le prestazioni oggetto del presente accordo quadro per l'esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere del Sistema idrico multisettoriale regionale (SIMR) gestite dal Servizio Gestione Nord dell'Ente Acque della Sardegna, ricadenti nei sistemi idrici 2, 3, 4, 5, 6, 7, sono soggette all'applicazione dei seguenti Criteri Ambientali Minimi (CAM):

1. CAM Edilizia – di cui al D.M. 23 giugno 2022, per le lavorazioni inerenti al ripristino, consolidamento, realizzazione o demolizione di opere in calcestruzzo, murature, cordoli, rivestimenti e sponde;
2. CAM Manutenzione del Verde – di cui al D.M. 10 marzo 2020, per le attività di sfalcio, diserbo, taglio vegetazione arborea e gestione del verde arginale e spondale;
3. CAM Gestione dei Rifiuti – di cui al D.M. 23 giugno 2022, ove applicabili, per la gestione, raccolta differenziata, tracciabilità e smaltimento dei rifiuti generati dalle attività manutentive;
4. Altri CAM settoriali – qualora si impieghino prodotti soggetti a CAM specifici (es. geotessili, materiali riciclati), l'appaltatore è tenuto ad attenersi alle disposizioni applicabili.

L'appaltatore dovrà dimostrare il rispetto dei CAM mediante idonea documentazione tecnica e amministrativa durante l'esecuzione delle prestazioni. La mancata osservanza degli obblighi CAM è considerata inadempimento contrattuale e comporta l'applicazione delle penali previste nel presente capitolato, nonché l'attivazione delle misure previste dall'art. 1456 del Codice Civile nei casi di gravi o reiterate violazioni.

CAM Edilizia

Le procedure di verifica, finalizzate all'accertamento della conformità degli interventi ai Criteri Minimi Ambientali (CAM Edilizia), sono indicate, per ogni criterio e requisito, nel Decreto del Ministero della Transizione Ecologica 23 giugno 2022 "Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi", come modificato dal Decreto correttivo 5 agosto 2024 del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica "Modificazioni al decreto n. 256 del 23 giugno 2022, recante: "Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e affidamento di lavori per interventi edilizi".

Nel caso specifico, trattandosi di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere del Sistema idrico multisettoriale regionale (SIMR) ricadenti nei sistemi idrici 2, 3, 4, 5, 6, 7, si ricade nelle condizioni di cui al punto 1.1 dell'Allegato al Decreto 23 giugno 2022, che indica come per gli interventi edilizi che non riguardano interi edifici, i CAM si applicano limitatamente ai capitoli "2.5-Specifiche tecniche per i prodotti da costruzione" e "2.6-Specifiche tecniche progettuali relative al cantiere".

Nell'applicazione dei criteri si intendono fatti salvi i vincoli e le tutele, i piani, le norme e i regolamenti, qualora più restrittivi.

Gli interventi edilizi oggetto del presente progetto prevedono la demolizione e/o il rifacimento dei manufatti esistenti, in calcestruzzo armato, costituenti le camerette di sfiato, scarico e misura, le gallerie, i blocchi di ancoraggio presenti lungo le condotte degli acquedotti, i locali, i manufatti, i sifoni e i rivestimenti dei canali del Sistema idrico multisettoriale regionale (SIMR), ricadenti nei sistemi idrici 2, 3, 4, 5, 6, 7, nonché la realizzazione di nuovi manufatti in calcestruzzo armato e locali tecnici di dimensioni e funzionalità equivalenti o ottimizzate rispetto a quelli esistenti. Gli interventi di manutenzione e ripristino sono da realizzarsi nelle aree di pertinenza e nelle fasce di servitù esistenti degli acquedotti, già soggette alle pratiche espropriative condotte durante la realizzazione delle infrastrutture

L'Appaltatore nell'esecuzione degli interventi infrastrutturali con alcune lavorazioni di tipo edilizio deve osservare i criteri contenuti nei capitoli del Decreto 23 giugno 2022. Il Decreto esplicita i Criteri Ambientali Minimi (CAM) per l'affidamento del servizio di progettazione ed esecuzione dei lavori di interventi edilizi, in relazione agli interventi di edilizia definiti dal Regolamento 305/2011/UE del Parlamento Europeo e dal D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 – Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia.

Considerando la tipologia degli interventi, si precisa che i materiali utilizzati, per la cui definizione si rimanda agli altri elaborati tecnici (Allegato C - Capitolato speciale d'appalto – disciplinare tecnico), saranno per quanto possibile di provenienza naturale e quindi perfettamente rispondenti alle indicazioni delle normative di cui trattasi. Ogni scelta dovrà essere condivisa con la Direzione Lavori.

I materiali impiegati e gli interventi progettati devono rispettare quanto stabilito dal punto 2.5 Specifiche tecniche per i prodotti da costruzione dei CAM. Infatti, la totalità degli elementi di nuova installazione previsti negli interventi di manutenzione, a fine vita, potrà essere sottoposta a demolizione selettiva ed essere destinata a riciclo e riutilizzo.

I criteri da osservare per garantire il rispetto delle specifiche tecniche progettuali relative alla preparazione e conduzione cantiere (rif. Cap. 2.6 del Decreto 23/06/2022) sono riportato nell'Allegato C - Capitolato speciale d'appalto – disciplinare tecnico.

In generale, le procedure ed i metodi di verifica delle conformità ai CAM, dei singoli elementi edilizi di progetto, devono essere effettuati secondo i criteri previsti nell'Art. 1.3.4 dello stesso Decreto Ministeriale.

Le verifiche di conformità delle lavorazioni e dei materiali previsti alle specifiche tecniche progettuali dovranno essere anche eseguite in fase di esecuzione delle opere, mediante acquisizione di idonea documentazione tecnica, rapporti di prova, certificazioni in corso di validità ed altri mezzi di prova previsti dal Decreto 23/06/2022 e previsti all'uopo nella descrizione di ciascun criterio minimo ambientale sopra riportato.

Tale verifica avverrà preventivamente all'accettazione dei materiali in cantiere.

Nel caso sia prevista la possibilità di dimostrare la conformità presentando Rapporti di Prova rilasciati da laboratori accreditati secondo UNI CEI EN ISO/IEC 17025 (relativamente alla specifica prova), sarà richiesto che i rapporti siano in corso di validità e che siano accompagnati da una dichiarazione del Legale rappresentante dell'Azienda che attesti la corrispondenza del prodotto consegnato con quello provato in laboratorio.

La conformità ai CAM mediante Certificazione di Prodotto potrà essere dimostrata ove siano presenti: il logo riconoscibile dell'Ente/Organismo di certificazione accreditato secondo UNI CEI EN ISO/IEC 17065; il codice di registrazione; il riferimento all'oggetto di fornitura; la data di rilascio; la data di scadenza del certificato.

Ove prevista la possibilità di dimostrare la conformità ai CAM mediante Etichetta Ambientale, essa dovrà essere conforme a quelle previste per la Verifica dello specifico Criterio Minimo Ambientale. L'offerente dovrà essere fornito di licenza d'uso, relativamente alla specifica Etichetta Ambientale.

Per i prodotti da costruzione dotati di norma armonizzata, dovranno essere rese le Dichiarazioni di Prestazione (DoP), in accordo con il Regolamento prodotti da costruzione 9 marzo 2011, n. 305 ed il Decreto Legislativo 16 giugno 2017 n. 106.

Ove previsto l'uso di materiali provenienti da processi di recupero, riciclo, o costituiti da sottoprodotti, si farà riferimento alle definizioni previste dal Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 «Norme in materia ambientale» e successivi aggiornamenti.

Il valore percentuale del contenuto di materia riciclata ovvero recuperata ovvero di sottoprodotti, indicato per ciascun specifico requisito e criterio considerati e indicati nell' Allegato C - Capitolato speciale d'appalto – Disciplinare tecnico, sarà dimostrabile tramite apposita ed idonea Certificazione, nella quale sarà chiaramente riportato "il numero dello stesso, il valore percentuale richiesto, il nome del prodotto certificato, le date di rilascio e di scadenza", così come previsto dal punto 2.5 del D.M. 23 giugno 2022, a cui si rimanda per maggior dettaglio.

ART 51. ATTREZZATURE, MACCHINE E MACCHINARI

L'Appaltatore dovrà disporre di tutti gli attrezzi, le macchine, gli utensili e qualsiasi accessorio, nelle qualità e quantità necessarie per l'esecuzione dei lavori previsti nell'Accordo quadro.

I mezzi, le attrezzature, le apparecchiature e i dispositivi di protezione individuale usati nelle attività dell'appalto dovranno essere in perfetto stato di manutenzione ed efficienza in modo che sia garantita la sicurezza degli operatori presenti nel cantiere, dovranno inoltre possedere le omologazioni e le verifiche di legge, le marchiature previste dalla normativa vigente e corredati dalla documentazione attestante tali requisiti oltre ai libretti di uso e manutenzione.

La Direzione dei Lavori e dell'esecuzione del contratto potrà richiedere, ad insindacabile giudizio della stessa, la sostituzione di un mezzo d'opera e/o macchinario se non ritenuto idoneo e funzionale alle lavorazioni previste.

Sotto l'espressione generica "materiali ed attrezzature", si intende compreso tutto quanto deve essere impiegato per il corretto svolgimento delle prestazioni nonché per la pulizia, il carico ed il trasporto dei residui estratti e gli accessori richiesti. Ovvero devono intendersi attrezzature: impianti e apparecchiature varie a corredo dei mezzi, tubazioni rigide e flessibili, tubi per alta pressione, giunti aggancio rapido, guarnizioni ugelli, pale, raschietti, scale, segnaletica stradale, ecc. Le attrezzature non ritenute idonee dovranno essere sostituite subito.

Analogo controllo sui materiali verrà fatto in qualsiasi momento, a giudizio insindacabile della Stazione Appaltante. Le attrezzature impiegate dall'Appaltatore dovranno essere omologate dal preposto ente di controllo e tenute in perfetta efficienza. Tutte le spese di acquisto, manutenzione, gestione, funzionamento, trasporto, ecc. dei mezzi e dei materiali e delle attrezzature occorrenti per l'espletamento dei lavori oggetto dell'appalto, tutte le spese di esercizio, anche se non espressamente indicate, nonché le forniture di impianto e di esercizio, d'ufficio, cancelleria, bollettari, stampati ecc. sono a carico dell'Appaltatore.

I mezzi, le attrezzature, le apparecchiature e i dispositivi di protezione individuale usati nelle attività dell'appalto dovranno essere in perfetto stato di manutenzione ed efficienza in modo che sia garantita la sicurezza degli operatori presenti nel cantiere, dovranno inoltre possedere le omologazioni e le verifiche di legge, le marchiature previste dalla normativa vigente e corredati dalla documentazione attestante tali requisiti oltre ai libretti di uso e manutenzione.

La mancata osservanza delle disposizioni del presente articolo sarà considerata mancanza di prova dei requisiti richiesti e darà diritto alla stazione appaltante di risolvere il rapporto per colpa dell'Impresa per gravi inadempimenti.

La disponibilità dei mezzi e delle attrezzature, richiesti per lo svolgimento dell'appalto, dovrà essere tempestivamente comprovata, tramite la presentazione della specifica documentazione che allo scopo sarà richiesta, quale ad esempio:

- documenti di proprietà, locazione finanziaria o di noleggio;
- copia del libretto di manutenzione o altra idonea documentazione comprovante lo stato di regolare manutenzione del mezzo e/o dell'attrezzatura;

- copia del documento di circolazione;
- attestati di qualifica e idoneità del personale preposto all'uso.

L'ENAS, a suo insindacabile giudizio, si riserva di accettare o meno i mezzi e le attrezzature proposti.

L'Appaltatore è l'unico ed esclusivo responsabile degli adempimenti riguardo alle licenze, autorizzazioni, permessi, omologazioni o quant'altro necessario; l'organizzazione degli automezzi e delle attrezzature è a completo carico dell'Appaltatore.

Tutti i mezzi e le attrezzature devono essere mantenuti in stato decoroso e in perfetto funzionamento. Qualora qualsiasi automezzo o attrezzo fosse riscontrato inservibile da parte dell'ENAS, questo dovrà essere sostituito dall'appaltatore entro il termine assegnato.

Requisiti previsti dal CAM Edilizia (D.M. 23 giugno 2022)

Applicabili alle attività edilizie e di manutenzione strutturale, i principali criteri sono:

- Macchine operatrici: devono rispettare i requisiti dei capitoli “3.1.2 – Macchine operatrici” del CAM Edilizia:
- Classi ambientali: motori Stage V per macchine non stradali (NRMM, es. escavatori, pale) e Euro VI per i veicoli stradali,
- Sistemi di abbattimento delle emissioni acustiche per l'uso in aree sensibili (es. argini, aree urbane);
- Inventario ambientale e documentazione tecnica delle macchine impiegate.
- Grassi e oli lubrificanti: devono essere conformi ai criteri del capitolo “3.1.3 – Grassi ed oli per i veicoli” del D.M. 23 giugno 2022

Requisiti previsti dal CAM Manutenzione del verde (D.M. 10 marzo 2020)

Per interventi su vegetazione e fasce di pertinenza degli acquedotti, si applicano analoghi requisiti:

- Utilizzo di mezzi a basse emissioni (in linea con quanto previsto dal CAM Edilizia) e sistemi per limitare rumore e inquinamento.

Requisiti previsti dal CAM Gestione rifiuti (D.M. 23 giugno 2022)

Se la manutenzione prevede smaltimento o trasporto di rifiuti:

- I veicoli utilizzati devono rispettare le classi ambientali (Euro VI o equivalenti) e garantire basse emissioni e rumore.

CAPO VI DISPOSIZIONI E CLAUSOLE FINALI

ART 52. INFORMATIVA EFFETTUATA AI SENSI DELL'ART.13 REGOLAMENTO (UE) 2016/679 (RGPD)

I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del D.Lgs. 196/2003, come novellato dal D.Lgs. n. 101/2018 (che ha recepito il GDPR) anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del presente procedimento.

L'Ente acque della Sardegna, con sede in Cagliari, Via Mameli n. 88, email: protocollogenerale@enas.sardegna.it, Pec: protocollogenerale@pec.enas.sardegna.it, tel. 070.60211, nella sua qualità di Titolare del trattamento dei dati, tratterà i dati personali al fine di espletare le attività di erogazione dei richiedi, nell'esecuzione dei compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei pubblici poteri propri dell'Ente, nel rispetto dei principi di cui al Regolamento UE 2016/679.



Il trattamento dei dati personali avverrà secondo modalità idonee a garantire sicurezza e riservatezza e sarà effettuato utilizzando supporti cartacei, informatici e/o telematici per lo svolgimento delle attività dell'Amministrazione.

Il trattamento dei dati è improntato ai principi di liceità, correttezza e trasparenza e, in conformità al principio di cd "minimizzazione dei dati", i dati richiesti sono adeguati, pertinenti e limitati rispetto alle finalità per le quali sono trattati.

In particolare, i dati sono raccolti e registrati unicamente per gli scopi sopraindicati e saranno tutelate la Sua dignità e la Sua riservatezza.

Il conferimento dei dati è facoltativo, ma un eventuale rifiuto di fornirli comporterà l'impossibilità per l'Amministrazione di utilizzare i dati per le finalità indicate, con la conseguenza che non sarà possibile l'erogazione dei servizi richiesti.

I dati raccolti potranno essere comunicati, se previsto da norma di legge o di regolamento, ad altri soggetti pubblici espressamente individuati e/o diffusi, laddove obbligatorio, a seguito di pubblicazione nella sezione _____ (ai sensi dell'art. 32, L. 69/2009) ovvero nella Sezione del sito istituzionale dell'Ente denominata "Amministrazione Trasparente" (ai sensi del D. Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii).

Gli stessi dati potranno formare oggetto di istanza di accesso documentale ai sensi e nei limiti di cui agli artt. 22 e ss. L.241/90, ovvero potranno formare oggetto di richiesta di accesso civico "generalizzato", ai sensi dall'art. 5, comma 2, e dall'art. 5 bis, D.Lgs. 33/2013, nei limiti previsti dalle disposizioni speciali in materia di tenuta delle anagrafi e di tenuta dei registri dello stato civile.

I dati conferiti, saranno trattati dall'Amministrazione per il periodo necessario allo svolgimento dell'attività amministrativa correlata e conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.

I dati saranno trattati esclusivamente dal personale, da collaboratori dell'Ente ovvero da soggetti esterni espressamente nominati come Responsabili del trattamento dal Titolare.

Al di fuori delle ipotesi sopra richiamate, i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi.

Gli interessati hanno il diritto di chiedere al Titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento, ai sensi degli artt. 15 e ss. RGD. P.

Apposita istanza è presentata al Responsabile della Protezione dei dati dell'Ente (ex art. 38, paragrafo 4, RGDP), individuato nell'ing. Fabrizio Gianneschi, a cui l'interessato può scrivere, in relazione al trattamento dei dati svolto dall'ENAS in relazione ai Suoi diritti, all'indirizzo Pec: rpdp@pec.regione.sardegna.it ; email: rpdp@regione.sardegna.it. Il Responsabile può essere altresì contattato telefonicamente al numero 0706065735.

L'Appaltatore è comunque tenuto a rispettare la massima riservatezza in relazione alle informazioni, ai documenti, ai dati tecnici e agli altri dati acquisiti ed elaborati nello svolgimento dei lavori oggetto del presente Capitolato.

ART 53. CLAUSOLE DA APPROVARE ESPPLICITAMENTE

L'Appaltatore dichiara di conoscere e di accettare espressamente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del vigente codice del codice, le condizioni previste dai precedenti articoli del presente schema di contratto e di seguito richiamati:

- art. 1 (oggetto dell'affidamento);
- art. 2 (ammontare dell'accordo quadro);
- art. 3 (categorie e classificazione dei lavori);
- art. 6 (luogo di esecuzione dei lavori oggetto dell'accordo quadro);
- art. 11 (codice di comportamento);
- art. 12 (patto di integrità);
- art. 13 (modifica del contratto applicativo durante il periodo di efficacia);
- art. 14 (oneri ed obblighi diversi a carico dell'appaltatore);
- art. 16 (garanzie);
- art. 17 (modifiche e varianti al contratto di accordo quadro e ai contratti applicativi);
- art. 20 (direzione dei lavori);

art. 22 (personale da impiegarsi nei lavori);
art. 28 (consegna dei lavori del contratto applicativo);
art. 32 (gestione dei sinistri);
art. 35 (sospensione e ripresa dei lavori);
art. 36 (contestazioni tra l'Enas e l'appaltatore);
art. 39 (penali);
art. 40 (subappalti, cottimi, subcontratti e distacchi);
art. 41 (sicurezza sul lavoro);
art. 43 (risoluzione del contratto e diritto di recesso);
art. 44 (risoluzione delle controversie);
art. 45 (pagamenti);
art. 46 (tracciabilità flussi finanziari);
art. 47 (cessione del contratto);
art. 48 (norme per la valutazione e contabilità dei lavori);
art. 49 (conformità agli standard sociali minimi);
art. 51 (attrezzature, macchine e macchinari).

**ALLEGATO - SCHEMA DI CONTRATTO****A – EPIGRAFE**

REPERTORIO N. _____ RACCOLTA N. _____

OGGETTO: _____ CONTRATTO _____ DI _____ APPALTO _____ (A _____ MISURA)

APPALTATORE: _____

IMPORTO COMPLESSIVO: € _____

Per lavori: IMPORTO A BASE D'ASTA: € _____

IMPORTO A BASE D'APPALTO SOGGETTO A RIBASSO: € _____

IMPORTO A BASE D'APPALTO NON SOGGETTO A RIBASSO: € _____

RIBASSO OFFERTO _____ % pari a € _____

IMPORTO NETTO LAVORI APPALTATI: € _____

IMPORTO NETTO COMPLESSIVO € _____

B – LE PARTI

REPUBBLICA ITALIANA L'anno _____ il giorno _____ del mese di _____ in Cagliari, nella sede dell'Ente acque della Sardegna, via G.Mameli 88.

Davanti a me dottor _____, Notaio in _____, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di _____ senza l'assistenza dei testimoni per avervi le parti rinunciato d'accordo tra loro e con il mio consenso.

Sono presenti:

- _____, nato a _____ il _____, domiciliato _____ il quale interviene al presente atto nella sua qualità di " _____ dell'Ente acque della Sardegna (Ente Appaltante) con sede in Cagliari, Via G.Mameli 88, codice fiscale 00140940925, con i poteri conferitigli con _____;

- _____ nato a _____ il _____, residente _____, via _____ che interviene al presente atto nella sua qualità di _____ dell'Appaltatore _____, con sede legale in _____, iscritta al n. _____ del Registro Imprese di _____, codice fiscale e P.I.: _____, Capitale Sociale L. _____ interamente versato, come risulta dal certificato della CCIAA del _____.

Detti componenti della cui identità personale io Notaio sono certo.

ART. 1 PREMESSE

L'Ente Acque della Sardegna stipula con _____, che accetta, l'accordo quadro per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere del Sistema idrico multisettoriale regionale (SIMR) gestite dal Servizio Gestione Nord dell'Ente Acque della Sardegna, ricadenti nei sistemi idrici 2, 3, 4, 5, 6, 7, per le parti non ricomprese nell'intervento PNRR, come descritto nell'elaborato di progetto denominato "Capitolato speciale d'appalto - Disposizioni amministrative", allegato al presente contratto sotto la lettera "A".

ART. 2 MODALITA' DI ESECUZIONE E CONDIZIONI

I lavori dovranno essere eseguiti secondo le condizioni e le modalità stabilite dal presente contratto e dal documento "Capitolato speciale d'appalto - Disposizioni amministrative", allegato al presente contratto sotto la lettera "A", che l'operatore economico dichiara di accettare ad ogni effetto.

ART. 3 CODICE DI COMPORTAMENTO

Il personale dell'operatore economico nell'esecuzione dei lavori dovrà conformare la sua condotta al codice di comportamento del personale del Sistema Regione e delle Società partecipate della Regione Autonoma della Sardegna, allegato alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 43/7 del 29.10.2021 nonché alle specifiche indicazioni applicative di cui al Piano Triennale per la prevenzione della corruzione dell'ENAS, approvato con Delibera del Commissario Straordinario n. 3 del 26.1.2023.

ART. 4 TERMINI DI ESECUZIONE – PENALI

Per i termini di esecuzione e penali, si fa riferimento agli articoli 27 e 39 dello "Capitolato speciale d'appalto – Schema di contratto e disposizioni amministrative" (All. ____).

ART. 5 PATTO DI INTEGRITÀ

L'Ente e la _____ si obbligano ad improntare i propri comportamenti ai principi di trasparenza e integrità in accordo al Patto di integrità, sottoscritto per accettazione dall'Ente e dall'aggiudicataria, che si allega al presente contratto sotto la lettera _____. Il mancato rispetto del patto di integrità dà luogo alla risoluzione del contratto.

ART. 6 IMPORTO E MODALITA' DI PAGAMENTO

L'importo massimo dei contratti applicativi che potranno essere stipulati tra le parti è di € _____ più gli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso pari a € _____ per complessivi € _____ pari all'importo dell'accordo quadro e per tutta la durata dello stesso, oltre IVA di legge. Sui singoli contratti applicativi dovrà applicarsi il ribasso offerto del _____%, come da aggiudicazione. Con il presente contratto il solo appaltatore si obbliga a stipulare i relativi contratti applicativi.

L'Ente procederà ai pagamenti con le modalità di cui all'art. ____ dello "Capitolato speciale d'appalto – Schema di contratto e disposizioni amministrative" (All. ____), dietro presentazione di regolare fattura ed acquisizione da parte dell'Ente del certificato di regolarità contributiva.

I pagamenti saranno effettuati, ai sensi dell'art. 3, comma 7, della L. n. 136/2010, alla presentazione di apposito documento fiscale con accredito sul seguente conto corrente dedicato: _____ – _____ sul quale è delegato ad operare _____ (C.F. _____); Ai sensi dell'art. 25 del D.L. 24 aprile 2014, n. 66 convertito con legge 23 giugno 2014, n. 89 l'operatore economico si obbliga a trasmettere le fatture esclusivamente in formato elettronico attraverso il sistema d'Interscambio (SDI) gestito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, secondo il formato previsto nell'allegato A del DMEF 3 aprile 2013, n. 55.

Le fatture dovranno riportare oltre i dati costitutivi delle fatture ordinarie, obbligatoriamente a pena di rifiuto delle stesse il codice univoco ufficio (_____), il CIG, il CUP e il nominativo del RUP. Inoltre dovranno riportare l'oggetto, il numero di repertorio e la data del contratto. I pagamenti saranno subordinati alla verifica della regolarità contributiva dell'operatore economico mediante D.U.R.C., che sarà richiesto da questa amministrazione. Ai sensi dell'art. 17-ter del DPR 26 ottobre 1972 n. 633, come modificato dall'art. 1 del Decreto Legge 24 aprile 2017, n. 50, tutte le fatture



elettroniche dovranno pervenire in regime di Split Payment con l'indicazione sia della base imponibile che dell'IVA, del codice di esigibilità "S" e il campo "importo pagamento", se compilato, dovrà indicare il solo imponibile. Ai sensi dell'art. 11, comma 6 del D.Lgs. 36/2023, sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di regolare esecuzione, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

Qualsiasi ritardo nell'emissione dei certificati di pagamento e nel pagamento dei suddetti acconti non darà diritto all'Appaltatore di sospendere o rallentare i lavori, né di chiedere lo scioglimento del contratto, avendo esso soltanto il diritto al pagamento degli interessi previsto dalla normativa vigente, esclusa ogni altra indennità o compenso, in quanto gli interessi sono comprensivi del maggior danno ai sensi dell'art. 1224, 2° comma del codice civile.

ART. 7 CONFORMITA' CON DOCUMENTI DI GARA

Per tutto quanto non espressamente stabilito nel presente contratto si rimanda agli articoli dell'elaborato "Capitolato speciale d'appalto – Schema di contratto e disposizioni amministrative" (All. ____), da ritenersi prevalenti su eventuali disposizioni contrarie contenute nel presente atto.

ART. 8 TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Ai sensi dell'art. 3 della L. n. 136/2010 l'operatore economico assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari relativi ai servizi in oggetto. Il presente contratto si intende automaticamente risolto qualora le transazioni relative al presente contratto siano eseguite senza l'utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria ne darà immediata comunicazione all'ENAS e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede l'Ente. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dall'Enas e dagli altri soggetti di cui all'art. 3 comma 1 della legge sopracitata, il Codice Identificativo Gara (CIG) e, ove obbligatorio ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, il codice unico di progetto (CUP). Al fine di assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti, l'appaltatore si obbliga ad inserire nelle fatture elettroniche il CIG ed il CUP riportati in contratto. L'ENAS non procederà al pagamento delle fatture elettroniche che non riportano il CIG ed il CUP riportati in contratto.

ART. 9 SUBAPPALTO

Si richiama l'art. 40 del "Capitolato speciale d'appalto – Schema di contratto e disposizioni amministrative" (All. ____).

ART. 10 CAUZIONE DEFINITIVA

La garanzia definitiva di € _____ come costituita nelle premesse, resterà vincolata fino alla completa liberazione dagli obblighi contrattuali.

ART. 11 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Per la risoluzione e il recesso trovano applicazione le disposizioni del "Capitolato speciale d'appalto – Schema di contratto e disposizioni amministrative" (All. ____) e gli articoli del Codice degli Appalti.

L'ENAS procederà alla risoluzione del contratto in qualunque momento, qualora fosse accertato il venir meno del possesso continuativo dei requisiti generali e speciali di partecipazione alla gara, senza che l'Appaltatore possa avanzare alcuna pretesa.

Resta comunque stabilito che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 1671 del Codice Civile, l'Ente potrà recedere dal contratto in qualsiasi momento.

ART. 12 RISOLUZIONI DELLE CONTROVERSIE

Per la risoluzione delle controversie si richiamano le disposizioni di cui all'art. 44 del "Capitolato speciale d'appalto – Schema di contratto e Disposizioni amministrative" (All. ____).

ART. 13 NORME SULLA PRIVACY

In relazione ai dati personali che entreranno nella disponibilità di Enas con la gestione del presente procedimento, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo (UE) 2016/679 (GDPR) le parti danno atto che i dati saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente per finalità istituzionali, per adempimenti previsti da norme di legge, di regolamento o contrattuali o per consentire un'eventuale comunicazione istituzionale.

ART. 14 SPESE DELL'ATTO

Sono a carico dell'Affidatario le spese di bollo e di registro inerente il presente contratto. Alla registrazione si procederà in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, comma 2°, DPR n. 131 del 25.4.1986.

ART. 15 CONTROLLI

Ex art. 18 del D.Lgs. n. 36/2023, il presente contratto verrà sottoposto al controllo previsto dalla L.R. n. 14/95. L'efficacia del contratto è sospesa per la durata del controllo. Il contratto si intende automaticamente risolto in caso di esito negativo del controllo di cui sopra senza che l'aggiudicatario possa avanzare alcuna pretesa in merito.

ART. 16 ALLEGATI

Si allegano al presente atto, di cui formano parte integrante e sostanziale, l'elaborato "Capitolato speciale d'appalto – Schema di contratto e disposizioni amministrative" (Allegato __), il Patto di Integrità (allegato __), la dichiarazione sugli standard sociali minimi (allegato __) e il piano operativo di sicurezza (POS), redatto dall'impresa appaltatrice e consegnato nei termini previsti dalla legge (Allegato __). Il Piano di sicurezza, redatto ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008 ed allegato al progetto esecutivo, fa parte integrante del presente contratto, sebbene non materialmente allegato. Con la firma del presente contratto l'Appaltatore si obbliga esplicitamente alla puntuale e precisa applicazione del Piano di Sicurezza e coordinamento, compreso nel progetto esecutivo e del Piano Operativo di Sicurezza con i suoi allegati. Resta salva la facoltà per l'impresa di proporre al coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione eventuali modifiche, integrazioni al Piano di Sicurezza e Coordinamento ai sensi di quanto previsto dall'art. 100 del D.Lgs. n. 81/2008, atti a garantire, se possibile con maggior precisione e chiarezza, gli stessi livelli di sicurezza o superiori nell'esecuzione dei lavori in relazione alle tecniche ed ai mezzi d'opera effettivamente impiegati dall'Appaltatore, fermo restando che le integrazioni così proposte non potranno in nessun caso giustificare modifiche o adeguamento dei prezzi pattuiti. Fa altresì parte integrante e sostanziale del presente atto anche se ad esso non materialmente allegata, la Cauzione definitiva.